



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 8 giugno 2023
(OR. en)**

6601/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0038 (NLE)**

**POLCOM 28
SERVICES 8
FDI 7
COASI 40**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA NUOVA ZELANDA

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

CAPO 2 – TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

CAPO 3 – REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A: REGOLE DI ORIGINE

SEZIONE B: PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE C: DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 4 – DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

CAPO 5 – MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

SEZIONE C: MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

SEZIONE D: MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

SOTTOSEZIONE 1: NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

CAPO 6 – MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

CAPO 7 – SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

CAPO 8 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

CAPO 9 – OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

CAPO 10 – SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

SEZIONE C: SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

SEZIONE D: INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

SEZIONE E: QUADRO REGOLAMENTARE

SOTTOSEZIONE 1: REGOLAMENTAZIONE INTERNA

SOTTOSEZIONE 2: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

SOTTOSEZIONE 3: SERVIZI DI CONSEGNA

SOTTOSEZIONE 4: SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

SOTTOSEZIONE 5: SERVIZI FINANZIARI

SOTTOSEZIONE 6: SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

CAPO 11 – MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI

CAPO 12 – COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

SEZIONE C: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO 13 – ENERGIA E MATERIE PRIME

CAPO 14 – APPALTI PUBBLICI

CAPO 15 – POLITICA DELLA CONCORRENZA

CAPO 16 – SOVVENZIONI

CAPO 17 – IMPRESE PUBBLICHE

CAPO 18 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1: DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

SOTTOSEZIONE 2: MARCHI

SOTTOSEZIONE 3: DISEGNI E MODELLI

SOTTOSEZIONE 4: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SOTTOSEZIONE 5: PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

SOTTOSEZIONE 6: VARIETÀ VEGETALI

SEZIONE C: RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1: APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

SOTTOSEZIONE 2: APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

SEZIONE D: DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 19 – COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 20 – COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE CON I MĀORI

CAPO 21 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO 22 – BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

CAPO 23 – TRASPARENZA

CAPO 24 – DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 25 – ECCEZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A: OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE B: CONSULTAZIONI

SEZIONE C: PROCEDURE DEL PANEL

SEZIONE D: MEDIAZIONE

SEZIONE E: DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO 2-A: TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

SEZIONE C: CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE D: FATTORI DI CONVERSIONE

ALLEGATO 3-A: NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER
PRODOTTO

ALLEGATO 3-B: REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

APPENDICE 3-B-1: CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI
ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B (REGOLE DI
ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO)

ALLEGATO 3-C: TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

ALLEGATO 3-D: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI CUI ALL'ARTICOLO 3.3
(CUMULO DELL'ORIGINE), PARAGRAFO 4

ALLEGATO 3-E: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI
ANDORRA

ALLEGATO 3-F: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN
MARINO

ALLEGATO 6-A: AUTORITÀ COMPETENTI

ALLEGATO 6-B: CONDIZIONI REGIONALI PER I VEGETALI E I PRODOTTI VEGETALI

ALLEGATO 6-C: RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS

ALLEGATO 6-D: ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER UN AUDIT O UNA VERIFICA

ALLEGATO 6-E: CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1: MERCI PER LE QUALI È STATA RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA DI CUI ALL'ALLEGATO 6-C (RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS) – DICHIARAZIONI

SEZIONE 2: TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

SEZIONE 3: RISPOSTA ALLE CRISI

ALLEGATO 6-F: CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E ONERI

ALLEGATO 9-A: ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DOCUMENTI)

ALLEGATO 9-B: VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI O PARTI

APPENDICE 9-B-1: CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI

ALLEGATO 9-C: ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA B), SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE

ALLEGATO 9-D: ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA B)

ALLEGATO 9-E: VINO E LIQUIDI ALCOLICI

APPENDICE 9-E-1: DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 1, LETTERA A)

APPENDICE 9-E-2: DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 1, LETTERA B)

APPENDICE 9-E-3: PRATICHE ENOLOGICHE DELLA NUOVA ZELANDA

APPENDICE 9-E-4: DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 2, LETTERA A)

APPENDICE 9-E-5: DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 2, LETTERA B)

APPENDICE 9-E-6: PRATICHE ENOLOGICHE DELL'UNIONE EUROPEA

APPENDICE 9-E-7: DOCUMENTO SEMPLIFICATO VI-1

APPENDICE 9-E-8: CERTIFICATO SEMPLIFICATO

APPENDICE 9-E-9: DICHIARAZIONI

ALLEGATO 10-A: MISURE ESISTENTI

ALLEGATO 10-B: MISURE FUTURE

ALLEGATO 10-C: VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO,
PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE
DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO 10-D: ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER
MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO 10-E: PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI
INDIPENDENTI

ALLEGATO 10-F: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI
PROFESSIONALI

ALLEGATO 13: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE
MATERIE PRIME

ALLEGATO 14: IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI
PUBBLICI

SEZIONE A: ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE B: ELENCO DELLA NUOVA ZELANDA

SOTTOSEZIONE 1: ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SOTTOSEZIONE 2: ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

SOTTOSEZIONE 3: ALTRI ENTI

SOTTOSEZIONE 4: BENI

SOTTOSEZIONE 5: SERVIZI

SOTTOSEZIONE 6: SERVIZI DI COSTRUZIONE

SOTTOSEZIONE 7: NOTE GENERALI

ALLEGATO 18-A: CLASSI DI PRODOTTI

ALLEGATO 18-B: ELENCHI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE A: ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – UNIONE EUROPEA

SEZIONE B: ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – NUOVA ZELANDA

ALLEGATO 19: PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALI

ALLEGATO 24: REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

ALLEGATO 26-A: REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ALLEGATO 26-B: CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL PANEL E I MEDIATORI

ALLEGATO 26-C: REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

ALLEGATO 27: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE UNIONI DOGANALI

APPENDICE 2-A-1: ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA

APPENDICE 2-A-2: ELENCO DELLA NUOVA ZELANDA

PREAMBOLO

L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",

e

la Nuova Zelanda,

di seguito denominate individualmente "parte" e congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO il loro partenariato solido e di lunga data basato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, concluso a Bruxelles il 5 ottobre 2016, e le loro importanti relazioni economiche, commerciali e di investimento;

RISOLUTE a rafforzare le loro relazioni economiche e ad ampliare gli scambi e gli investimenti bilaterali;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

INTENZIONATE a creare un contesto stabile e prevedibile con norme chiare e reciprocamente vantaggiose per la disciplina degli scambi e degli investimenti tra le parti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti;

RICONOSCENDO che il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi/ è un documento fondamentale di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica inclusiva e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, e ribadendo a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli scambi e gli investimenti nel rispetto degli obiettivi di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

DETERMINATE a migliorare il benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di protezione dei consumatori, di possibilità di scelta per i consumatori e di benessere economico;

RIAFFERMANDO il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori;

IMPEGNATE a comunicare con tutti i pertinenti portatori di interessi della società civile, compresi il settore privato, i sindacati e altre organizzazioni non governative;

RICONOSCENDO l'importanza di promuovere una partecipazione inclusiva agli scambi internazionali e di affrontare gli ostacoli e le altre difficoltà esistenti per i portatori di interessi interni nell'accesso agli scambi internazionali e alle opportunità economiche, anche per quanto riguarda il commercio digitale;

DETERMINATE ad affrontare le particolari sfide cui devono far fronte le piccole e medie imprese nel contribuire allo sviluppo degli scambi e degli investimenti esteri diretti;

RICONOSCENDO l'importanza degli scambi internazionali per consentire e promuovere il benessere dei Māori, e le difficoltà che incontrano i Māori, incluse le wāhine Māori, nell'accesso alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dagli scambi internazionali, compresi le opportunità e i benefici creati dal presente accordo;

INTENZIONATE a favorire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne promuovendo l'importanza di politiche e pratiche inclusive dal punto di vista del genere nelle attività economiche, compresi gli scambi internazionali, allo scopo di eliminare tutte le forme di discriminazione basata sul genere;

RIBADENDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione di cui entrambe le parti sono firmatarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI INIZIALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi del presente accordo

Gli obiettivi del presente accordo sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.

ARTICOLO 1.2

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "prodotto agricolo": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
- b) "CCMAA": l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda¹, concluso a Bruxelles il 3 luglio 2017;

¹ GU UE L 101 del 20.4.2018, pag. 6.

- c) "autorità doganale":
- i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda, il New Zealand Customs Service; e
 - ii) per quanto riguarda l'Unione, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali o, a seconda dei casi, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza;
- d) "dazio doganale": un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato all'importazione di una merce o in relazione a essa, senza comprendere:
- i) oneri equivalenti a un'imposta interna applicati coerentemente con l'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
 - ii) dazi antidumping o compensativi applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM"); e
 - iii) diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione a essa e il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- e) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (*Statistical Papers*, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali, New York, 1991);

- f) "giorno": un giorno di calendario;
- g) "impresa": una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;
- h) "UE" o "Unione": l'Unione europea;
- i) "esistente": salvo diversamente indicato nel presente accordo, efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- j) "merce di una parte": un prodotto interno ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
- k) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'OMD;
- l) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
- m) "OIL": l'Organizzazione internazionale del lavoro;
- n) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto di una parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

- o) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione o pratica o sotto qualsiasi altra forma¹;
- p) "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da²:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- q) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione;
- r) "persona fisica di una parte":
 - i) per l'Unione: un cittadino di uno degli Stati membri conformemente al suo diritto³; e
 - ii) per la Nuova Zelanda, un cittadino della Nuova Zelanda, conformemente al suo diritto⁴;

¹ Si precisa che il termine "misura" comprende il termine "omissione".

² Si precisa che il termine "misure di una parte" comprende le misure adottate o mantenute in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando il comportamento di altri soggetti.

³ Il termine "persona fisica di una parte" comprende anche le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di qualsiasi altro Stato ma che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno il diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

⁴ L'Unione ribadisce i suoi obblighi nei confronti dei residenti permanenti della Nuova Zelanda a norma del GATS. A tal fine, il termine "persona fisica di una parte" comprende anche le persone che hanno il diritto di soggiorno permanente in Nuova Zelanda e senza esserne cittadini, nella misura in cui tali persone fisiche sono contemplate dagli impegni assunti dall'Unione nell'ambito del GATS.

- s) "OCSE": l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
- t) "originario": che possiede i requisiti per essere considerato originario conformemente alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- u) "merce originaria" o "merce originaria di una parte": una merce conforme alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- v) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
- w) "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile a una merce originaria conformemente alle tabelle di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);
- x) "accordo sanitario": l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale¹, concluso a Bruxelles il 17 dicembre 1996;
- y) "misura sanitaria o fitosanitaria" o "misura SPS": qualsiasi misura di cui all'allegato A, paragrafo 1, dell'accordo SPS;
- z) "DSP": diritto speciale di prelievo;

¹ GU CE L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

- aa) "prestatore di servizi": una persona che presti o intenda prestare un servizio;
- bb) "PMI": piccola e media impresa;
- cc) "territorio": in relazione a ciascuna parte, l'area in cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale);
- dd) "TFUE": il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ee) "accordo di Parigi": l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015;
- ff) "accordo di partenariato": l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra², concluso a Bruxelles il 5 ottobre 2016;
- gg) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo;
- hh) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio; e
- ii) "OMD": l'Organizzazione mondiale delle dogane.

¹ GU UE L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

² GU UE L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

ARTICOLO 1.3

Accordi OMC

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) "DSU": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- f) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

- g) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- h) "AAP": l'accordo sugli appalti pubblici quale modificato dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012;
- i) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- j) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- k) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- l) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- m) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
- n) "accordo OMC": l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.4

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) al territorio della Nuova Zelanda e alla zona economica esclusiva, al fondo marino e al sottosuolo su cui la Nuova Zelanda esercita diritti sovrani in relazione alle risorse naturali conformemente al diritto internazionale, escluse le Tokelau.

2. Per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e le procedure di origine, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che non sono contemplate dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

3. I riferimenti al "territorio" nel presente accordo si intendono nel senso di cui ai paragrafi 1 e 2, salvo diversa disposizione espressa.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ARTICOLO 1.5

Relazione con altri accordi internazionali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi internazionali esistenti tra la Comunità europea, l'Unione o gli Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.
2. Il presente accordo è parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo di partenariato e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.
4. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo internazionale, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
5. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

6. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti dalle relative modifiche o dagli accordi sostitutivi di cui al paragrafo 5, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente a tale questione.

ARTICOLO 1.6

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'articolo V del GATS.

CAPO 2

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci di una parte.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "carnet ATA": il documento riprodotto conformemente all'allegato della convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
- b) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un paese terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;
- c) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

- d) "procedura in materia di licenze di importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
- e) "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del SA che:
 - i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci usate;
 - ii) ha prestazioni e condizioni operative analoghe a quelle di merci equivalenti, se nuove; e
 - iii) ha una garanzia identica a quella applicabile a merci equivalenti, se nuove;
- f) "riparazione" o "modifica": qualsiasi operazione di trattamento delle merci, a prescindere dall'eventuale aumento del loro valore, che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, ma escludono operazioni o processi che:
 - i) annullino le caratteristiche essenziali di una merce o producano una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

- ii) trasformino un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
 - iii) siano impiegati per cambiare in modo sostanziale la funzione di una merce; e
- g) "categoria di soppressione progressiva dei dazi": la tempistica per la soppressione dei dazi doganali, compresa tra zero e sette anni, trascorsi i quali una merce è esente da dazi doganali, salvo diversamente indicato nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).

ARTICOLO 2.4

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note interpretative e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.5

Soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).

2. Ai fini del paragrafo 1, l'aliquota di base dei dazi doganali è l'aliquota di base specificata per ciascuna merce nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata, tale aliquota si applica alle merci originarie dell'altra parte fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale determinata a norma dell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi). Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) per accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi.
5. Una parte può in qualsiasi momento accelerare autonomamente la soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) sulle merci originarie dell'altra parte. La parte in questione informa l'altra parte il più rapidamente possibile prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota del dazio doganale.
6. Una parte che acceleri autonomamente la soppressione dei dazi doganali, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, può aumentare i dazi doganali in questione fino al livello stabilito nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) per il pertinente anno dopo qualsiasi riduzione autonoma.

ARTICOLO 2.6

Clausola di standstill

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte.

ARTICOLO 2.7

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore:
 - a) dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa; o
 - b) imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.
2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte applichi un diritto o un onere consentito a norma dell'articolo 2.8 (Diritti e formalità) all'esportazione di una merce.

ARTICOLO 2.8

Diritti e formalità

1. Ciascuna parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative, tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura che applica in relazione all'importazione o all'esportazione di merci siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci interne né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2. Una parte non riscuote i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura di cui al paragrafo 1 calcolati *ad valorem*.
3. Ciascuna parte pubblica tempestivamente tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura che applica in relazione all'importazione o all'esportazione di merci in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
4. Una parte non impone formalità consolari, comprese quelle legate a diritti e altri oneri di qualsiasi natura, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.
5. Ai fini del presente articolo, i diritti o gli altri oneri di qualsiasi natura non comprendono le imposte sulle esportazioni, i dazi doganali, gli oneri equivalenti a un'imposta interna o altri oneri interni applicati coerentemente con l'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994, né i dazi antidumping o compensativi.

ARTICOLO 2.9

Merci riparate o modificate

1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazioni o modifiche.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni o modifiche e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.
3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche.

ARTICOLO 2.10

Prodotti rifabbricati

1. Una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello che accorda a merci equivalenti, se nuove.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione o all'esportazione di prodotti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti, se nuove.

ARTICOLO 2.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore:
 - a) prescrizioni riguardanti i prezzi all'esportazione e all'importazione¹, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell'esecuzione degli impegni; o
 - b) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni.

ARTICOLO 2.12

Marchio di origine

1. La Nuova Zelanda, qualora prescriva un marchio di origine per l'importazione di merci dall'Unione, accetta il marchio di origine "*Made in the EU*" a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine di uno Stato membro.
2. Ai fini del marchio di origine "*Made in the EU*", la Nuova Zelanda considera l'Unione come un unico territorio.

¹ Si precisa che questa lettera non è intesa a impedire a una parte di basarsi sul prezzo delle importazioni per determinare l'aliquota applicabile di un dazio doganale conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 2.13

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze di importazione conformemente agli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di importazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di importazione notifica all'altra parte tale adozione o modifica senza indugio e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della procedura in questione. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si considera che una parte abbia ottemperato a tale obbligo di notifica se notifica l'adozione di una nuova procedura in materia di licenze di importazione, o una modifica di una procedura esistente in materia di licenze di importazione, al comitato per le licenze di importazione dell'OMC istituito dall'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo.
3. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione che intende adottare o che mantiene in vigore, nonché a qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di importazione.

4. La parte che respinge una domanda di licenza di importazione relativa a una merce dell'altra parte fornisce al richiedente, su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della richiesta, una spiegazione scritta del motivo del rigetto.

ARTICOLO 2.14

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione ha luogo, ove possibile, 45 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova procedura in materia di licenze di esportazione o delle eventuali modifiche di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e in ogni caso non oltre la data in cui la nuova procedura in materia di licenze di esportazione o le eventuali modifiche di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione entra in vigore.

2. Ciascuna parte provvede a includere le informazioni seguenti nella pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione:

- a) i testi delle proprie procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte a tali procedure;
- b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

- c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
- d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda di licenza o altri documenti pertinenti;
- f) una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;
- g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione sarà in vigore, salvo qualora la procedura in materia di licenze di esportazione rimanga in vigore fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;
- h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e
- i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Una parte che adotta nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o modifiche di procedure esistenti in materia di licenze, notifica all'altra parte l'adozione o la modifica entro 60 giorni dalla pubblicazione di qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 2 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito o dei siti web governativi pertinenti.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come pure dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, compresi:

- a) l'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, conclusa a L'Aia il 19 dicembre 1995;
- b) la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993;
- c) la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972;
- d) il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, concluso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; e

- e) il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di non proliferazione nel settore missilistico.

ARTICOLO 2.15

Tassi di utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche complete sulle importazioni per un periodo compreso tra un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e 10 anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi). Salvo diversa decisione del comitato per il commercio, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato per il commercio può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, compresi il valore e, se del caso, il volume a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e delle importazioni di merci che non ne hanno beneficiato, anche nell'ambito dei diversi regimi utilizzati dalle parti all'importazione. Tali statistiche e i tassi di utilizzo delle preferenze possono essere presentati al comitato per il commercio per uno scambio di opinioni.

ARTICOLO 2.16

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre nel territorio di una parte determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti all'importazione o restrizioni di carattere economico, purché le merci siano importate per una finalità specifica e siano destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse.
2. Ciascuna parte concede l'ammissione temporanea conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o secondo le proprie procedure alle merci seguenti, a prescindere dalla loro origine:
 - a) materiale professionale, compresi le attrezzature per la stampa o la televisione, il software e le apparecchiature radiotelevisive e cinematografiche, necessario per l'esercizio dell'attività economica, commerciale o professionale di una persona che si rechi nel territorio dell'altra parte per svolgere un determinato compito;
 - b) merci, compresi gli elementi che le compongono, gli apparecchi ausiliari e gli accessori, destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;

- c) campioni commerciali e registrazioni e film pubblicitari (materiale audio o visivo registrato costituito essenzialmente da immagini o suoni che mostrino la natura o il funzionamento delle merci o dei servizi offerti in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di una parte, purché tale materiale sia idoneo a essere mostrato a potenziali clienti ma non a essere diffuso al grande pubblico); e
- d) merci importate a fini sportivi, compresi competizioni, dimostrazioni, allenamenti, corse o eventi analoghi.

3. Ai fini dell'ammissione temporanea delle merci elencate al paragrafo 2, ciascuna parte accetta i carnet ATA rilasciati nell'altra parte, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio della parte importatrice.

4. Ciascuna parte stabilisce il periodo durante il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea. Il periodo iniziale può essere prorogato autonomamente da una parte.

5. Ciascuna parte può esigere che le merci che beneficiano del regime di ammissione temporanea:

- a) siano utilizzate esclusivamente da un cittadino o un residente dell'altra parte o sotto la sua supervisione personale nell'esercizio dell'attività economica, commerciale, professionale o sportiva svolta da tale cittadino o residente;
- b) non siano vendute, affittate, cedute o trasferite mentre si trovano nel suo territorio;

- c) siano accompagnate da una garanzia coerente con gli obblighi della parte importatrice a norma delle pertinenti convenzioni doganali internazionali alle quali ha aderito;
- d) siano identificate al momento dell'importazione e dell'esportazione;
- e) siano esportate al momento della partenza o prima della partenza del cittadino o del residente di cui alla lettera a), o entro un termine collegato alla finalità dell'ammissione temporanea eventualmente stabilito dalla parte, o entro un anno, salvo proroghe;
- f) siano ammesse in quantità non superiore a quella ragionevole per l'utilizzo previsto; o
- g) siano altrimenti ammissibili nel territorio della parte a norma del suo diritto.

6. Se una delle condizioni che una parte può imporre a norma del paragrafo 5 non è soddisfatta, tale parte può applicare il dazio doganale e qualsiasi altro onere normalmente dovuto sulla merce come pure qualsiasi altro onere o altra sanzione previsti dal suo diritto.

7. Ciascuna parte consente che le merci in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo siano riesportate attraverso un punto di partenza autorizzato dalle autorità doganali diverso da quello attraverso il quale sono state ammesse.

8. Una parte esonera l'importatore o altra persona responsabile di una merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo dalla responsabilità per la mancata esportazione di una merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo su presentazione alla parte importatrice di una prova soddisfacente che la merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo è stata distrutta o irrimediabilmente perduta, conformemente alla legislazione doganale di tale parte.

ARTICOLO 2.17

Importazione in franchigia doganale di campioni commerciali di valore trascurabile e stampati pubblicitari

1. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o secondo le proprie procedure, consente l'importazione dall'altra parte in franchigia doganale di campioni commerciali di valore trascurabile e stampati pubblicitari, a prescindere dalla loro origine.
2. Una parte può considerare di valore trascurabile i campioni commerciali:
 - a) il cui valore, singolarmente o complessivamente come spediti, non supera l'importo specificato nel diritto di una parte; o
 - b) contrassegnati, strappati, perforati o altrimenti trattati in modo da essere non idonei alla vendita o all'uso, se non come campioni commerciali.
3. Per stampati pubblicitari si intendono le merci classificate nel capitolo 49 del SA, compresi opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni di categoria, materiale promozionale turistico e manifesti, che sono utilizzate per promuovere, reclamizzare o pubblicizzare una merce o un servizio, sono essenzialmente destinate a pubblicizzare una merce o un servizio e sono fornite gratuitamente.

ARTICOLO 2.18

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e ai titoli I, III, IV e V del CCMAA.
2. Una parte può sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5 se:
 - a) tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse violazioni sistematiche e settoriali della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, che comportano una perdita significativa di entrate per tale parte; e
 - b) l'altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di cooperare per quanto riguarda le violazioni della legislazione doganale di cui alla lettera a).
3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato per il commercio e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato per il commercio al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

4. Se le parti non raggiungono un accordo su una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 3, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione. La sospensione temporanea si applica solo agli operatori commerciali che entrambe le parti, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, hanno identificato e ritengono coinvolti nelle violazioni della legislazione doganale. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio.

5. Una parte, se ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ed entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4 ha stabilito che la sospensione temporanea di cui al paragrafo 4 non è stata efficace nel contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, può decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione. La parte può inoltre decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non sono state in grado di identificare e raggiungere un accordo sugli operatori commerciali coinvolti nelle violazioni della legislazione doganale. Detta sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio.

6. Le sospensioni temporanee di cui al presente articolo si applicano solo per il periodo necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte interessata e, in ogni caso, non sono applicate per un periodo superiore a sei mesi. Se le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione temporanea iniziale persistono alla scadenza del periodo di sei mesi, la parte interessata può decidere di rinnovare la sospensione temporanea previa notifica all'altra parte. Qualsiasi sospensione di questo tipo è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio.

7. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui al presente articolo.

8. In deroga al paragrafo 5, se un importatore è in grado di dimostrare all'autorità doganale della parte importatrice che le merci in questione sono pienamente conformi alla legislazione doganale della parte importatrice, alle prescrizioni del presente accordo e a qualsiasi altra condizione relativa alla sospensione temporanea stabilita dalla parte importatrice conformemente al proprio diritto, la parte importatrice consente all'importatore di richiedere il trattamento preferenziale e di recuperare i dazi pagati in eccesso rispetto alle aliquote delle tariffe preferenziali applicabili al momento dell'importazione delle merci in questione.

ARTICOLO 2.19

Comitato per gli scambi di merci

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per gli scambi di merci svolge tra l'altro le funzioni seguenti:
 - a) promuove gli scambi di merci tra le parti, anche attraverso consultazioni sull'accelerazione della soppressione dei dazi a norma del presente accordo;
 - b) affronta tempestivamente gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti;

- c) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), svolge consultazioni e si adopera per risolvere qualsiasi questione relativa al presente capo, comprese eventuali divergenze tra le parti su questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato e nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi), o a una modifica della struttura dei codici del sistema armonizzato o delle nomenclature di ciascuna parte, al fine di garantire che gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) non siano alterati;
- d) monitora le statistiche e i tassi di utilizzo delle preferenze e può presentare i relativi dati al comitato per il commercio ai fini di uno scambio di opinioni; e
- e) collabora con qualsiasi comitato specializzato o altro organo istituito o investito dell'autorità di agire a norma del presente accordo su questioni che possono essere rilevanti per tale comitato specializzato o altro organo, a seconda dei casi.

ARTICOLO 2.20

Punti di contatto

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da uno spediteore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo a una spedizione dallo spediteore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- b) "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni del diritto di tale parte;
- c) "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

- d) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi ingredienti, materie prime, componenti o parti;
- e) "materiale non originario": un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
- f) "prodotto": il risultato della produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto; e
- g) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni generali per i prodotti originari

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente al presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo, i prodotti che:

- a) sono interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti);
- b) sono prodotti in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari; o

- c) sono prodotti in tale parte incorporando materiali non originari, purché i prodotti soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati materiali non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione in Nuova Zelanda o nell'Unione.

ARTICOLO 3.3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.
2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), per un materiale non originario ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all'allegato 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4) o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

ARTICOLO 3.4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte:
 - a) i minerali o altre sostanze presenti in natura estratti o prelevati dal suolo o dal fondo marino di una parte;
 - b) le piante o i vegetali coltivati o raccolti in una parte;
 - c) gli animali vivi nati e allevati in una parte;
 - d) i prodotti ottenuti da animali vivi allevati in una parte;
 - e) i prodotti ottenuti da animali macellati nati e allevati in una parte;

- f) i prodotti ottenuti dalla caccia o dalla pesca praticata in una parte, ma non oltre i limiti esterni delle acque territoriali della parte;
- g) i prodotti ottenuti dall'acquacoltura in una parte, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame o larve, con interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte conformemente al diritto internazionale;
- i) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) i prodotti prelevati o estratti da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo, al di fuori delle acque territoriali, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di detto fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
- k) i rifiuti o gli avanzi di operazioni di fabbricazione effettuate in una parte;
- l) i prodotti usati raccolti in una parte e idonei soltanto al recupero delle materie prime, comprese tali materie prime; e
- m) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. I termini "nave di una parte" e "nave officina di una parte", di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si riferiscono esclusivamente a una nave e una nave officina che:

- a) è registrata in uno Stato membro o in Nuova Zelanda;
- b) batte bandiera di uno Stato membro o della Nuova Zelanda; e
- c) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) è per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o della Nuova Zelanda; o
 - ii) è di proprietà di una o più persone giuridiche, ciascuna delle quali:
 - A) ha la sede e il centro di attività principale in uno Stato membro o in Nuova Zelanda; e
 - B) è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici o persone di uno Stato membro o della Nuova Zelanda.

ARTICOLO 3.5

Tolleranze

1. Se i materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), il prodotto è considerato originario di una parte, purché:
 - a) per tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti in questione non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica di tali prodotti;
 - b) per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, si applichino le tolleranze di cui alle note 7 e 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto).
2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti). Se l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti), si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.6

Lavorazione o trasformazione insufficiente

1. In deroga all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in una parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:

- a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio¹;
- b) la scomposizione o la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio o la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso;

¹ Nel contesto della lettera a), operazioni di conservazione quali la refrigerazione, la congelazione o la ventilazione sono considerate insufficienti, mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura che sono intese a impartire al prodotto caratteristiche particolari o diverse non sono considerate insufficienti.

- g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sui suoi imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione del prodotto;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio del prodotto in parti; o

p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il SA.

2. Se una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare il carattere originario del prodotto.

ARTICOLO 3.9

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

1. I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme a tale prodotto, non sono presi in considerazione per determinare se i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo di fabbricazione o di trasformazione specifico di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o se il prodotto sia interamente ottenuto in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti).
2. Quando un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori nei quali il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme a tale prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

ARTICOLO 3.10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto sono contemplati se:
 - a) sono classificati, consegnati e fatturati insieme al prodotto; e

- b) per tipo, quantitativo e valore sono usuali per il prodotto in questione.
2. Nel determinare se un prodotto:
- a) sia interamente ottenuto in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti) o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di tale prodotto non sono presi in considerazione; e
 - b) sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo di tale prodotto come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

ARTICOLO 3.11

Assortimenti

Gli assortimenti, di cui alla regola generale 3, lettere a) e b), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti hanno il carattere originario. Un assortimento, quando è costituito da componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica di tale assortimento.

ARTICOLO 3.12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario degli elementi neutri seguenti:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti utilizzati per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, stampi e forme;
- d) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- e) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;
- f) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- g) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- h) catalizzatori e solventi; e

- i) altri materiali non incorporati e non destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.

ARTICOLO 3.13

Metodo di separazione contabile dei materiali fungibili e dei prodotti fungibili

1. Ai fini del presente articolo, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.
2. I materiali fungibili o i prodotti fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario.
3. In deroga al paragrafo 2, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati se è utilizzato un metodo di separazione contabile.
4. In deroga al paragrafo 2, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nei capitoli 10, 15, 27, 28 e 29 o nelle voci da 32.01 a 32.07 o da 39.01 a 39.14 del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte se è utilizzato un metodo di separazione contabile.

5. Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte in cui il metodo di separazione contabile è utilizzato.

6. Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati.

ARTICOLO 3.14

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, salvo qualora:

- a) sia lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non sia stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza nel paese terzo in cui è stato esportato o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.15

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, modificato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni della parte importatrice.
2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto originario in un paese terzo se detto prodotto originario non è immesso in consumo in tale paese terzo.
3. Fatta salva la sezione B (Procedure di origine) del presente capo, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo se le partite non sono immesse in consumo in tale paese terzo.
4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi prova correlata al prodotto stesso.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno degli elementi seguenti:
 - a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
 - b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.
3. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente al diritto della parte importatrice.

4. L'importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale.

ARTICOLO 3.17

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1. Se l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e il prodotto avrebbe potuto beneficiare del trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso.

2. La parte importatrice può esigere, come condizione per accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, che l'importatore presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e fornisca la base per la richiesta di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2. Tale richiesta è presentata entro tre anni a decorrere dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo eventualmente precisato nel diritto della parte importatrice.

ARTICOLO 3.18

Attestazione di origine

1. Un'attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese se del caso informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
2. L'attestazione di origine è rilasciata in una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-C (Testo dell'attestazione di origine) su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione¹. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.
3. Un'attestazione di origine è valida per un anno dalla data del rilascio.
4. Un'attestazione di origine si può applicare a:
 - a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

¹ Si precisa che, sebbene l'attestazione di origine debba essere rilasciata dall'esportatore e l'esportatore abbia la responsabilità di fornire dettagli sufficienti a identificare il prodotto originario, non vi è alcuna prescrizione relativa all'identità o al luogo di stabilimento della persona che presenta la fattura o qualsiasi altro documento se tale documento consente di identificare chiaramente l'esportatore.

b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

5. La parte importatrice, su richiesta dell'importatore e fatte salve eventuali prescrizioni stabilite dalla parte importatrice, consente l'utilizzo di un'unica attestazione di origine per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato quando sono importati con spedizioni scaglionate.

ARTICOLO 3.19

Errori materiali o discrepanze di scarsa importanza

L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine.

ARTICOLO 3.20

Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.21

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. Per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), o la richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione di cui all'articolo 3.17 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione) o per un periodo di tempo più lungo eventualmente precisato nel diritto della parte importatrice, l'importatore che presenta tale richiesta di trattamento tariffario preferenziale o tale richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:

- a) l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore, se la richiesta era basata su un'attestazione di origine; o
- b) tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario, se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore.

2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un periodo minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine o per un periodo di tempo più lungo stabilito nel diritto della parte esportatrice, una copia di tale attestazione e delle altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

3. L'esportatore, se non è il produttore dei prodotti e si è basato sulle informazioni ottenute da un fornitore in merito al carattere originario dei prodotti, è tenuto a conservare le informazioni date da tale fornitore.

4. Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

ARTICOLO 3.22

Deroga alle prescrizioni procedurali

1. In deroga agli articoli da 3.16 a 3.21, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale:
 - a) ai prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati; o
 - b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.
2. Il paragrafo 1 si applica solo ai prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione in dogana che attesta la conformità alle prescrizioni del presente capo e per i quali l'autorità doganale della parte importatrice non ha dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del paragrafo 1 i prodotti seguenti:
 - a) i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale, ad eccezione delle importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale;

- b) i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere le prescrizioni dell'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale);
- c) i prodotti per i quali il valore totale supera:
 - i) per l'Unione, 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. I tassi di cambio sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, salvo qualora un diverso tasso di cambio sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica alla Nuova Zelanda il pertinente tasso di cambio;
 - ii) per la Nuova Zelanda, 1 000 NZD sia nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni sia nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.

4. L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione in dogana di cui al paragrafo 2. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 3.21 (Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni) non si applicano all'importatore quando è applicato il presente articolo.

ARTICOLO 3.23

Verifica

1. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale. Tale verifica può essere effettuata mediante una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale) al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima o dopo lo svincolo dei prodotti.
2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo gli elementi seguenti:
 - a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), tale attestazione di origine;
 - b) se il criterio di origine è basato su:
 - i) il fatto che il prodotto sia "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;
 - ii) una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

- iii) un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale;
- iv) il peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale;
- v) uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo produttivo.

3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni considerate pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, l'importatore informa l'autorità doganale della parte importatrice che l'importatore non dispone dell'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a). In tal caso, l'importatore può comunicare all'autorità doganale che le informazioni richieste saranno fornite direttamente dall'esportatore.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare una richiesta di informazioni supplementari all'importatore se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. Durante la verifica la parte importatrice consente lo svincolo dei prodotti in questione. La parte importatrice può subordinare tale svincolo alla condizione che l'importatore fornisca una garanzia o applichi altre opportune misure precauzionali richieste dalle autorità doganali. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione e della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.24

Cooperazione amministrativa

1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.
2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine e dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro un periodo di due anni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), o la richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione di cui all'articolo 3.17 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione), paragrafo 2, se l'autorità doganale della parte importatrice ritiene di aver bisogno di informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.

3. La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2 comprende gli elementi seguenti:
 - a) l'attestazione di origine;
 - b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
 - c) il nome dell'esportatore;
 - d) l'oggetto e la portata della verifica; e
 - e) se del caso, qualsiasi documento pertinente.

4. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente al proprio diritto, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni seguenti:
 - a) i documenti richiesti, se disponibili;
 - b) un parere sul carattere originario del prodotto;

- c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo a conferma del carattere originario del prodotto;
- e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
- f) documenti giustificativi, ove opportuno.

6. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni elencate al paragrafo 5 senza il consenso dell'esportatore.

7. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto delle rispettive autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica. Per l'Unione, la Commissione europea è responsabile delle notifiche di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 3.25

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1. Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

- a) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni di cui all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 1:
 - i) l'importatore non ha risposto;
 - ii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, non è stata fornita un'attestazione di origine; o
 - iii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
- b) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari di cui all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 5:
 - i) l'importatore non ha risposto; o

- ii) le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
- c) entro 10 mesi dalla data di presentazione di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 2:
- i) l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o
 - ii) le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto.

2. L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi alle prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere sul carattere originario del prodotto di cui all'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 5, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale, e i relativi motivi, entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

4. Qualora sia stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 3, si svolgono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data di tale notifica. Il termine per le consultazioni può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. Le consultazioni si svolgono secondo la procedura stabilita dal comitato misto di cooperazione doganale, salvo diversa decisione delle autorità doganali delle parti.

5. Alla scadenza del termine per le consultazioni l'autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l'autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conferma, l'autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 6.

6. Entro due mesi dalla data della sua decisione definitiva in merito al carattere originario del prodotto, l'autorità doganale della parte importatrice notifica tale decisione definitiva all'autorità doganale della parte esportatrice che ha fornito un parere in merito al carattere originario del prodotto di cui all'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 5, lettera b).

ARTICOLO 3.26

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte o da una persona di tale parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice possono essere utilizzate solo ai fini del presente capo. Una parte può utilizzare le informazioni raccolte a norma del presente capo nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica all'altra parte o a una persona di tale parte che ha fornito le informazioni.
3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione dell'altra parte o di una persona di tale parte che ha fornito tali informazioni riservate. Se sono richieste informazioni riservate nell'ambito di procedimenti giudiziari non relativi all'origine e alle questioni doganali per conformarsi al diritto di una parte, e purché tale parte ne dia previa notifica all'altra parte o a una persona di tale parte che ha fornito le informazioni e dichiari l'obbligo giuridico alla base di tale utilizzo, non è necessaria l'autorizzazione dell'altra parte o di una persona di tale parte che ha fornito le informazioni riservate.

ARTICOLO 3.27

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte assicura l'effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti possano, conformemente al proprio diritto, applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal presente capo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3.28

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Nuova Zelanda importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione a norma del protocollo 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla dell'atto di adesione del 1985¹. La Nuova Zelanda applica alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti importati dall'Unione e originari dell'Unione.

3. Per determinare l'origine dei prodotti esportati dalla Nuova Zelanda a Ceuta e Melilla si applicano le regole di origine e le procedure di origine applicabili alla Nuova Zelanda a norma del presente capo. Per determinare l'origine dei prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Nuova Zelanda si applicano le regole di origine e le procedure di origine applicabili all'Unione a norma del presente capo.

4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

¹ GU UE L 302 del 15.11.1985, pag. 9.

ARTICOLO 3.29

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Il presente accordo può essere applicato ai prodotti conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di imposte e dazi all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale) all'autorità doganale della parte importatrice.

ARTICOLO 3.30

Comitato misto di cooperazione doganale

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale, istituito a norma dell'accordo di CCMAA, svolge le funzioni seguenti per quanto riguarda il presente capo:
 - a) vaglia possibili modifiche del presente capo, comprese quelle derivanti dalla revisione del sistema armonizzato;

- b) adotta, mediante decisioni, note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e
- c) adotta una decisione per stabilire la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.25 (Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 4.

CAPO 4

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le parti contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
- b) assicurare la trasparenza delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte relative alle prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;

- c) assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna parte, delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale relative alle prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
- d) promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna parte;
- e) sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
- f) rafforzare la cooperazione tra le parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione doganale e reciproca assistenza amministrativa

1. Le autorità competenti delle parti cooperano in materia doganale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1 (Obiettivi).
2. In aggiunta al CCMAA, le parti sviluppano una cooperazione che riguarda anche gli aspetti seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare negli ambiti seguenti:
 - i) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

- ii) agevolazione del transito e del trasbordo; e
 - iii) rapporti con la comunità imprenditoriale;
- b) il rafforzamento della loro cooperazione in materia doganale nelle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD;
 - c) l'impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD;
 - d) lo scambio, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione strutturata e regolare tra le autorità doganali delle parti, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell'efficacia dei controlli doganali, dell'individuazione delle merci ad alto rischio e dell'agevolazione degli scambi legittimi. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma delle disposizioni del CCMAA in materia di reciproca assistenza;
 - e) il rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori pratiche e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli; e
 - f) ove pertinente e opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi.

3. Fatte salve altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità doganali delle parti cooperano, anche tramite lo scambio di informazioni, e si prestano reciproca assistenza amministrativa nelle questioni contemplate dal presente capo conformemente alle disposizioni del CCMAA. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione delle informazioni di cui all'articolo 17 del CCMAA, *mutatis mutandis*, nonché alle prescrizioni in materia di riservatezza e vita privata eventualmente concordate dalle parti.

ARTICOLO 4.3

Disposizioni e procedure doganali

1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali siano basate:
 - a) sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia doganale e commerciale accettati da ciascuna parte, compresi gli elementi sostanziali della convenzione internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, quale modificata (convenzione riveduta di Kyoto), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale e il modello dei dati dell'OMD;
 - b) sulla protezione e sull'agevolazione degli scambi legittimi attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni applicabili previste dal suo diritto;

- c) su disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale che siano proporzionate e non discriminatorie, evitino oneri inutili per gli operatori economici, prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori che garantiscono livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicurino una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose; e
 - d) su norme che assicurino la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e che garantiscano che l'imposizione di tali sanzioni non determini indebiti ritardi nello svincolo delle merci.
2. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali sono inoltre applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.
3. Per migliorare i metodi di lavoro come pure per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte:
- a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e
 - b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle autorità doganali e da altre agenzie.

ARTICOLO 4.4

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:
 - a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e, nella misura del possibile, contestualmente all'arrivo delle merci;
 - b) prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci contestualmente all'arrivo;
 - c) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva dei dazi doganali, delle imposte, dei diritti e degli oneri applicabili, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e purché tutte le altre prescrizioni regolamentari siano state rispettate. Quale condizione per tale svincolo, ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria; e

- d) consentono lo svincolo delle merci al punto di arrivo, senza trasferimento temporaneo presso depositi o altre strutture, purché le merci siano in ogni caso idonee allo svincolo.
2. Ciascuna parte riduce al minimo, nella misura del possibile, la documentazione necessaria per lo svincolo delle merci.
3. Ciascuna parte si adopera per consentire lo svincolo rapido delle merci che necessitano di uno sdoganamento urgente, anche al di fuori del normale orario di lavoro delle autorità doganali e delle altre autorità competenti.
4. Ciascuna parte, nella misura del possibile, adotta o mantiene in vigore procedure doganali che prevedano lo svincolo rapido di determinate partite mantenendo nel contempo adeguati controlli doganali, anche consentendo la presentazione di un documento unico che contempri tutte le merci della spedizione, se possibile per via elettronica.

ARTICOLO 4.5

Merci deperibili

1. Ai fini del presente articolo, per "merci deperibili" si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di magazzinaggio adeguate.
2. Al fine di prevenire il deterioramento o la perdita evitabile di merci deperibili, ciascuna parte accorda una priorità adeguata alle merci deperibili al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.

3. Oltre a quanto disposto all'articolo 4.4 (Svincolo delle merci), paragrafo 1, lettera a), e su richiesta dell'operatore economico, ciascuna parte, ove possibile e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari:

- a) prevede lo sdoganamento di una partita di merci deperibili al di fuori del normale orario di lavoro delle autorità doganali e di altre autorità competenti; e
- b) consente lo spostamento e lo sdoganamento delle partite di merci deperibili nei locali dell'operatore economico.

ARTICOLO 4.6

Procedure doganali semplificate

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere:

- a) dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi; o
- b) dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate.

ARTICOLO 4.7

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.
2. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e le agenzie interessate nel proprio territorio al fine di agevolare il traffico in transito.
3. Purché tutte le prescrizioni regolamentari siano soddisfatte, ciascuna parte consente che le merci destinate all'importazione circolino sotto controllo doganale nel suo territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

ARTICOLO 4.8

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può anche selezionare le partite da sottoporre a tali controlli su base aleatoria nel quadro della propria gestione del rischio.
4. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

ARTICOLO 4.9

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.
2. Ciascuna parte seleziona le persone o le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.
3. Le informazioni ottenute negli audit successivi allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

4. Ove possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.

ARTICOLO 4.10

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un programma di partenariato per gli operatori che soddisfano criteri specificati (di seguito "operatori economici autorizzati").
2. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato sono pubblicati e riguardano la conformità ai requisiti specificati nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o procedurali delle parti. Tali criteri possono comprendere:
 - a) un'adeguata osservanza comprovata delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e di altre disposizioni legislative e regolamentari collegate;
 - b) un sistema di gestione delle registrazioni che consenta i necessari controlli interni;
 - c) la solvibilità finanziaria, compresa, ove opportuno, la fornitura di una cauzione o una garanzia sufficiente; e
 - d) la sicurezza della catena di approvvigionamento.

3. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle PMI.

4. Il programma di operatore economico autorizzato comprende vantaggi specifici per un operatore economico autorizzato, quali:

- a) un tasso di ispezioni fisiche ed esami ridotto, se del caso;
- b) un trattamento prioritario in caso sia selezionato per essere sottoposto a controllo;
- c) tempi di svincolo rapidi, se del caso;
- d) il pagamento dilazionato di dazi doganali, imposte, diritti e oneri;
- e) l'uso di garanzie globali o garanzie ridotte;
- f) una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; e
- g) lo sdoganamento delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, una parte può offrire i vantaggi di esempio elencati al paragrafo 4 mediante procedure doganali generalmente accessibili a tutti gli operatori, nel qual caso la parte non è tenuta a istituire un regime distinto per gli operatori economici autorizzati.

6. Le parti possono promuovere la cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o agenzie governative all'interno di una parte in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato. Tale cooperazione può essere realizzata tra l'altro allineando le prescrizioni, facilitando l'accesso ai vantaggi e riducendo al minimo le inutili duplicazioni.

ARTICOLO 4.11

Publicazione e disponibilità delle informazioni

1. Ciascuna parte pubblica tempestivamente, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile e per quanto possibile tramite internet, le disposizioni legislative e regolamentari e le procedure doganali riguardanti le prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci. Tali disposizioni e procedure includono:
 - a) le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;
 - b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione a esse;
 - c) i diritti e gli oneri imposti da o per agenzie governative sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione a essi;
 - d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

- e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
- f) le restrizioni o i divieti all'importazione, all'esportazione o al transito;
- g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
- h) le procedure di ricorso;
- i) gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
- j) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
- k) gli orari di servizio degli uffici doganali; e
- l) gli avvisi pertinenti di natura amministrativa.

2. Ciascuna parte si adopera per rendere pubbliche le nuove disposizioni legislative e regolamentari e procedure doganali riguardanti le prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci prima della loro applicazione, nonché le relative modifiche e interpretazioni.

3. Ciascuna parte, nella misura del possibile, prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure doganali, diritti o oneri modificati o nuovi.

4. Ciascuna parte mette a disposizione tramite internet e se del caso aggiorna:
- a) una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete da completare per l'importazione, l'esportazione e il transito;
 - b) i moduli e i documenti richiesti per l'importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l'esportazione dal territorio; e
 - c) i dati di contatto dei punti di informazione.
5. Ciascuna parte, in funzione delle risorse disponibili, istituisce o mantiene punti di informazione per rispondere entro un termine ragionevole alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni contemplate dal paragrafo 1. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni dell'altra parte.

ARTICOLO 4.12

Decisioni anticipate

1. L'autorità doganale di ciascuna parte emette decisioni anticipate nei confronti di un richiedente che stabiliscono il trattamento da accordare alle merci interessate, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali decisioni sono emesse tempestivamente per iscritto o in formato elettronico e contengono tutte le informazioni necessarie. Ciascuna parte provvede affinché una decisione anticipata possa essere emessa nei confronti di un richiedente dell'altra parte e affinché quest'ultimo la possa utilizzare nella prima parte.

2. Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda:
 - a) la classificazione tariffaria delle merci;
 - b) l'origine delle merci; e
 - c) il metodo o i criteri appropriati da utilizzare per determinare il valore in dogana in base a una particolare serie di fatti, se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, e la loro applicazione.

3. Le decisioni anticipate sono valide per un periodo di almeno tre anni dalla data della loro emissione o da un'altra data eventualmente precisata nella decisione. La parte emittente può modificare o revocare, invalidare o annullare una decisione anticipata se questa è basata su informazioni errate, incomplete, false o fuorvianti o su un errore amministrativo o in caso di modifica della legge, dei fatti sostanziali o delle circostanze su cui è basata la decisione.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata nella richiesta sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:
 - a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e

c) il periodo di validità della decisione anticipata.

6. Una parte, qualora modifichi, revochi, invalidi o annulli una decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

Una parte può modificare, revocare, invalidare o annullare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo qualora questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.

7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

8. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, a un riesame di una decisione anticipata o di una decisione di modificare, revocare o invalidare una decisione anticipata.

9. Ciascuna parte si adopera per rendere pubbliche le informazioni sulle decisioni anticipate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni personali e le informazioni commerciali riservate.

10. Ciascuna parte emette una decisione anticipata senza indugio e di norma entro 150 giorni dalla data del ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Tale periodo può essere prorogato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per garantire che le decisioni anticipate siano emesse in modo corretto e uniforme. In tal caso, la parte informa il richiedente in merito al motivo e alla durata della proroga.

ARTICOLO 4.13

Spedizionieri doganali

Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l'obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali. Ciascuna parte notifica e pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

ARTICOLO 4.14

Valutazione in dogana

1. Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci conformemente alla parte I dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, la parte I dell'accordo sulla valutazione in dogana è integrata nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 4.15

Attività di ispezione pre-imbarco

Una parte non impone l'obbligo di attività di ispezione pre-imbarco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

ARTICOLO 4.16

Ricorso e riesame

1. Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi persona nei confronti della quale adotta un provvedimento amministrativo di cui al paragrafo 1 o emette una pronuncia o una decisione di cui al paragrafo 1 abbia accesso a:
 - a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha adottato il provvedimento amministrativo o ha emesso la pronuncia o la decisione; o
 - b) un ricorso o un riesame giudiziario del provvedimento amministrativo, della pronuncia o della decisione.

3. Ciascuna parte provvede affinché, nei casi in cui la decisione sul ricorso amministrativo o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia emessa entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, il richiedente abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario o a ricorrere altrimenti a un'autorità giudiziaria conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano indicati per iscritto, anche in forma elettronica, i motivi della decisione amministrativa onde consentirgli di accedere alle procedure di ricorso o riesame se necessario.

ARTICOLO 4.17

Rapporti con la comunità imprenditoriale

1. Considerata la necessità di consultazioni tempestive e periodiche con i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, l'amministrazione doganale di ciascuna parte procede a consultazioni con la comunità imprenditoriale di tale parte.

2. Ciascuna parte garantisce, ove possibile, che le proprie prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure collegate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori pratiche accettate a livello internazionale e limitino il meno possibile gli scambi.

ARTICOLO 4.18

Comitato misto di cooperazione doganale

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale, per quanto riguarda i capi e le disposizioni che rientrano nell'ambito delle sue competenze a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 2, ad eccezione del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), svolge le funzioni seguenti:
 - a) individua gli aspetti da migliorare relativamente alla loro attuazione e al loro funzionamento;
e
 - b) ricerca modalità e metodi adeguati per giungere a soluzioni concordate in merito a qualsiasi questione che possa insorgere.
3. Il comitato misto di cooperazione doganale può adottare decisioni relative agli aspetti elencati all'articolo 4.2 (Cooperazione doganale e reciproca assistenza amministrativa), paragrafo 2, anche ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, lettere d) e f), di tale articolo, qualora lo ritenga necessario.

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5.1

Non applicazione delle regole di origine preferenziali

Ai fini della sezione B (Dazi antidumping e compensativi) del presente capo e della sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo, non si applicano le regole di origine preferenziali di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine).

ARTICOLO 5.2

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica alla sezione B (Dazi antidumping e compensativi) del presente capo e alla sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo.

SEZIONE B

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 5.3

Trasparenza

1. Le misure di difesa commerciale dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4, dell'accordo SCM, ciascuna parte provvede, il prima possibile dopo l'istituzione di misure provvisorie e prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare misure definitive. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita e di esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

ARTICOLO 5.4

Considerazione dell'interesse pubblico

1. Una parte può astenersi dall'applicare misure antidumping o compensative alle merci dell'altra parte se, sulla base delle informazioni messe a disposizione durante l'inchiesta in conformità delle prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, si può concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico.
2. Nel decidere in via definitiva in merito all'istituzione di dazi, ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tiene conto delle informazioni fornite dalle pertinenti parti interessate, che possono comprendere l'industria interna, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori.

ARTICOLO 5.5

Regola del dazio inferiore

Se una parte applica un dazio antidumping alle merci dell'altra parte, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping. Se un dazio il cui importo è inferiore al margine di dumping è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna, la parte adotta tale dazio inferiore conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 5.6

Trasparenza

1. Su richiesta dell'altra parte, la parte che avvia un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia globali o che intende applicare misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura di un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia globali o all'istituzione di misure di salvaguardia globali, comprese se del caso le risultanze provvisorie. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Ciascuna parte si adopera per istituire misure di salvaguardia globali che incidano il meno possibile sugli scambi tra le parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, se una parte ritiene che siano soddisfatte le prescrizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia globali definitive, la parte che intende applicare tali misure ne dà notifica all'altra parte e si adopera per offrire adeguate possibilità di consultazioni preliminari con tale parte, al fine di riesaminare le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e scambiare opinioni sulle misure di salvaguardia globali proposte prima dell'adozione di una decisione definitiva.

SEZIONE D

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 5.7

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "misura di salvaguardia bilaterale": una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 5.8 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale);
- b) "industria interna": in relazione a una merce importata, l'insieme dei produttori di merci simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, o dei produttori la cui produzione complessiva di merci simili o direttamente concorrenti costituisce una quota preponderante della produzione interna totale di tali merci;
- c) "grave deterioramento": gravi difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti;
- d) "grave pregiudizio": un danno generale significativo alla posizione di un'industria interna;

- e) "minaccia di grave deterioramento": un grave deterioramento che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità,;
- f) "minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità,; e
- g) "periodo di transizione": un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.8

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo, se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, una merce originaria di una parte è importata nel territorio dell'altra parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'altra parte, quest'ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale, durante il periodo di transizione e solo conformemente alle condizioni e secondo le procedure di cui alla presente sezione,.
2. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate a norma del paragrafo 1 possono consistere unicamente:
 - a) nella sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale per la merce in questione conformemente al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); o

- b) nell'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce in questione fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:
 - i) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore al primo giorno di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale; o
 - ii) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.9

Norme per le misure di salvaguardia bilaterali

1. Una misura di salvaguardia bilaterale non è applicata:
 - a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;
 - b) per un periodo superiore a due anni; e
 - c) oltre la scadenza del periodo di transizione.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere prorogato di un anno purché:
 - a) le autorità competenti incaricate dell'inchiesta della parte importatrice stabiliscano, in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali), che la misura di salvaguardia bilaterale continua a essere necessaria per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche; e
 - b) sia dimostrato che l'industria interna è in fase di adeguamento e, in totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, compresi il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non superi i tre anni.
3. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce in questione conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all'importazione di una merce di una parte che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla metà della durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale.
5. Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche a norma del presente accordo; e

- b) una misura di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5.10

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni comportano un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.
2. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni. Durante tale periodo la parte si conforma alle pertinenti norme procedurali di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali).
3. Il dazio doganale istituito a seguito della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è tempestivamente rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali) non risulta che l'aumento delle importazioni della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.

4. La durata di qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rientra nel periodo di cui all'articolo 5.9 (Norme per le misure di salvaguardia bilaterali), paragrafo 1, lettera b).
5. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria informa immediatamente l'altra parte al momento dell'applicazione di tale misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.
6. Su richiesta dell'altra parte, si svolgono consultazioni immediatamente dopo l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.

ARTICOLO 5.11

Regioni ultraperiferiche

1. Qualora un prodotto originario della Nuova Zelanda sia direttamente importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione¹ in quantità talmente elevate e a condizioni tali da provocare un grave deterioramento o minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate, l'Unione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione ultraperiferica o delle regioni interessate.

¹ Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le regioni ultraperiferiche dell'Unione sono la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, TFUE a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione modifichi il proprio status a norma della stessa procedura, l'articolo 5.11 (Regioni ultraperiferiche) cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa decisione del Consiglio europeo. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda qualsiasi modifica riguardante lo status dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione.

2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione del grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:
 - a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e
 - b) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l'effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la presente sezione si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

ARTICOLO 5.12

Compensazione e sospensione di concessioni

1. Entro 30 giorni dalla data di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la parte che applica tale misura offre la possibilità di avviare consultazioni con l'altra parte al fine di concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno delle consultazioni, la parte alla cui merce originaria si applica la misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli effetti degli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale.

3. L'obbligo di fornire una concessione di cui al paragrafo 1 e il diritto di sospendere tali concessioni a norma del paragrafo 2 si applicano solo finché è mantenuta in vigore la misura di salvaguardia bilaterale.

4. In deroga al paragrafo 3, il diritto di sospensione di cui a tale paragrafo non è esercitato per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata applicata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni e purché la misura di salvaguardia bilaterale sia in conformità del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 1

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 5.13

Diritto applicabile

La presente sottosezione si applica alle misure di salvaguardia bilaterali contemplate dalla sezione D (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo e applicate dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta di una parte. Nei casi non contemplati dalla presente sottosezione, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta applica le norme stabilite nella propria legislazione interna purché esse siano conformi alla presente sezione.

ARTICOLO 5.14

Procedure di inchiesta

1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalle sue autorità competenti incaricate dell'inchiesta conformemente all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Ai fini dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio o l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertarsi che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato all'aumento delle importazioni.
3. L'inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.

ARTICOLO 5.15

Notifica e consultazioni

1. Una parte notifica tempestivamente per iscritto all'altra parte:
 - a) l'apertura di un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia bilaterali a norma del presente capo;

- b) la determinazione che l'aumento delle importazioni comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica o delle regioni;
 - c) la decisione di applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria o di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale; o
 - d) la decisione di modificare una misura di salvaguardia bilaterale precedentemente adottata.
2. Una parte fornisce all'altra parte una copia della versione pubblica della denuncia e della relazione delle sue autorità competenti incaricate dell'inchiesta prescritta all'articolo 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3. Una parte, quando notifica all'altra parte la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 1, lettera c), include nella notifica tutte le informazioni pertinenti, quali:
- a) prove del fatto che, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, l'aumento delle importazioni della merce dell'altra parte comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;
 - b) una descrizione precisa della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale, compresa la sua voce o sottovoce nel SA, su cui si basa l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);

- c) una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale;
- d) la data di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, se del caso, il calendario per la progressiva liberalizzazione di tale misura; e
- e) nel caso di una proroga della misura di salvaguardia bilaterale, prove del fatto che l'industria interna interessata è in fase di adeguamento.

4. Su richiesta della parte la cui merce è soggetta a un procedimento di salvaguardia bilaterale a norma del presente capo, la parte che conduce tale procedimento offre un'adeguata possibilità di consultazioni con la parte richiedente prima dell'adozione di una decisione definitiva in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, al fine di riesaminare una notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi avviso pubblico o relazione emessi dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta in relazione al procedimento, scambiare opinioni sulla misura proposta e raggiungere un'intesa sulla compensazione di cui all'articolo 5.12 (Compensazione e sospensione di concessioni).

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi e disposizioni generali

1. Gli obiettivi del presente capo sono:
 - a) tutelare la salute delle persone, degli animali o delle piante nei rispettivi territori delle parti agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime;
 - b) garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;
 - c) agevolare l'attuazione dell'accordo SPS, delle norme internazionali e dei relativi testi, in particolare la regionalizzazione e l'equivalenza;
 - d) mantenere la cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione;
 - e) promuovere la trasparenza e la comprensione nell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte;

- f) rafforzare la cooperazione e riconoscere gli obiettivi comuni delle parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica; e
 - g) migliorare la comunicazione, la cooperazione e la risoluzione delle questioni sanitarie e fitosanitarie che possono incidere sugli scambi tra le parti.
2. Per quanto riguarda l'accordo SPS, le parti richiamano in particolare:
- a) il principio che le misure SPS di una parte sono basate su una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 5 e alle altre pertinenti disposizioni dell'accordo SPS; e
 - b) il concetto di misure SPS temporanee.

ARTICOLO 6.2

Ambito di applicazione

- 1. Le parti riaffermano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo sanitario.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente capo si applica:
 - a) alle misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono incidere sugli scambi tra le parti;
e

b) alla cooperazione in materia di resistenza antimicrobica.

3. Il presente capo non si applica alle misure di una parte o alle questioni contemplate dall'accordo sanitario.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;
- b) le definizioni adottate sotto l'egida della commissione del Codex alimentarius;
- c) le definizioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- d) le definizioni adottate sotto l'egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC");
- e) "autorità competente": un organismo governativo elencato nell'allegato 6-A (Autorità competenti), comprese le pertinenti organizzazioni nazionali per la protezione delle piante; e

- f) "controllo all'importazione": una valutazione che può comprendere ispezioni, esami, campionamenti, esami della documentazione, prove o procedure, anche di laboratorio, organolettiche o d'identità, effettuati alla frontiera di una parte importatrice dall'autorità competente della parte importatrice per stabilire se una partita è conforme alle prescrizioni SPS della parte importatrice.

ARTICOLO 6.4

Condizioni fitosanitarie specifiche

1. Conformemente alle norme applicabili concordate nell'ambito dell'IPPC, le parti scambiano informazioni sullo status relativo agli organismi nocivi nei rispettivi territori. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce la giustificazione della classificazione degli organismi nocivi e delle relative misure fitosanitarie.
2. Per quanto riguarda la classificazione degli organismi nocivi, ciascuna parte redige e aggiorna un elenco di organismi nocivi regolamentati che destano preoccupazioni fitosanitarie per i vegetali e i prodotti vegetali. Tale elenco comprende:
 - a) gli organismi nocivi da quarantena non presenti in alcuna parte del suo territorio;
 - b) gli organismi nocivi da quarantena presenti ma non ampiamente diffusi e sotto controllo ufficiale;
 - c) gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette; e
 - d) se del caso, gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

3. Ciascuna parte limita le proprie prescrizioni per l'importazione di vegetali o prodotti vegetali a quelle necessarie per attenuare i rischi di introduzione di organismi nocivi regolamentati. Non si applicano prescrizioni per l'importazione intese ad attenuare i rischi derivanti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, salvo qualora la destinazione dei vegetali o prodotti vegetali sia notoriamente all'interno di una zona protetta.

4. La parte importatrice non dovrebbe imporre l'obbligo di ispezione pre-esportazione a opera dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante della parte importatrice qualora l'ispezione dei vegetali o dei prodotti vegetali rientri nell'ambito di attività dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante della parte esportatrice.

ARTICOLO 6.5

Riconoscimento dell'indennità da organismi nocivi

Quando la regionalizzazione è definita relativamente a una zona indenne da organismi nocivi, un luogo o un impianto di produzione indenne da organismi nocivi o una zona protetta nel settore dei vegetali e dei prodotti vegetali:

- a) le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi e luoghi o impianti di produzione indenni da organismi nocivi come specificati nelle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ("ISPM") dell'IPPC;
- b) le parti accettano:
 - i) le zone indenni da organismi nocivi e i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi dell'altra parte; e

- ii) i controlli ufficiali dell'altra parte riguardanti l'istituzione e il mantenimento di zone indenni da organismi nocivi e luoghi o impianti di produzione indenni da organismi nocivi;
- c) la Nuova Zelanda riconosce il concetto di zona protetta all'interno del territorio dell'Unione come equivalente a una zona indenne da organismi nocivi quale specificata nella norma ISPM 4 ("Requirements for the establishment of pest free areas") dell'IPPC;
- d) la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, identifica le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi e le zone protette e, su richiesta della parte importatrice, fornisce una spiegazione completa e dati giustificativi secondo quanto previsto dalle pertinenti norme ISPM o come altrimenti ritenuto opportuno; e
- e) il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali) al fine di definire qualsiasi altra eventuale questione relativa alla regionalizzazione o di specificare opportune condizioni speciali basate sui rischi.

ARTICOLO 6.6

Equivalenza

1. Le parti riconoscono che il riconoscimento dell'equivalenza è uno strumento importante per agevolare gli scambi.

2. Nel determinare l'equivalenza di una specifica misura SPS, di un gruppo di misure SPS o su base sistemica, ciascuna parte tiene conto dei pertinenti orientamenti del comitato misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (di seguito "comitato SPS dell'OMC") e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire ulteriori orientamenti e procedure per determinare, riconoscere e mantenere l'equivalenza nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS).
3. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice illustra, entro un periodo di tempo ragionevole, l'obiettivo e la motivazione della sua misura SPS e identifica chiaramente il rischio che tale misura SPS intende affrontare.
4. La parte importatrice riconosce l'equivalenza di una misura SPS se la parte esportatrice dimostra oggettivamente che la sua misura SPS raggiunge il livello di protezione adeguato (di seguito "ALOP") della parte importatrice in relazione alla salute delle persone, degli animali o delle piante.
5. Se una valutazione dell'equivalenza non dà luogo a una determinazione dell'equivalenza a opera della parte importatrice, quest'ultima fornisce alla parte esportatrice la motivazione della sua decisione.
6. Fatto salvo l'articolo 6.8 (Certificazione), paragrafo 6, il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) al fine di:
 - a) stabilire i tipi di merci della parte esportatrice che la parte importatrice riconosce come oggetto di una misura SPS equivalente alla propria o stabilire i controlli ufficiali della parte esportatrice che la parte importatrice riconosce come equivalenti ai propri; e

- b) specificare eventuali opportune condizioni speciali basate sui rischi o eventuali status riconosciuti relativi a organismi nocivi o malattie.
7. Se una parte modifica una misura SPS in modo da non incidere, a suo avviso, su una determinazione dell'equivalenza specificata nel presente capo, la determinazione si applica alla versione più recente della pertinente disposizione legislativa o regolamentare che modifica tale misura SPS.
8. Una parte, se ritiene che una precedente determinazione dell'equivalenza subisca effetti, ne dà notifica all'altra parte.
9. Una parte importatrice, se modifica una misura SPS e ritiene che una determinazione dell'equivalenza specificata nel presente capo possa subire effetti:
- a) valuta obiettivamente se la precedente determinazione dell'equivalenza non sia più sufficiente a raggiungere il suo ALOP; e
 - b) si consulta con la parte esportatrice e successivamente decide se la determinazione dell'equivalenza può essere mantenuta con o senza condizioni speciali.

ARTICOLO 6.7

Condizioni commerciali e procedure di autorizzazione

1. La parte importatrice rende pubbliche le proprie prescrizioni fitosanitarie per l'importazione e le procedure utilizzate per stabilirle.

2. Se le parti individuano congiuntamente un determinato vegetale o prodotto vegetale come prioritario, la parte importatrice stabilisce prescrizioni specifiche per l'importazione di tale prodotto senza indebito ritardo, salvo in circostanze debitamente giustificate.
3. Se riceve una richiesta di importazione in relazione a un determinato vegetale o prodotto vegetale precedentemente autorizzato per l'importazione dalla parte esportatrice, la parte importatrice valuta il profilo di rischio e, se ritiene che esso coincida, completa la procedura di autorizzazione senza indebito ritardo, salvo in circostanze debitamente giustificate.
4. Ciascuna parte provvede affinché le procedure utilizzate per autorizzare le importazioni dall'altra parte siano avviate e completate senza indebito ritardo, compresi, se necessario, gli audit e le misure legislative o amministrative necessarie per completare la procedura di autorizzazione. Ciascuna parte evita in particolare richieste di informazioni inutili o indebitamente onerose e limita le richieste di informazioni allo stretto necessario tenendo conto delle informazioni di cui già dispone la parte importatrice, quali le informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e le relazioni di audit della parte esportatrice.
5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.5 (Riconoscimento dell'indennità da organismi nocivi), ciascuna parte applica le proprie condizioni fitosanitarie di importazione all'intero territorio dell'altra parte se in tale territorio prevale lo stesso status relativo agli organismi nocivi.
6. Fatto salvo l'articolo 6.10 (Misure di emergenza), ciascuna parte riconosce come equivalenti i controlli ufficiali che l'altra parte applica agli scambi, purché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i sistemi dei controlli ufficiali della parte esportatrice non subiscano modifiche significative tali da ridurre il livello di garanzia per la parte importatrice.

7. Fatto salvo l'articolo 6.10 (Misure di emergenza), la parte importatrice non può rifiutare o bloccare l'importazione di una merce della parte esportatrice per il solo motivo che la parte importatrice sta procedendo a un riesame delle sue misure SPS se la parte importatrice consentiva l'importazione di tale merce dall'altra parte al momento dell'avvio del riesame.
8. Le parti, senza ulteriori procedure di autorizzazione, accettano gli elenchi dell'altra parte degli stabilimenti soggetti alle misure SPS per gli scambi.
9. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte, su richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 8.

ARTICOLO 6.8

Certificazione

1. Per quanto riguarda la certificazione sanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali, le autorità competenti applicano i principi stabiliti nelle norme ISPM 7 ("Export Certification System") dell'IPPC e ISPM 12 ("Guidelines for Phytosanitary Certificates") dell'IPPC.
2. Ciascuna parte promuove l'attuazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.
3. Fatti salvi gli articoli 6.2 (Ambito di applicazione) e 6.10 (Misure di emergenza), non è prescritta la certificazione della sicurezza alimentare per gli alimenti trasformati contemplati dal presente capo, salvo qualora sia giustificata da un'analisi dei rischi.

4. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-E (Certificazione) al fine di specificare ulteriori orientamenti, procedure e prescrizioni in materia di certificazione.
5. Se la parte importatrice ha accettato una misura SPS della parte esportatrice relativa alle merci come equivalente alla propria, la parte esportatrice può includere nel certificato sanitario ufficiale il modello di attestato sanitario di cui all'allegato 6-E (Certificazione), sezione 1.
6. Se una parte importatrice ha stabilito, conformemente all'articolo 6.6 (Equivalenza), paragrafo 7 o 8, che l'equivalenza è mantenuta, il certificato sanitario per l'importazione di cui all'allegato 6-E (Certificazione) indica, ove possibile e se del caso, le leggi e regolamentari iniziali della parte importatrice sulla base dei quali è stata stabilita l'equivalenza.
7. Se una parte importatrice stabilisce che una condizione speciale inclusa nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) non è più necessaria, non sono più richieste garanzie relative a tale condizione speciale e il comitato per il commercio adotta una decisione volta a modificare di conseguenza l'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 6.9

Trasparenza, scambio di informazioni e consultazione tecnica

1. Ciascuna parte informa tempestivamente l'altra parte in merito a eventuali importanti:
 - a) dati di rilevanza epidemiologica che possono riguardare un prodotto oggetto di scambi tra le parti;

- b) questioni di sicurezza alimentare relative a un prodotto oggetto di scambi tra le parti; o
- c) informazioni di altro tipo pertinenti per l'adeguata attuazione del presente capo.

2. Se le informazioni elencate al paragrafo 1 sono state rese disponibili tramite una notifica all'OMC o all'organismo internazionale di normazione competente conformemente alle loro norme, o su un sito web accessibile al pubblico di una parte, l'obbligo di cui al paragrafo 1 si considera soddisfatto.

3. Se una delle parti nutre serie preoccupazioni in merito a un rischio sanitario o fitosanitario, su richiesta, si svolgono il più presto possibile e in ogni caso entro 14 giorni dalla data di presentazione della richiesta consultazioni tecniche relative a tale rischio sanitario o fitosanitario.

4. Una parte, se nutre gravi preoccupazioni in relazione a una misura SPS proposta o attuata dall'altra parte, può richiedere consultazioni tecniche con l'altra parte. La parte cui è rivolta la richiesta risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Per quanto riguarda i paragrafi 3 e 4, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per consentire alle parti di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile che gestisca efficacemente qualsiasi rischio sanitario o fitosanitario.

6. Le parti si adoperano per risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione del presente capo mediante consultazioni tecniche a norma del presente articolo ¹ prima di avviare la risoluzione delle controversie a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 6.10

Misure di emergenza

1. Se una parte adotta una misura di emergenza necessaria per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, l'autorità competente di tale parte ne dà notifica all'autorità competente dell'altra parte entro 24 ore. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, queste si svolgono entro 14 giorni dalla data della notifica riguardante la misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche.
2. La parte che applica la misura di emergenza tiene conto di tutte le informazioni fornite tempestivamente dalla parte esportatrice nell'adottare la propria decisione relativa a una partita che, al momento dell'adozione della misura SPS di emergenza, si trova in transito tra le parti.

¹ Si precisa che le consultazioni tecniche a norma del presente articolo non sostituiscono le consultazioni di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni), salvo diversa decisione delle parti.

3. Qualora una misura di emergenza provochi gravi perturbazioni o la sospensione degli scambi, la parte importatrice, non appena ciò sia materialmente possibile, revoca tale misura di emergenza o fornisce le pertinenti giustificazioni scientifiche e tecniche per il suo mantenimento.

ARTICOLO 6.11

Audit

1. Al fine di mantenere la fiducia nell'attuazione del presente capo, ciascuna parte ha il diritto di effettuare un audit sistemico della totalità o di parte del sistema di controllo dell'autorità competente dell'altra parte per verificare che funzioni come previsto.

2. Nell'effettuare un audit una parte tiene conto degli orientamenti pertinenti del comitato SPS dell'OMC e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.

3. Qualsiasi decisione o azione della parte che effettua l'audit in grado di incidere negativamente sugli scambi a seguito dell'audit tiene conto degli elementi seguenti, cui è proporzionata:

a) il rischio valutato, suffragato da prove e dati oggettivi e verificabili; e

b) la conoscenza, l'esperienza pertinente e la fiducia della parte che effettua l'audit nei confronti della parte sottoposta ad audit.

4. La parte che effettua l'audit fornisce alla parte sottoposta ad audit, su richiesta, prove e dati oggettivi.
5. La parte che effettua l'audit si fa carico delle proprie spese connesse agli audit.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso di un audit delle autorità competenti dell'altra parte, comprese procedure intese a eliminare qualsiasi informazione riservata da una relazione finale di audit che viene resa pubblica.
7. La parte che effettua l'audit tiene conto di eventuali osservazioni sulla relazione formulate dalla parte sottoposta ad audit e stabilisce se la relazione o parte di essa debba essere resa pubblica o resa disponibile in modo più limitato.
8. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica) al fine di stabilire o precisare orientamenti e procedure di audit.

ARTICOLO 6.12

Controlli all'importazione e oneri

1. La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all'importazione basati sui rischi sanitari o fitosanitari associati alle importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e con effetti minimi di perturbazione degli scambi.

2. Qualora i controlli all'importazione rivelino la non conformità alle pertinenti prescrizioni per l'importazione, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice sono in linea con le norme internazionali, si fondano su una valutazione dei rischi correlati e non sono più restrittivi per gli scambi di quanto sia necessario per raggiungere l'ALOP della parte importatrice.
3. Quando una non conformità costituisce un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, l'autorità competente della parte importatrice ne dà notifica all'autorità competente della parte esportatrice.
4. L'autorità competente della parte importatrice notifica all'importatore o al suo rappresentante le partite non conformi indicando il motivo della non conformità e offre all'importatore o al suo rappresentante un'opportunità di riesame della decisione. L'autorità competente della parte importatrice tiene conto di tutte le informazioni pertinenti presentate per contribuire a tale riesame.
5. Gli oneri eventualmente applicati alle procedure sui prodotti importati non sono più elevati rispetto agli oneri riscossi per controlli comparabili su prodotti interni simili e non superano il costo effettivo del servizio.
6. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-F (Controlli all'importazione e oneri) al fine di stabilire la frequenza e gli oneri per i controlli all'importazione di determinate merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 6.13

Solidità scientifica e trasparenza in specifiche procedure di autorizzazione¹

1. Le parti riconoscono che le procedure di autorizzazione devono essere basate su solidi dati scientifici e svolgersi in modo trasparente al fine di costruire e mantenere la fiducia dell'opinione pubblica. Le parti cooperano per aumentare la solidità e la trasparenza di tali procedure di autorizzazione.
2. Le parti riconoscono che le rispettive procedure di autorizzazione sono intese a fornire risultati comparabili e che è auspicabile una cooperazione in questo ambito.
3. Se una persona che ha la responsabilità di garantire che i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio siano rispettati dall'impresa sotto il suo controllo commissiona studi scientifici in un istituto scientifico² ubicato in una parte a sostegno di una domanda di autorizzazione nel contesto di determinate procedure di autorizzazione specifiche nell'altra parte, e se ciò è portato all'attenzione della parte in cui è ubicato l'istituto scientifico, entrambe le parti si adoperano per condividere tali informazioni con l'altra parte.

¹ Ai sensi del presente articolo, le "procedure di autorizzazione" riguardano tutte le autorizzazioni precedenti l'immissione in commercio nell'ambito della filiera alimentare, ossia quelle concernenti la coltivazione di organismi geneticamente modificati o alimenti e mangimi geneticamente modificati, gli additivi per mangimi, gli additivi, enzimi, aromi alimentari, gli aromatizzanti di affumicatura, i prodotti fitosanitari, i nuovi alimenti, i materiali a contatto con gli alimenti, le indicazioni sulla salute e l'aggiunta di vitamine e minerali e di altre sostanze agli alimenti.

² Ai fini del presente articolo, il termine "istituto scientifico" comprende gli istituti che effettuano studi scientifici dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio università, laboratori e strutture di prova o di ricerca.

4. Le parti possono inoltre scambiare informazioni sulle rispettive procedure di autorizzazione.
5. Una parte può chiedere di effettuare una missione conoscitiva a norma del presente articolo presso un istituto scientifico ubicato nell'altra parte per raccogliere informazioni relative all'applicazione delle norme pertinenti da parte dell'istituto scientifico quando effettua uno studio scientifico ai fini di determinate procedure di autorizzazione specifiche nella parte che richiede la missione conoscitiva.
6. Una parte, se intende effettuare una missione conoscitiva, ne dà notifica all'altra parte almeno 60 giorni prima della missione.
7. Se una parte intende effettuare una missione conoscitiva e l'istituto scientifico acconsente a tale missione, i funzionari dell'altra parte possono accompagnare i funzionari della parte che effettua la missione durante la missione conoscitiva.
8. La relazione finale dell'eventuale missione conoscitiva è messa a disposizione delle autorità competenti di entrambe le parti. Le sezioni pertinenti della relazione finale sono inoltre messe a disposizione dell'istituto scientifico visitato.
9. I costi della missione conoscitiva sono a carico della parte che richiede tale missione.
10. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire disposizioni di attuazione dettagliate ed eventuali orientamenti necessari in relazione ai paragrafi da 3 a 9.

ARTICOLO 6.14

Resistenza antimicrobica

1. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali.
2. Conformemente all'approccio "One Health", le parti cooperano e agevolano lo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda i regolamenti, gli orientamenti, i piani nazionali, le norme, le competenze e le esperienze nel campo della resistenza antimicrobica, e individuano punti di vista, interessi, priorità e politiche comuni in tale ambito.
3. Le parti riconoscono che:
 - a) le rispettive norme di regolamentazione e i rispettivi orientamenti e sistemi di sorveglianza in materia di antimicrobici assicurano controlli e risultati sanitari comparabili;
 - b) gli agenti antimicrobici critici per il trattamento e la salute delle persone e degli animali sono al centro delle rispettive strategie in materia di resistenza antimicrobica; e
 - c) entrambe le parti adottano iniziative, nell'ambito delle rispettive strategie e politiche, per promuovere l'eliminazione graduale dell'uso di agenti antibiotici, in particolare quelli di rilevanza medica, come promotori della crescita e per ridurre l'uso di agenti antimicrobici nella produzione animale.

4. Inoltre le parti:
- a) cooperano nei pertinenti consessi internazionali allo sviluppo di futuri codici, orientamenti, norme, raccomandazioni e iniziative;
 - b) cooperano in merito a piani d'azione internazionali, in particolare per quanto riguarda l'uso responsabile e prudente degli agenti antimicrobici al fine di combattere più efficacemente la resistenza antimicrobica; e
 - c) nell'ambito delle rispettive strategie e politiche, sostengono l'attuazione di piani d'azione e strategie internazionali concordati in materia di resistenza antimicrobica.
5. I regolamenti, gli orientamenti, i piani strategici, le norme e le altre iniziative in materia di resistenza antimicrobica non sono utilizzati per creare o attuare misure che incidono sugli scambi, salvo qualora tali misure siano coerenti con l'accordo SPS e le pertinenti disposizioni del presente capo.
6. Il comitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie può istituire un gruppo di lavoro tecnico sulla resistenza antimicrobica.

ARTICOLO 6.15

Frodi riguardanti le merci commercializzate

1. Le parti riconoscono che le attività fraudolente degli operatori commerciali impegnati negli scambi internazionali possono:
- a) incidere sulla salute delle persone, degli animali, delle piante e, di conseguenza, sull'ambiente;
- e

b) minare le pratiche commerciali leali e la fiducia dei consumatori.

2. Le parti scambiano informazioni pertinenti e cooperano per scoraggiare le pratiche che sono o sembrano essere non conformi alle rispettive misure SPS o che inducono in errore i consumatori e altri pertinenti portatori di interessi.

ARTICOLO 6.16

Attuazione e risorse

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.

ARTICOLO 6.17

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).

2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie svolge le funzioni seguenti:

a) costituisce uno spazio per lo scambio di informazioni sul sistema regolamentare di ciascuna parte, compresa la base scientifica e di valutazione dei rischi per le rispettive misure SPS;

- b) individua le opportunità di cooperazione, anche per quanto riguarda le iniziative di agevolazione degli scambi e gli ulteriori sforzi per eliminare gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti;
 - c) promuove la cooperazione nei consessi multilaterali, compresi il comitato SPS dell'OMC e gli organismi internazionali di normazione, se del caso;
 - d) istituisce gruppi di lavoro ad hoc;
 - e) costituisce uno spazio in cui le parti possono aggiornarsi a vicenda in una fase precoce sulle questioni regolamentari relative alle misure SPS;
 - f) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), costituisce uno spazio per risolvere questioni commerciali specifiche qualora le parti non siano state in grado di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile attraverso consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.9 (Trasparenza, scambio di informazioni e consultazione tecnica);
 - g) prende, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti; e
 - h) esamina qualsiasi altra questione connessa al presente capo.
3. Salvo diversa decisione delle parti, il comitato si riunisce e stabilisce il proprio programma di lavoro entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 7

SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

1. Riconoscendo l'importanza di rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti, le parti convengono di instaurare una stretta cooperazione per impegnarsi congiuntamente nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
2. Il presente capo si applica in aggiunta agli altri capi del presente accordo relativi ai sistemi alimentari o alla sostenibilità, in particolare i capi 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 9 (Ostacoli tecnici agli scambi) e 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) e fatti salvi detti capi.

ARTICOLO 7.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alla cooperazione tra le parti per migliorare la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari.
2. Il presente capo stabilisce disposizioni per la cooperazione in ambiti che permettono di realizzare sistemi alimentari più sostenibili. L'articolo 7.4 (Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari) contiene un elenco indicativo degli ambiti di cooperazione.
3. Le parti riconoscono che le priorità della cooperazione possono mutare nel tempo con l'evoluzione delle rispettive conoscenze e della conoscenza internazionale come pure del trattamento dei sistemi alimentari.

ARTICOLO 7.3

Definizione di sistema alimentare sostenibile

1. Le parti riconoscono che i sistemi alimentari sono eterogenei e legati al contesto e comprendono una serie di soggetti e le loro attività interconnesse in tutti gli ambiti del sistema alimentare, tra cui la produzione, la raccolta, la trasformazione, la fabbricazione, il trasporto, il magazzinaggio, la distribuzione, la vendita, il consumo e lo smaltimento dei prodotti alimentari.

2. Ai fini del presente capo, e riconoscendo che la definizione di sistema alimentare sostenibile può evolvere nel tempo, le parti ritengono che un sistema alimentare sostenibile sia un sistema alimentare che garantisce l'accesso ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti durante tutto l'anno in modo tale da non compromettere le basi economiche, sociali, culturali e ambientali della sicurezza alimentare e della nutrizione per le generazioni future.

ARTICOLO 7.4

Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione quale meccanismo per attuare il presente capo mentre rafforzano le loro relazioni commerciali e di investimento.
2. Tenendo conto delle rispettive priorità e circostanze, le parti cooperano per affrontare questioni di interesse comune connesse all'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può aver luogo sia a livello bilaterale sia nei consessi internazionali.
3. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze come pure la cooperazione in materia di ricerca e innovazione.
4. Le parti cooperano su temi quali:
 - a) metodi e pratiche di produzione alimentare volti a migliorare la sostenibilità, comprese tra l'altro l'agricoltura biologica e l'agricoltura rigenerativa;

- b) l'uso efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, compresa la riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi e dei fertilizzanti chimici, ove opportuno;
- c) l'impatto ambientale e climatico della produzione alimentare, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura, i pozzi di assorbimento del carbonio e la perdita di biodiversità;
- d) piani di emergenza per garantire la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento alimentare e degli scambi in tempi di crisi internazionale;
- e) trasformazione alimentare, trasporto, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio e servizi di ristorazione sostenibili;
- f) regimi alimentari sani, sostenibili e nutrienti;
- g) l'impronta di carbonio dei consumi;
- h) le perdite di cibo e lo spreco alimentare, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 12.3;
- i) la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente delle politiche e delle misure connesse al sistema alimentare; e
- j) la conoscenza, la partecipazione e la leadership indigena nei sistemi alimentari, in linea con le rispettive circostanze delle parti.

ARTICOLO 7.5

Disposizioni complementari

1. Le attività di cooperazione di cui al presente capo non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie di ciascuna parte, comprese le agenzie regionali delle parti.
2. Nel pieno rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:
 - a) modificare le proprie prescrizioni per l'importazione;
 - b) discostarsi dalle proprie procedure per l'elaborazione o l'adozione di misure di regolamentazione;
 - c) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di politica pubblica; o
 - d) adottare una particolare misura di regolamentazione.

ARTICOLO 7.6

Comitato sui sistemi alimentari sostenibili

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).

2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili svolge le funzioni seguenti:

- a) stabilisce le priorità per la cooperazione e i piani di lavoro per attuarle;
- b) promuove la cooperazione nei consessi multilaterali; e
- c) svolge qualsiasi altra funzione relativa all'attuazione o al funzionamento del presente capo.

3. Nel perseguimento degli obiettivi del presente capo e al fine di monitorare i risultati ottenuti con la sua attuazione, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili stabilisce ogni anno un piano di lavoro annuale comprendente azioni con obiettivi e tappe fondamentali per tali azioni.

4. Se del caso, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili può istituire gruppi di lavoro composti da rappresentanti a livello di esperti di ciascuna parte.

5. Il comitato sui sistemi alimentari sostenibili si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente secondo quanto convenuto dalle parti.

6. Il comitato sui sistemi alimentari sostenibili può stabilire norme volte ad attenuare potenziali conflitti di interessi per gli esperti che possono partecipare alle sue riunioni e a qualsiasi gruppo di lavoro che riferisca al comitato.

ARTICOLO 7.7

Punti di contatto

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 8

BENESSERE DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 8.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali d'allevamento al fine di agevolare gli scambi tra le parti.

ARTICOLO 8.2

Disposizioni generali e cooperazione

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti¹.
2. Le parti riconoscono che, sebbene le loro pratiche di allevamento siano sostanzialmente diverse, le rispettive norme in materia di benessere degli animali e i sistemi associati offrono risultati comparabili in materia di benessere degli animali.
3. Le parti si adoperano al meglio per cooperare nei consessi internazionali al fine di promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme in materia di benessere degli animali che siano fondate su dati scientifici. In particolare, le parti cooperano per rafforzare e ampliare l'ambito di applicazione delle norme in materia di benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, come pure la loro attuazione, con particolare attenzione per gli animali d'allevamento.
4. Le parti scambiano informazioni, competenze ed esperienze nel settore del benessere degli animali in relazione al trattamento degli animali nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento.
5. Le parti continuano a cooperare alla ricerca in materia di benessere degli animali per agevolare l'elaborazione di norme in materia di benessere degli animali che siano fondate su dati scientifici in relazione al trattamento degli animali nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento.

¹ Come definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia di benessere degli animali.

ARTICOLO 8.3

Gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali

Le parti istituiscono un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali. Il gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali riferisce al comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie e intraprende le attività da questo specificate.

CAPO 9

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 9.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi e rafforzare la cooperazione tra le parti nelle questioni contemplate dal presente capo.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le norme e le procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo degli organismi cui si applica il capo 14 (Appalti pubblici); o
 - b) alle misure SPS cui si applica il capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie).

ARTICOLO 9.3

Relazione con l'accordo TBT

1. Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. I termini usati nel presente capo, compresi gli allegati del presente capo, hanno lo stesso significato che nell'accordo TBT.

ARTICOLO 9.4

Regolamenti tecnici

1. In applicazione dell'articolo 22.8 (Valutazione d'impatto), ciascuna parte si adopera per effettuare una valutazione d'impatto dei regolamenti tecnici previsti che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure di regolamentazione quali definite all'articolo 22.2 (Definizioni), lettera b), e che possono avere un impatto significativo sugli scambi, conformemente alle proprie norme e procedure. Si precisa che il presente paragrafo si applica anche alle procedure di valutazione della conformità che fanno parte di tali regolamenti tecnici.

2. Se viene effettuata una valutazione d'impatto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte, in applicazione dell'articolo 22.8 (Valutazione d'impatto), paragrafo 2, lettera b), valuta le opzioni regolamentari o non regolamentari fattibili e appropriate per il regolamento tecnico da adottare che permettono di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT. Si precisa che tale obbligo di valutazione si applica anche alle procedure di valutazione della conformità che fanno parte di tali regolamenti tecnici.

3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina periodicamente i propri regolamenti tecnici. Nell'effettuare tale riesame ciascuna parte, tra l'altro, considera favorevolmente le possibilità di incrementare la convergenza con le pertinenti norme internazionali, tenendo conto di eventuali nuovi sviluppi per quanto riguarda le pertinenti norme internazionali e della persistenza o no delle circostanze che avevano dato luogo a divergenze rispetto alle pertinenti norme internazionali.

4. Fatto salvo il capo 22 (Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare), nell'elaborazione di regolamenti tecnici importanti che possono avere effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte, come previsto dalle proprie norme e procedure, consente a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.

ARTICOLO 9.5

Norme internazionali

1. Le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale ("IEC"), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla commissione del Codex alimentarius (Codex) sono considerate le pertinenti norme internazionali ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT purché siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Può essere considerata una pertinente norma internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT anche una norma elaborata da un'organizzazione internazionale diversa da quelle di cui al paragrafo 1, purché:

- a) sia stata elaborata da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:
 - i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale; o
 - ii) tra gli organismi governativi dei membri dell'OMC partecipanti; e
- b) sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, istituito dall'articolo 13 dell'accordo TBT, sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT.

3. Una parte, se non ha utilizzato le norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici e le relative procedure di valutazione della conformità, indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle pertinenti norme internazionali, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per il conseguimento dell'obiettivo perseguito e fornisce le prove su cui è basata tale valutazione, se disponibili.

ARTICOLO 9.6

Norme

1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, e in aggiunta all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, ciascuna parte invita gli organismi di normazione nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri a:
 - a) riesaminare le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli regolari, al fine tra l'altro di incrementare la convergenza di tali norme nazionali e regionali con le pertinenti norme internazionali;
 - b) cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e
 - c) promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
2. Le parti dovrebbero scambiare informazioni:
 - a) sul rispettivo uso delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e
 - b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base per le loro norme nazionali.

3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 9.8 (Trasparenza) del presente capo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT, nella misura consentita dal diritto d'autore applicabile.

ARTICOLO 9.7

Valutazione della conformità

1. Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

- a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;
- b) accetta, ove opportuno, l'uso di una dichiarazione di conformità del fornitore (di seguito "SDoC"); e
- c) su richiesta dell'altra parte, illustra la motivazione alla base della selezione di particolari procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

2. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tali meccanismi possono comprendere:

- a) la SDoC;

- b) il riconoscimento, a opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte;
- c) accordi volontari di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità ubicati nei territori delle parti;
- d) accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra parte;
- e) il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
e
- f) la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte dei pubblici poteri.

3. Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 4:

- a) privilegia il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
- b) utilizza le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità;
- c) ove possibile, ricorre ad accordi internazionali che coinvolgano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio attraverso i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori ("ILAC") e del Forum internazionale per l'accreditamento ("IAF");

- d) promuove il ricorso ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
- e) provvede affinché le sue norme e procedure non limitino inutilmente le possibilità di scelta degli operatori economici tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle sue autorità per un particolare prodotto o insieme di prodotti;
- f) provvede affinché le attività dei suoi organismi di accreditamento siano coerenti con le norme internazionali per l'accREDITamento e, a tale riguardo, affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accREDITamento e gli organismi di valutazione della conformità in relazione alle loro attività di conformità, anche in termini di personale;
- g) provvede affinché gli organismi di valutazione della conformità svolgano le loro attività in modo da evitare conflitti di interessi che incidano sull'esito della valutazione di conformità;
- h) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte. Nessuna disposizione della presente lettera può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato è tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate; e
- i) provvede affinché siano pubblicate online informazioni dettagliate, compreso l'ambito della designazione, relative agli organismi che sono stati designati per effettuare tale valutazione della conformità.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità governative della parte. Una parte, se prescrive che la valutazione della conformità sia effettuata da sue specifiche autorità governative:

- a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e
- b) provvede affinché le tariffe per la valutazione della conformità siano disponibili su richiesta, se non sono pubblicate.

5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nei settori elencati nell'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)) per i quali l'Unione accetta la SDoC, la Nuova Zelanda, se ritiene necessaria una valutazione della conformità non di prima parte come garanzia della conformità di un prodotto ai requisiti dei regolamenti tecnici della Nuova Zelanda, accetta:

- a) certificati e rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione e accreditati da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dell'ILAC o dell'IAF, o loro successori, o altrimenti riconosciuti a norma dei regolamenti tecnici della Nuova Zelanda; o
- b) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica e alla compatibilità elettromagnetica, certificati e rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione e che rientrano nel programma dell'organismo di certificazione (CB) nell'ambito del sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici della Commissione elettrotecnica internazionale (IECEE).

6. La SDoC è un attestato di conformità di prima parte rilasciato¹ dal fabbricante o da un'altra prima parte autorizzata sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi.

7. Le parti cooperano in materia di reciproco riconoscimento conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento in relazione alla valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda², concluso a Wellington il 25 giugno 1998. Le parti possono inoltre decidere, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale accordo, di ampliarne l'ambito di applicazione per quanto riguarda i prodotti, le prescrizioni regolamentari applicabili o gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.

ARTICOLO 9.8

Trasparenza

1. Salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, ciascuna parte consente all'altra parte di presentare osservazioni scritte sulle proposte notificate di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità per un periodo di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali regolamenti o procedure al registro centrale delle notifiche dell'OMC. Le parti considerano favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

¹ Conformemente ai regolamenti tecnici di ciascuna parte.

² GU UE L 229 del 17.8.1998, pag. 62.

2. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, ciascuna parte fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità nel formato di notifica dell'OMC.
3. Una parte, qualora riceva dall'altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:
 - a) su richiesta dall'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, ove possibile, in un momento in cui si può tenere conto di tali osservazioni; e
 - b) fornisce una risposta scritta in merito a questioni significative o sostanziali presentate nelle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.
4. Ciascuna parte rende pubbliche, preferibilmente mediante pubblicazione su un sito web, le proprie risposte in merito a questioni significative o sostanziali presentate nelle osservazioni ricevute da altri membri dell'OMC in merito alla notifica TBT di cui al paragrafo 1 della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità.
5. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o intende adottare.
6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati online e siano accessibili gratuitamente.

7. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC.
8. In relazione all'articolo 2, paragrafo 12, dell'accordo TBT, per "un certo lasso di tempo" si intende un periodo non inferiore a sei mesi, salvo quando tale periodo sarebbe inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
9. Una parte considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 1 a seguito della trasmissione al registro centrale delle notifiche dell'OMC, miranti a prorogare il periodo di tempo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, salvo quando tale proroga sarebbe inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 9.9

Marchatura ed etichettatura

1. Un regolamento tecnico di una parte può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di marchiatura o etichettatura. In questi casi a tali regolamenti tecnici si applicano i pertinenti principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT.
2. Una parte, se prescrive la marchiatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti:
 - a) nella misura del possibile, richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori;

- b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio legato ai prodotti o del rischio legato alle indicazioni riportate sulle marcature e sulle etichette per la salute o la vita delle persone, degli animali o delle piante, l'ambiente o la sicurezza nazionale;
- c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d) purché la marcatura e l'etichettatura di un prodotto siano conformi e non siano fuorvianti o contraddittorie né si prestino a confusione in relazione alle prescrizioni regolamentari della parte importatrice, consente¹ quanto segue:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte importatrice;
 - ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte importatrice;

¹ Si precisa che questa lettera si riferisce alla parte importatrice.

- e) accetta che l'etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nel territorio della parte importatrice, conformemente ai suoi regolamenti e alle sue procedure pertinenti, in alternativa all'etichettatura nella parte esportatrice, salvo qualora tale etichettatura sia necessaria alla luce degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; e
 - f) qualora ritenga che ciò non comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché prescrivere che sia fisicamente apposta sul prodotto.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica alla marcatura o all'etichettatura dei medicinali e dei dispositivi medici, quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

ARTICOLO 9.10

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

1. Ai fini del presente articolo, per "vigilanza del mercato" si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese quelle adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la sicurezza dei prodotti o la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.

3. Ciascuna parte assicura:

- a) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato in modo imparziale e indipendente dalle funzioni di valutazione della conformità onde evitare conflitti di interessi¹; e
- b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.

4. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;
- b) metodi di valutazione dei rischi e prove sui prodotti;
- c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

¹ Ciascuna parte provvede affinché siano messe in atto misure di salvaguardia per garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interessi qualora a un unico soggetto siano attribuite sia le funzioni di vigilanza del mercato sia le funzioni di valutazione della conformità.

- d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;
- e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
- f) attività di normazione; e
- g) scambio di funzionari.

5. L'Unione può fornire alla Nuova Zelanda informazioni selezionate provenienti dal suo sistema d'informazione rapida per i prodotti non alimentari pericolosi per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o dal sistema che lo sostituirà, e la Nuova Zelanda può fornire all'Unione informazioni selezionate sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo di cui alla pertinente legislazione della Nuova Zelanda. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

- a) scambio ad hoc, in casi debitamente giustificati; o
- b) scambio sistematico, sulla base di un accordo stabilito con decisione del comitato per il commercio a norma dell'allegato 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b), sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive).

¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU CE L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

6. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire, a norma dell'allegato 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)), un accordo sullo scambio regolare di informazioni, anche per via elettronica, sulle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, lettera b, del presente articolo.

7. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

8. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

9. Gli accordi di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6 precisano il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

10. Il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b), sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive) e 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)).

ARTICOLO 9.11

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate discussioni al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto e indica:
 - a) la misura in questione;
 - b) le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e
 - c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.
2. La richiesta è trasmessa dalla parte al coordinatore del capo TBT dell'altra parte designato a norma dell'articolo 9.14 (Coordinatore del capo TBT).
3. Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefono, la videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi la parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta.

4. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una richiesta scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.

5. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 9.12

Cooperazione

1. Le parti possono cooperare in particolari settori di interesse comune al fine di eliminare, ridurre o evitare la creazione di ostacoli tecnici agli scambi e di agevolare gli scambi tra le parti, anche attraverso soluzioni digitali.

2. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni su qualsiasi questione relativa all'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), compresa la sua attuazione.

ARTICOLO 9.13

Divieto di sperimentazione animale

1. Ciascuna parte continua a promuovere e sostenere attivamente la ricerca, lo sviluppo, la convalida e l'accettazione a livello normativo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

2. Ciascuna parte accetta, ai fini della valutazione della sicurezza dei prodotti che rientrano nella definizione di "prodotto cosmetico" nella sua giurisdizione, i risultati delle prove ottenuti con metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale.

3. Una parte non prescrive che un prodotto che rientra nella definizione di "prodotto cosmetico" nella sua giurisdizione sia sottoposto a prove sugli animali al fine di determinarne la sicurezza.

ARTICOLO 9.14

Coordinatore del capo TBT

1. Ciascuna parte designa un coordinatore del capo TBT e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

2. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'attuazione del presente capo e la cooperazione tra le parti per quanto riguarda tutte le questioni TBT. A tal fine e fatte salve le procedure interne di ciascuna parte, i coordinatori del capo TBT hanno in particolare le responsabilità seguenti:

a) monitorano l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo a un esame tempestivo di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità e procedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo;

- b) rafforzano la cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità;
 - c) organizzano le discussioni tecniche o le consultazioni di cui all'articolo 9.11 (Discussioni tecniche e consultazioni);
 - d) organizzano l'istituzione di gruppi di lavoro¹, se del caso; e
 - e) scambiano informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità.
3. I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro con qualsiasi metodo concordato che sia adeguato per l'esercizio delle loro responsabilità.

¹ Si precisa che l'istituzione di gruppi di lavoro in quanto tale può essere decisa solo dal comitato per il commercio a norma dell'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio), paragrafo 2, lettera a).

CAPO 10

SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.1

Obiettivi

1. Le parti, nel riaffermare il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi e degli investimenti.
2. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna parte di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori.

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra parte, né alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
2. Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo ¹.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei², ad eccezione dei servizi seguenti:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

¹ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

² Si precisa che il termine “servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei” comprende i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

- ii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
 - iii) servizi di assistenza a terra;
 - iv) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e
 - v) i seguenti servizi prestati mediante aeromobili con equipaggio il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri: lotta aerea contro gli incendi; addestramento al volo; irrorazione aerea; rilevamento aereo; fotogrammetria; fotografia aerea; servizi di escursionismo aereo¹; e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili;
- b) ai servizi audiovisivi; e
- c) al cabotaggio marittimo nazionale².

¹ Si precisa che il termine “servizi di escursionismo aereo” significa servizi prestati mediante aeromobili con equipaggio i cui utenti partecipano a operazioni aeree a fini sportivi o ricreativi, ad esempio voli in aeromobili ex militari o storici o riproduzioni di aeromobili, voli in mongolfiera o voli acrobatici.

² Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" ai sensi della legislazione nazionale pertinente, ai fini del presente capo il "cabotaggio marittimo nazionale" comprende:

- i) per l'Unione, il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro e un altro porto o luogo ubicato nel medesimo Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ("UNCLOS"), e il traffico proveniente da un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo;
- ii) per la Nuova Zelanda, il trasporto via mare di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in Nuova Zelanda e un altro porto o luogo ubicato in Nuova Zelanda e il traffico proveniente da un porto o un luogo ubicato in Nuova Zelanda e destinato allo stesso porto o luogo. Si precisa che i servizi di feederaggio, quali definiti all'articolo 10.70 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 2, lettera d), e il riposizionamento dei container vuoti che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso non sono considerati cabotaggio marittimo nazionale ai fini del presente capo.

ARTICOLO 10.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non è svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la manutenzione di linea;
- c) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- d) "impresa disciplinata": un'impresa ubicata nel territorio di una parte stabilita conformemente alla lettera g), direttamente o indirettamente, da un investitore dell'altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;

- e) "scambi transfrontalieri di servizi": la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
- f) "attività economica": un'attività di tipo industriale, commerciale, professionale o qualsiasi attività di tipo artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizi, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- g) "stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza in una parte al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;
- h) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza di compagnie aeree; assistenza amministrativa e supervisione; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; catering; assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I "servizi di assistenza a terra" non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

- i) "investitore di una parte": una persona fisica di una parte o una persona giuridica di una parte, compresa una parte, che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, conformemente alla lettera g), un'impresa nel territorio dell'altra parte;
- j) "persona giuridica di una parte"¹:
 - i) per l'Unione:
 - A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione, o di almeno uno degli Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale² nell'Unione; e
 - B) una compagnia di navigazione stabilita al di fuori dell'Unione ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;
 - ii) per la Nuova Zelanda:
 - A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto della Nuova Zelanda che esercita un'attività commerciale sostanziale in Nuova Zelanda; e

¹ Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

² L'Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- B) una compagnia di navigazione stabilita al di fuori della Nuova Zelanda ma sotto il controllo di persone fisiche della Nuova Zelanda, le cui navi sono immatricolate in Nuova Zelanda e battono bandiera della Nuova Zelanda;
- k) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;
- l) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- m) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; e
- n) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio.

SEZIONE B

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10.4

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sullo stabilimento o sull'esercizio di attività economiche da parte di:

- a) investitori dell'altra parte;
- b) imprese disciplinate; e
- c) ai fini dell'articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), qualsiasi impresa ubicata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

2. La presente sezione non si applica alle misure di una parte relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4.

3. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 10.5

Accesso al mercato

Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio a opera di un investitore dell'altra parte o di un'impresa disciplinata, che:

- a) impongono limitazioni¹:
 - i) al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

¹ La lettera a), punti i), ii) e iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

- iii) al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iv) alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o
 - v) al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può esercitare un'attività economica.

ARTICOLO 10.6

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese.

ARTICOLO 10.7

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.
2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o alle imprese disciplinate il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da accordi esistenti o futuri che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 dell'allegato sui servizi finanziari del GATS.
3. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali.
4. Si precisa che le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo non costituiscono in sé un trattamento di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo. Il mero recepimento di disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non costituisce in sé un trattamento di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10.8

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Le parti non impongono a un'impresa disciplinata di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

ARTICOLO 10.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, che richiedano di:
 - a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
 - b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
 - c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte fornite o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

- d) mettere in relazione in qualsiasi modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualsiasi modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;
- g) rifornire un determinato mercato regionale o il mercato mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall'impresa unicamente a partire dal territorio della parte;
- h) stabilire nel proprio territorio la sede centrale per una regione specifica o per il mercato mondiale;
- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di persone fisiche della parte;
- j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
- k) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione; o

l) per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza¹ in essere al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare, o per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio, qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una forma che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte², adottare:

- i) una determinata percentuale o un determinato importo di una royalty nell'ambito di un contratto di licenza; o
- ii) una determinata durata di un contratto di licenza.

2. Le parti si astengono dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio³ connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio al rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni seguenti:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

¹ Il termine "contratto di licenza" designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

² Si precisa che la lettera l) non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'impresa e la parte.

³ Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio non costituisce una prescrizione o un impegno ai fini del paragrafo 1.

- c) mettere in relazione in qualsiasi modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualsiasi modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettere f) e l), non si applica quando:

- a) la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una distorsione della concorrenza o porvi rimedio; o
- b) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS oppure adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o altre informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.

5. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
6. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica se la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare dal giudice quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d'autore della parte.
8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di una parte derivanti dall'accordo OMC.
9. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a impegni o prescrizioni diversi da quelli indicati in tali paragrafi¹.
10. Il presente articolo non si applica allo stabilimento o all'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.
11. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni relative ai prestatori di servizi finanziari, le parti negoziano discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni per quanto riguarda lo stabilimento o l'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.

¹ Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio se tale parte adotta o mantiene in vigore restrizioni o divieti relativi alla prestazione di tale servizio che sono coerenti con le sue riserve di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti) o 10-B (Misure future).

12. Entro 180 giorni dalla data in cui le parti hanno negoziato con esito positivo le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 11 del presente articolo, il comitato per il commercio modifica il paragrafo 1 del presente articolo mediante una decisione volta a integrare tali discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni nel presente articolo e può modificare, se del caso, le misure non conformi di ciascuna parte negli allegati 10-A (Misure esistenti) e 10-B (Misure future). Successivamente il presente articolo si applicherà allo stabilimento o all'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.

ARTICOLO 10.10

Misure non conformi

1. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) e 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per l'Unione:

A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per la Nuova Zelanda:

A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

B) di amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o

c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) o 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni).

2. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) e 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosectori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future), a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un investimento esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4. Gli articoli 10.6 (Trattamento nazionale) e 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle misure che costituiscono un'eccezione o una deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto agli articoli da 3 a 5 di tale accordo.

ARTICOLO 10.11

Prescrizioni in materia di informazione

In deroga agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale) e 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), una parte può imporre a un investitore dell'altra parte o alla sua impresa disciplinata di fornire informazioni relative a tale impresa disciplinata esclusivamente a fini informativi o statistici. La parte protegge tali informazioni, se riservate, da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'impresa disciplinata. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di divulgare o ottenere altrimenti informazioni in relazione all'applicazione equa del suo diritto in buona fede.

ARTICOLO 10.12

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici della presente sezione a un investitore dell'altra parte o a un'impresa disciplinata la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietano di effettuare operazioni con l'investitore o l'impresa disciplinata; o
- b) risulterebbero violate o eluse se a tale investitore o impresa disciplinata fossero accordati i benefici della presente sezione, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo dell'investitore o dell'impresa disciplinata.

SEZIONE C

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 10.13

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell'altra parte.

2. La presente sezione non si applica:
- a) alle misure di una parte relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4,; o
 - b) alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 10.14

Accesso al mercato

Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

- a) impongono limitazioni:
 - i) al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

- iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può prestare un servizio.

ARTICOLO 10.15

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un ufficio di rappresentanza o qualsiasi forma di impresa o di essere residenti nel suo territorio.

ARTICOLO 10.16

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi¹.

¹ Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

2. Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi o un trattamento formalmente diverso.

3. Il trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 10.17

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da accordi esistenti o futuri che prevedono il riconoscimento di qualifiche o licenze o di misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 dell'allegato sui servizi finanziari del GATS.

3. Si precisa che le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo non costituiscono in sé un trattamento di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 10.18

Misure non conformi

1. Gli articoli 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per l'Unione:

A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per la Nuova Zelanda:

A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

B) di amministrazione locale;

- b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o
- c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità di tale misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita).

2. Gli articoli 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 10.19

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici della presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietano di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi; o

- b) risulterebbero violate o eluse se a tale prestatore di servizi fossero accordati i benefici della presente sezione, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo di tale prestatore di servizi.

SEZIONE D

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 10.20

Ambito di applicazione e definizioni

1. Fatto salvo l'articolo 10.2 (Ambito di applicazione), paragrafi 1 e 2, della sezione A, la presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo nel suo territorio, per motivi professionali, di persone fisiche dell'altra parte che rientrano nell'ambito delle categorie seguenti: visitatori di breve durata per motivi professionali, visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e personale trasferito all'interno di una società.
2. Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di alterare o comunque condizionare l'esito di vertenze o negoziati sindacali o l'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze o negoziati.

3. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
- ii) “visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento”: una persona fisica che svolge funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:
 - ii) è responsabile della creazione o della liquidazione di un’impresa di detta persona giuridica nel territorio dell’altra parte;
 - ii) non offre o presta servizi né è impegnata in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento di tale impresa; e
 - iii) non riceve compensi da fonti ubicate nell’altra parte;
 - b) “prestatore di servizi contrattuali”: una persona fisica alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, non per il tramite di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, che non è stabilita nel territorio dell’altra parte e ha stipulato un contratto di servizi in buona fede¹ per la prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell’altra parte che richiede la presenza temporanea del suo dipendente, che:
 - i) ha offerto tali servizi in veste di dipendente della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale dipendente;

¹ Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

- ii) possiede, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale dipendente, il livello richiesto di esperienza professionale¹ nel settore di attività oggetto del contratto, un titolo di studio o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente² e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte; e
 - iii) non riceve compensi da fonti ubicate nell'altra parte;
- c) “professionista indipendente”: una persona fisica che presta un servizio ed è stabilita in qualità di lavoratore autonomo nel territorio di una parte e che:
- i) non è stabilita nel territorio dell'altra parte;
 - ii) ha stipulato, non per il tramite di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto di servizi in buona fede³ di durata non superiore a 12 mesi per la prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell'altra parte che richiede la presenza temporanea del professionista; e

¹ L'esperienza professionale richiesta da ciascuna parte è indicata nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti).

² Il livello del titolo di studio o una qualifica richiesti da ciascuna parte è indicato nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti). Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutare l'equivalenza di tale titolo di studio o qualifica con un titolo di studio universitario o una qualifica richiesti nel suo territorio.

³ Il contratto di servizi di cui alla lettera c), punto ii), è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

- iii) possiede, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto, un titolo di studio universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente¹ e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte;
- d) "personale trasferito all'interno di una società": la persona fisica che:
 - i) è stata alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne è stata socia per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona nell'altra parte²;
 - ii) al momento della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona risiede al di fuori del territorio dell'altra parte;
 - iii) è temporaneamente trasferita presso un'impresa della persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e appartiene al gruppo della persona giuridica di origine, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica; e
 - iv) appartiene a una delle categorie seguenti:
 - A) dirigenti; o

¹ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutare l'equivalenza del titolo di studio o della qualifica con un titolo di studio universitario o una qualifica richiesti nel suo territorio.

² Si precisa che i dirigenti o il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.

B) personale specializzato;

- e) "dirigente": una persona fisica che svolge funzioni superiori, prevalentemente responsabile della gestione dell'impresa, o di una sua parte sostanziale, nell'altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione di dirigenti di più alto livello o del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:
- i) la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;
 - ii) la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali. Non sono compresi i supervisori di prima linea, salvo qualora i dipendenti sottoposti a supervisione siano professionisti, né i dipendenti che svolgono principalmente compiti necessari per la prestazione del servizio o la gestione di un investimento; e
 - iii) il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; e
- f) "personale specializzato": persone fisiche in possesso di conoscenze specialistiche di livello avanzato, dal punto di vista delle competenze tecniche, essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa, che sono valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, in relazione a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale.

ARTICOLO 10.21

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali):
 - a) una parte autorizza:
 - i) l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e del personale trasferito all'interno di una società; e
 - ii) l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte;
 - b) una parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di verifiche della necessità economica – al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è consentito l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore può impiegare come personale trasferito all'interno di una società; e
 - c) ciascuna parte accorda ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e al personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte, per quanto riguarda le misure che incidono sulle loro attività commerciali durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche.

2. La durata ammissibile del soggiorno per i dirigenti e il personale specializzato è al massimo di tre anni.

3. La durata ammissibile del soggiorno per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento è al massimo di 90 giorni su un periodo di sei mesi per l'Unione e al massimo di 90 giorni su un periodo di 12 mesi per la Nuova Zelanda.

ARTICOLO 10.22

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), una parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), alle condizioni seguenti:

a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di merci o prestazione di servizi al pubblico in generale;

- b) i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono compensi da soggetti ubicati nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e
 - c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di un servizio nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali).
2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), una parte autorizza l'ingresso di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di una verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.
3. La durata ammissibile del soggiorno è al massimo di 90 giorni su un periodo di 12 mesi.

ARTICOLO 10.23

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Nei settori, nei sottosettori e nelle attività elencati nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate, ciascuna parte:
- a) autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio;

- b) non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di una verifica della necessità economica – al numero totale dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti dell'altra parte cui è consentito l'ingresso temporaneo; e
 - c) accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte, per quanto riguarda le misure che incidono sulla prestazione di servizi nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.
2. Si precisa che l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
3. La durata ammissibile del soggiorno è limitata a un periodo complessivo di 12 mesi o alla durata del contratto, se inferiore.

ARTICOLO 10.24

Misure non conformi

1. L'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), lettere b) e c), e l'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), lettere b) e c), non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti che incidono sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali e che sono mantenute in vigore a livello:

i) per l'Unione:

A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per la Nuova Zelanda:

A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

B) di amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o

c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità di tale misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), paragrafo 1, lettere b) e c), o all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), paragrafo 1, lettere b) e c).

2. L'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), paragrafo 1, lettere b) e c), o l'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali in relazione ai settori, ai sottosectori o alle attività indicati da tale parte nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 10.25

Trasparenza

1. Ciascuna parte rende pubbliche, se possibile, mediante pubblicazione su un sito web informazioni sulle sue misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 1.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni attinenti all'ingresso e al soggiorno temporaneo di persone fisiche, se esistono:
 - a) le condizioni di ingresso;

 - b) un elenco indicativo della documentazione che può essere necessaria per verificare il rispetto delle condizioni di ingresso;

 - c) i tempi indicativi del trattamento;

 - d) i diritti applicabili;

 - e) le procedure di ricorso; e

 - f) le pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

SEZIONE E

QUADRO REGOLAMENTARE

SOTTOSEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 10.26

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche¹ che incidono:
 - a) sugli scambi transfrontalieri di servizi;
 - b) sullo stabilimento o sull'esercizio; o
 - c) sulla prestazione di servizi mediante la presenza, nel territorio dell'altra parte, di una persona fisica di una parte che rientra nelle categorie di persone fisiche definite all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 3.

¹ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, la presente sottosezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi. Le “norme tecniche” non comprendono le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari.

2. La presente sottosezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche previste da una misura che non è conforme all'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale) ed è menzionata all'articolo 10.10 (Misure non conformi), paragrafo 1 o 2, o all'articolo 10.18 (Misure non conformi), paragrafo 1 o 2.

3. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche o alle norme tecniche; e
- b) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, e che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione.

ARTICOLO 10.27

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile di imporre a un richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.

ARTICOLO 10.28

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. Se è stabilito un calendario specifico per la presentazione delle domande di autorizzazione, la parte provvede affinché le autorità competenti concedano un periodo di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda.

ARTICOLO 10.29

Domande per via elettronica e accettazione delle copie

Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, assicura che le proprie autorità competenti:

- a) si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e
- b) accettino copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 10.30

Trattamento delle domande

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, assicura che le proprie autorità competenti:
 - a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
 - b) su istanza del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda;
 - c) nella misura del possibile, accertino senza indebito ritardo la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte;
 - d) se considerano la domanda completa ai fini del trattamento¹ a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, provvedano, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, affinché:
 - i) il trattamento della domanda sia completato; e

¹ Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico perché la domanda sia considerata completa ai fini del trattamento.

- ii) il richiedente sia informato della decisione relativa alla domanda¹, nella misura del possibile per iscritto²;
- e) se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, entro un periodo di tempo ragionevole a decorrere dalla data in cui la pertinente autorità competente ha stabilito che la domanda era incompleta, e nella misura del possibile:
- i) informino il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) su istanza del richiedente, indichino le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spieghino i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
 - iii) diano al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda³;

se quanto indicato ai punti da i) a iii) non è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e

¹ Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda.

² Si precisa che l'espressione "per iscritto" comprende il formato elettronico.

³ Tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

f) se respingono una domanda, comunichino al richiedente, di propria iniziativa o su istanza di quest'ultimo, i motivi del rigetto, i termini per ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, la procedura per ripresentare domanda. Il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena è stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.

3. Ciascuna parte assicura che le proprie autorità competenti provvedano affinché l'autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili.

ARTICOLO 10.31

Diritti

1. Per tutte le attività economiche contemplate dalla presente sottosezione diverse dai servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché i diritti di autorizzazione¹ applicati dalle sue autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti e non limitino in sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio di altre attività economiche.

¹ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo e non usino tali diritti come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

ARTICOLO 10.32

Valutazione delle qualifiche

Una parte, se impone una prova d'esame per l'autorizzazione, provvede affinché le sue autorità competenti mettano tale prova d'esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova. Nella misura del possibile, ciascuna parte vaglia la possibilità di accettare le richieste di sostenere la prova in formato elettronico e di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d'esame.

ARTICOLO 10.33

Obiettività, imparzialità e indipendenza

Una parte, se adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione, provvede affinché le sue autorità competenti trattino le domande e adottino e gestiscano le decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente da qualsiasi persona che eserciti l'attività economica per la quale è richiesta l'autorizzazione.

ARTICOLO 10.34

Publicazione e disponibilità delle informazioni

Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, pubblica tempestivamente¹ le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi, compresi coloro che intendono prestare un servizio, e le persone che esercitano o intendono esercitare l'attività economica per cui è richiesta la licenza o l'autorizzazione possano rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale licenza o autorizzazione. Tali informazioni comprendono gli elementi seguenti, se esistono:

- a) le prescrizioni e le procedure;
- b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;
- c) i diritti di autorizzazione;
- d) le norme tecniche applicabili;
- e) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- f) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;

¹ Ai fini della presente sottosezione, per "pubblicare" si intende l'azione di inserire in una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti sono incoraggiate a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un unico portale.

- g) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; e
- h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

ARTICOLO 10.35

Norme tecniche

Una parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia tutte le persone o gli enti incaricati dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti.

ARTICOLO 10.36

Elaborazione di misure

Una parte, se adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione, provvede affinché:

- a) tali misure si basino su criteri chiari, oggettivi e trasparenti¹;

¹ Tali criteri possono includere la competenza e la capacità di prestare un servizio o esercitare qualsiasi altra attività economica, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

- b) le procedure siano imparziali, facilmente accessibili a tutti i richiedenti e adeguate per consentire loro di dimostrare la propria conformità a eventuali prescrizioni; e
- c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

ARTICOLO 10.37

Limitazione del numero di licenze

Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, una parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisce totale imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela ambientale e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 10.38

Procedure di riesame per le decisioni amministrative

Una parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato dell'altra parte, il sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o l'esercizio, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'autorità cui spetta la decisione amministrativa in questione, la parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un riesame obiettivo e imparziale.

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 10.39

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Ai fini del presente articolo, per "qualifiche professionali" si intendono le qualifiche formali, l'esperienza professionale, l'iscrizione all'albo o altri attestati di competenza.

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche professionali necessarie nel territorio in cui è prestato il servizio per il settore di attività interessato.
3. Ove opportuno, le parti incoraggiano l'instaurazione di un dialogo tra i rispettivi esperti, autorità di regolamentazione e organismi di settore al fine di condividere le qualifiche professionali, le prescrizioni e le procedure per la registrazione e facilitarne la comprensione e al fine di cooperare per conseguire il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Le parti incoraggiano le autorità e gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione comune è accompagnata da prove atte a confermare:
 - a) il valore economico di uno strumento previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito "strumento di reciproco riconoscimento"); e
 - b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità dei criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'esercizio delle attività e della certificazione dei professionisti.

5. Una volta ricevuta una raccomandazione comune di cui al paragrafo 4, il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, ne esamina la coerenza con il presente capo entro un periodo di tempo ragionevole. A seguito di tale esame, il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, può sviluppare uno strumento di reciproco riconoscimento¹ e il comitato per il commercio può adottarlo mediante decisione come allegato del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 3

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 10.40

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consegna e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di consegna.

¹ Si precisa che tali strumenti di reciproco riconoscimento non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.

2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
- a) "servizi di consegna": i servizi postali, servizi di corriere, servizi di corriere espresso o di posta espressa, che comprendono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali;
 - b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;
 - c) "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso prestati tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS), che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale;
 - d) "licenza": un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione di una parte può esigere per un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali e di corriere;
 - e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;
 - f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma di una misura legislativa; e

- g) "servizio universale": l'offerta permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte, o in una suddivisione di una parte, a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.

ARTICOLO 10.41

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilire l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione di tale obbligo. Ciascuna parte gestisce l'obbligo di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che sono soggetti a tale obbligo di servizio universale.
2. Una parte, se impone che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale, non accorda a tali servizi di posta espressa un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi di corriere espresso internazionali.

ARTICOLO 10.42

Finanziamento del servizio universale

Una parte non impone diritti o altri oneri per la prestazione di un servizio di consegna che non sia un servizio di consegna universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale¹.

¹ Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o ai diritti amministrativi di applicazione generale.

ARTICOLO 10.43

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

- a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o da un monopolio postale per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di consegna non soggetto a un obbligo di servizio universale; o
- b) ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altre modalità e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 10.44

Licenze

1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubbliche:

- a) tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e

b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.

2. Ciascuna parte provvede affinché le procedure, gli obblighi e i requisiti relativi alle licenze siano trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.

3. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità competente, qualora respinga una domanda di licenza, informi il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente di cui possano avvalersi i richiedenti la cui domanda di licenza sia stata respinta. Tale organo può essere un tribunale.

ARTICOLO 10.45

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi prestatore di servizi di consegna. Una parte, se possiede o controlla un prestatore di servizi di consegna, provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2. Ciascuna parte provvede affinché l'organismo di regolamentazione operi in modo trasparente e tempestivo e disponga di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti assegnati e affinché le decisioni di tale organismo siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE 4

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 10.46

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare riguardante le reti e i servizi di telecomunicazione e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure che incidono:
 - a) sui servizi di radiodiffusione quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte; e
 - b) sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), un prestatore di servizi di radiodiffusione è considerato un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione e le reti di tale prestatore di servizi di radiodiffusione sono considerate reti pubbliche di telecomunicazione, se e in quanto tali reti pubbliche di telecomunicazione siano utilizzate anche per la prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

- a) autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo quanto previsto nel presente accordo; o
- b) istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale, né esigere che lo faccia un prestatore di servizi sotto la sua giurisdizione.

ARTICOLO 10.47

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o tale servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;
- b) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete di telecomunicazione o di un servizio di telecomunicazione pubblici che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

- ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- c) "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;
- d) "circuito affittato": servizi o infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;
- e) "fornitore principale": un fornitore di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;
- f) "elemento di rete": un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;
- g) "portabilità del numero": la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;

- h) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;
- i) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
- j) "abbonato": una persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi pubblici di telecomunicazione;
- k) "telecomunicazione": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;
- l) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;
- m) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione contemplati dalla presente sottosezione;
- n) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione;

- o) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una suddivisione di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e
- p) "utente": una persona che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.48

Approcci alla regolamentazione

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati concorrenziali in grado di offrire una vasta scelta nella prestazione di servizi di telecomunicazione e migliorare il benessere dei consumatori, nonché il fatto che la regolamentazione economica possa non essere necessaria in presenza di una situazione di concorrenza effettiva e sostenibile. Le parti riconoscono di conseguenza che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione differiscono in funzione del mercato, e che una parte può stabilire le modalità per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla presente sottosezione.
2. A tale proposito le parti riconoscono che ciascuna parte può:
 - a) ricorrere alla regolamentazione diretta in previsione di una questione che ritiene possa insorgere o per risolvere una questione che è già insorta sul mercato;
 - b) affidarsi al ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi o che presentano ostacoli ridotti all'ingresso, quali i servizi dei prestatori di servizi di telecomunicazione che non possiedono risorse di rete; o

- c) basarsi su norme relative alla struttura del mercato che limitino le attività di alcuni prestatori di servizi di telecomunicazione che possiedono infrastrutture di rete, ad esempio imponendo la prestazione di servizi all'ingrosso su base non discriminatoria o vietando la partecipazione a un mercato al dettaglio, al fine di garantire un comportamento sul mercato equivalente a quello dei partecipanti a un mercato concorrenziale.

3. Si precisa che la parte che si astenga dal ricorrere alla regolamentazione conformemente al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, rimane soggetta agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di regolamentare i servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.49

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:
 - a) è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;
 - b) segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;

- c) agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esecuzione dei compiti a essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 10.51 (Interconnessione), 10.52 (Accesso e uso), 10.53 (Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni), 10.55 (Interconnessione con i fornitori principali) e 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali);
- d) dispone di poteri sufficienti per svolgere i compiti di cui alla lettera c);
- e) ha il potere di garantire che i fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione le trasmettano tempestivamente, su richiesta, tutte le informazioni¹, anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere i compiti di cui alla lettera c); e
- f) esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo.

2. Ciascuna parte provvede affinché i compiti che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni deve svolgere siano resi pubblici in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare se tali compiti sono attribuiti a più di un organismo.

3. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

¹ Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni tratti le informazioni richieste conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

4. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall'autorità di regolamentazione e dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell'esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.

ARTICOLO 10.50

Autorizzazione a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione, rende pubblici i tipi di servizi di telecomunicazione soggetti ad autorizzazione, unitamente a tutti i criteri di autorizzazione, alle procedure applicabili e alle modalità e condizioni generalmente associate all'autorizzazione.

2. Ciascuna parte si adopera per autorizzare la fornitura di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione senza una procedura formale e consente al fornitore di iniziare a fornire le proprie reti di telecomunicazione o i propri servizi di telecomunicazione senza dover attendere la decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Una parte, se richiede una decisione di autorizzazione formale, indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di tale decisione e lo comunica in modo trasparente. La parte si adopera per assicurare che la decisione sia adottata entro il termine indicato.

3. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi criterio di autorizzazione o procedura applicabile, come pure qualsiasi obbligo o condizione imposti o associati a un'autorizzazione, siano obiettivi, trasparenti, non discriminatori, relativi al servizio prestato e non siano più onerosi di quanto necessario per il tipo di servizio prestato.

4. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In tali casi il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

5. Ciascuna parte provvede affinché i diritti amministrativi addebitati ai fornitori siano obiettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente sottosezione¹.

ARTICOLO 10.51

Interconnessione

1. Le parti riconoscono che l'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione in questione.

¹ I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

2. A tal fine ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.52

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché alle imprese disciplinate o ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti pubbliche di telecomunicazione o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie¹. Tale obbligo è attuato, tra l'altro, in linea con i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazione o servizio pubblici di telecomunicazione offerti all'interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e possano utilizzarli e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali imprese e fornitori siano autorizzati a:

- a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazione e che sono necessari per l'esecuzione delle loro attività;

¹ Ai fini del presente articolo, "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita, di cui agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.16 (Trattamento nazionale), e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita), come pure a modalità e condizioni non meno favorevoli di quelle accordate in situazioni analoghe ad altri utenti di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione simili.

- b) interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa disciplinata o di un altro prestatore di servizi; e
 - c) usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi pubblici di telecomunicazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle sue frontiere, anche per le loro comunicazioni intra-aziendali e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.
4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi o dell'esercizio di qualsiasi altra attività economica contemplata dal presente capo oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata.
5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
- a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili i servizi pubblici di telecomunicazione; o

- b) preservare l'integrità tecnica delle reti pubbliche di telecomunicazione o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.53

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dalla presente sottosezione, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.
2. Ciascuna parte provvede affinché una decisione della propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica, tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni commerciali, e affinché le parti interessate ricevano la motivazione completa su cui è basata la decisione e abbiano il diritto di ricorso di cui all'articolo 10.49 (Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni), paragrafo 4.
3. Ciascuna parte provvede affinché la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle parti interessate di adire un'autorità giudiziaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

ARTICOLO 10.54

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure adeguate che impediscono ai fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale di mettere in atto o mantenere in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali possono comprendere:

- a) le sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni rilevanti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 10.55

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L'interconnessione è fornita:
 - a) secondo modalità e a condizioni non discriminatorie, anche in relazione alle tariffe e alle norme e alle specifiche tecniche, comprese qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;
 - b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni, anche in relazione alle tariffe e alle norme e alle specifiche tecniche, comprese qualità e manutenzione, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per risorse o elementi di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
2. Ciascuna parte garantisce che le procedure applicabili per l'interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche.

3. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio rendano pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

ARTICOLO 10.56

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, per la prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 10.57

Risorse scarse

1. Ciascuna parte provvede affinché l'attribuzione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro delle frequenze radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate utilizzando procedure obiettive, tempestive, trasparenti non discriminatorie e che non costituiscono un disincentivo alle richieste di diritti d'uso di risorse scarse.

2. Ciascuna parte si adopera per tenere conto dell'interesse pubblico, compresa la promozione della concorrenza, e per fare ricorso ad approcci basati sul mercato, compresi meccanismi quali le aste, al momento dell'attribuzione e della concessione dei diritti d'uso dello spettro delle frequenze radio per i servizi pubblici di telecomunicazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite sia reso pubblico, ma senza l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.
4. Le misure di una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 10.5 (Accesso al mercato) e 10.14 (Accesso al mercato). Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, purché lo faccia in modo compatibile con il presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

ARTICOLO 10.58

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutro sotto il profilo della concorrenza e non più oneroso del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Una parte, se designa un prestatore del servizio universale, lo fa in modo efficiente, trasparente, non discriminatorio e aperto a tutti i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione.
4. Una parte, se decide di compensare un prestatore del servizio universale, provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

ARTICOLO 10.59

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione offrano la portabilità del numero secondo modalità e a condizioni ragionevoli.

ARTICOLO 10.60

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore che acquisisca informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di un accordo a norma dell'articolo 10.51 (Interconnessione), 10.52 (Accesso e uso), 10.55 (Interconnessione con i fornitori principali) o 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali) utilizzi tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservi in ogni momento gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate¹.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a tutelare la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi nell'uso di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, in modo non discriminatorio e senza limitare indebitamente la prestazione di servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.61

Connettività delle telecomunicazioni

Le parti riconoscono l'importanza della disponibilità e della diffusione di reti ad altissima capacità e di servizi di telecomunicazione di alta qualità, anche nelle zone rurali e remote, come mezzo per consentire alle persone e alle imprese di accedere ai vantaggi derivanti dagli scambi.

¹ Si precisa che una parte può adempiere tale obbligo consentendo l'applicazione di accordi di non divulgazione tra fornitori.

SOTTOSEZIONE 5

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 10.62

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari. La presente sottosezione non si applica agli aspetti non conformi delle misure adottate o mantenute in vigore conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi) o 10.18 (Misure non conformi).

2. Ai fini della presente sottosezione, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri definiti all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera a), si intendono:

- a) un'attività svolta da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;
- b) un'attività facente parte di un regime di sicurezza sociale obbligatorio o di un regime pensionistico pubblico; e
- c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

3. Se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c) del presente articolo, sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine servizio definito all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera m), comprende tali attività.

4. L'articolo 10.3 (Definizioni), lettera a), non si applica ai servizi finanziari contemplati dalla presente sottosezione.

ARTICOLO 10.63

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione, delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) e della sezione E (Quadro regolamentare), sottosezione 1 (Regolamentazione interna), del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione). I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita; e

- 2) ramo danni;

- B) riassicurazione e retrocessione;

- C) intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie; e

- D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 - A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

 - B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

 - C) leasing finanziario;

 - D) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

 - E) garanzie e impegni;

- F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- 1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, compresi contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, compresi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
 - 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- H) intermediazione nel mercato monetario;

- I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi alle attività elencate alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, esclusi i soggetti pubblici;
- c) "soggetto pubblico":
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, esclusi i soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

- ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
- d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte; e
- e) "organismo di autoregolamentazione": qualsiasi organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

ARTICOLO 10.64

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:
 - a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 10.65

Divulgazione delle informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 10.66

Norme internazionali

1. Ciascuna parte tiene in debita considerazione la necessità di garantire che le norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la vigilanza nel settore dei servizi finanziari e per la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali nel settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate nel proprio territorio. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare i principi fondamentali sulle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari, dalla Task Force "Azione finanziaria" e dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

2. Le parti si adoperano per cooperare e scambiare informazioni in merito all'elaborazione di norme internazionali.

ARTICOLO 10.67

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio di prestare nuovi servizi finanziari di cui consentirebbe la fornitura da parte dei propri prestatori di servizi finanziari conformemente al proprio diritto in situazioni analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda la modifica di una legge esistente o l'adozione di una nuova legge . Tale disposizione non si applica alle succursali dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabilite nel territorio di una parte.

2. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare la prestazione di tale servizio ad autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

ARTICOLO 10.68

Organismi di autoregolamentazione

Una parte, se impone l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte che intendano prestare servizi nel suo territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione in questione osservi gli obblighi di cui agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita).

ARTICOLO 10.69

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

SOTTOSEZIONE 6

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 10.70

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di trasporto marittimo internazionale. La presente sottosezione non si applica agli aspetti non conformi delle misure adottate o mantenute in vigore conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi) o 10.18 (Misure non conformi).

2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;

- b) "sdoganamento": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare;
- c) "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;
- d) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche o liquide, tra i porti ubicati nel territorio di una parte, purché tali carichi internazionali siano in corso di trasporto, ossia diretti verso una destinazione o provenienti da un porto di spedizione ubicati al di fuori del territorio di tale parte;
- e) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- f) "carico internazionale": le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo oppure tra porti di diversi Stati membri;
- g) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;

- h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:
- i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
- i) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; e
- j) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio o derizzaggio del carico; e

- iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

ARTICOLO 10.71

Obblighi

1. Ciascuna parte assicura l'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria:
 - a) accordando alle navi battenti bandiera dell'altra parte, o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro:
 - i) l'accesso ai porti;
 - ii) l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali;
 - iii) l'uso dei servizi ausiliari marittimi;
 - iv) i relativi diritti e oneri; e
 - v) le formalità doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico;

- b) consentendo lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli di quelle da essa accordate ai propri prestatori di servizi;
- c) mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio; rimorchio; rifornimento di generi alimentari; rifornimento di carburante e acqua; raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; servizi della capitaneria di porto; ausili alla navigazione; infrastrutture per riparazioni di emergenza; ancoraggio; servizi di ormeggio; e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità;
- d) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, se del caso previa autorizzazione dell'autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso tra porti della Nuova Zelanda o tra porti di uno Stato membro; e
- e) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti della Nuova Zelanda o tra porti di uno Stato membro, se del caso previa autorizzazione dell'autorità competente.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, lettere a) e b), le parti:

- a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, anche per quanto riguarda i trasporti di rinfuse secche o liquide e il traffico di linea;

- b) abrogano entro un termine ragionevole le clausole concernenti la ripartizione dei carichi di cui alla lettera a) esistenti in precedenti accordi; e
- c) si astengono dall'adottare o mantenere in vigore misure amministrative, tecniche o di altro tipo che potrebbero costituire una restrizione dissimulata, o avere effetti discriminatori arbitrari o ingiustificati in presenza di condizioni analoghe, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

CAPO 11

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI

ARTICOLO 11.1

Pagamenti e trasferimenti

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, i pagamenti o i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 11.2

Movimenti di capitali

Ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti).

ARTICOLO 11.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti e ai trasferimenti

1. Nessuna disposizione degli articoli 11.1 (Pagamenti e trasferimenti) e 11.2 (Movimenti di capitali) può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
 - a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
 - b) emissione, negoziazione o commercio di titoli, prodotti derivati come contratti a termine e opzioni o altri strumenti finanziari;
 - c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
 - d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

- e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti amministrativi o giudiziari; o
- f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Una parte si astiene dall'applicare le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 in modo arbitrario o discriminatorio o in modo tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

CAPO 12

COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.

2. Il presente capo non si applica:
- a) ai servizi audiovisivi;
 - b) alle informazioni detenute o trattate da una parte o per conto di una parte né alle misure relative a tali informazioni, comprese le misure connesse alla loro raccolta; e
 - c) alle misure adottate o mantenute in vigore dalla Nuova Zelanda che quest'ultima ritiene necessarie per tutelare o promuovere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori¹ in relazione alle questioni contemplate dal presente capo, compreso nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi per via elettronica. Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica all'interpretazione del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, compreso per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

1. Al presente capo si applicano le definizioni di cui al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.3 (Definizioni).

¹ Si precisa che i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori comprendono quelli relativi a mātauranga Māori.

2. Al presente capo si applica la definizione di "servizio pubblico di telecomunicazione" di cui all'articolo 10.47 (Definizioni), lettera i).

3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali;

 - b) "appalti digitali": appalti per via elettronica;

 - c) "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);

 - d) "autenticazione elettronica": un processo elettronico o atto di verifica per via elettronica che consente di confermare:
 - i) l'identificazione elettronica di una persona; o

 - ii) l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;

 - e) "fatturazione elettronica": la creazione, lo scambio e il trattamento automatizzati delle fatture tra fornitori e acquirenti con l'utilizzo di un formato digitale strutturato;

- f) "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di questi altri dati;
- g) "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, che:
 - i) possono essere utilizzati per identificare il firmatario in relazione agli altri dati in forma elettronica; e
 - ii) sono utilizzati da un firmatario per concordare gli altri dati in forma elettronica¹;
- h) "servizio di accesso a internet": un servizio pubblico di telecomunicazione che fornisce accesso a internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
- i) "dati personali": le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- j) "documento amministrativo commerciale": un modulo rilasciato o controllato da una parte che deve essere compilato da o per un importatore o un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci; e
- k) "utente": una persona che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

¹ Si precisa che nulla nella presente definizione osta a che una parte attribuisca maggiori effetti giuridici a una firma elettronica che soddisfa determinate prescrizioni, come l'indicazione che i dati non sono stati modificati o la verifica dell'identità del firmatario.

ARTICOLO 12.3

Diritto di adottare normative

Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna parte di adottare normative nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori.

SEZIONE B

FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 12.4

Flussi transfrontalieri di dati

1. Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell'economia digitale e riconoscono che ciascuna parte può disporre di proprie prescrizioni regolamentari al riguardo.

2. A tal fine una parte non limita i flussi transfrontalieri di dati tra le parti nel contesto di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo:

- a) imponendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione dei dati, anche imponendo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete certificati o approvati nel territorio della parte;
- b) imponendo la localizzazione dei dati nel suo territorio;
- c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; o
- d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio.

3. Si precisa che le parti convengono che nessuna disposizione del presente articolo impedisce loro di adottare o mantenere in vigore misure conformemente all'articolo 25.1 (Eccezioni generali) per conseguire gli obiettivi di politica pubblica ivi menzionati che, ai fini del presente articolo, sono interpretati, se del caso, in modo da tenere conto della natura evolutiva delle tecnologie digitali. La frase precedente non incide sull'applicazione di altre eccezioni al presente articolo previste dal presente accordo.

4. Le parti riesaminano periodicamente l'attuazione del presente articolo e ne valutano il funzionamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Una parte può inoltre proporre in qualsiasi momento all'altra parte di riesaminare il presente articolo. Tale proposta è considerata con la debita attenzione.

5. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 4 e a seguito della pubblicazione della relazione del Tribunale di Waitangi (Wai 2522) del 19 novembre 2021, la Nuova Zelanda:

- a) ribadisce la sua continua capacità di sostenere e promuovere gli interessi dei Māori a norma del presente accordo; e
- b) riafferma la sua intenzione di coinvolgere i Māori nel garantire che il riesame di cui al paragrafo 4 tenga conto della continua necessità che la Nuova Zelanda sostenga i Māori nell'esercizio dei loro diritti e interessi, come pure la sua intenzione di adempiere le responsabilità ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi e dai suoi principi.

ARTICOLO 12.5

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Ciascuna parte riconosce che la protezione dei dati personali e della vita privata è un diritto fondamentale e che standard elevati al riguardo contribuiscono a rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale.

2. Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore le misure che ritiene appropriate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, anche attraverso l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero di dati personali. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la protezione dei dati personali e della vita privata garantita dalle rispettive misure delle parti.

3. Ciascuna parte informa l'altra parte in merito alle misure di cui al paragrafo 2 che adotta o mantiene in vigore.
4. Ciascuna parte pubblica informazioni sulla protezione dei dati personali e della vita privata che fornisce agli utenti del commercio digitale, tra cui:
 - a) le modalità con cui le persone possono presentare ricorso in caso di violazione della protezione dei dati personali o della vita privata nel contesto del commercio digitale; e
 - b) orientamenti e altre informazioni sul rispetto, da parte delle imprese, delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 12.6

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1. Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.

2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché tali imposte, diritti o altri oneri siano imposti in modo compatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 12.7

Nessuna autorizzazione preventiva

1. Ciascuna parte si adopera per non imporre alcuna autorizzazione preventiva né altre prescrizioni di effetto equivalente per la prestazione di servizi per via elettronica.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati sia i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica sia le norme in materia di telecomunicazioni.

ARTICOLO 12.8

Stipula di contratti per via elettronica

Salvo altrimenti disposto a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte provvede affinché:

- a) i contratti possano essere stipulati per via elettronica;

- b) i contratti non siano privati di effetti giuridici, validità o applicabilità per il solo motivo di essere stati stipulati per via elettronica; e
- c) non siano posti in essere o mantenuti altri ostacoli all'uso di contratti elettronici.

ARTICOLO 12.9

Autenticazione elettronica

1. Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di un documento elettronico, una firma elettronica, un sigillo elettronico, o dei dati di autenticazione risultanti dall'autenticazione elettronica, per il solo motivo che sono in forma elettronica.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
 - a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione elettronica in questione; o
 - b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che l'uso dell'autenticazione elettronica nella transazione elettronica in questione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica:

- a) sia certificato da un'autorità accreditata conformemente al diritto di tale parte; o
- b) soddisfi determinati standard di prestazione, che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.

4. Nella misura prevista dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte applica i paragrafi da 1 a 3 ad altri processi elettronici o mezzi che agevolano o consentono le transazioni elettroniche, quali validazioni temporali elettroniche o servizi elettronici di recapito certificato.

ARTICOLO 12.10

Fatturazione elettronica

1. Le parti riconoscono l'importanza delle norme in materia di fatturazione elettronica quale elemento chiave dei sistemi di appalti digitali per sostenere l'interoperabilità e il commercio digitale, così come riconoscono che tali sistemi possono essere utilizzati anche per le transazioni elettroniche tra imprese e tra imprese e consumatori.

2. Ciascuna parte provvede affinché l'attuazione delle misure relative alla fatturazione elettronica nella propria giurisdizione sia concepita in modo da sostenere l'interoperabilità transfrontaliera. Nell'elaborare misure relative alla fatturazione elettronica, ciascuna parte tiene conto, se del caso, dei quadri, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali eventualmente esistenti.

3. Le parti si adoperano per condividere le migliori pratiche in materia di fatturazione elettronica e sistemi di appalti digitali.

ARTICOLO 12.11

Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice

1. Le parti riconoscono la crescente importanza sociale ed economica dell'uso delle tecnologie digitali, così come l'importanza dello sviluppo e dell'uso sicuri e responsabili delle tecnologie digitali, anche per quanto riguarda il codice sorgente dei software per rafforzare la fiducia del pubblico.
2. Una parte non richiede il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra parte, né l'accesso a tale codice, come condizione per l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, o di prodotti che lo contengono, nel suo territorio o a partire dal suo territorio¹.
3. Si precisa che il paragrafo 2:
 - a) non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente di un software, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato;
e

¹ Il presente articolo non osta a che una parte richieda che sia fornito l'accesso al software utilizzato per le infrastrutture critiche, nella misura necessaria a garantire il funzionamento efficace di queste ultime, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata.

- b) lascia impregiudicato il diritto degli organismi di regolamentazione o degli organi amministrativi, di contrasto o giudiziari di una parte di richiedere la modifica del codice sorgente di un software per conformarsi alle sue disposizioni legislative e regolamentari che non sono incompatibili con il presente accordo.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:
- a) il diritto delle autorità di regolamentazione, degli organi di contrasto o giudiziari o degli organismi di valutazione della conformità di una parte di accedere al codice sorgente di un software, prima o dopo l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso, a fini di indagine, ispezione, esame o esecuzione o per un procedimento giudiziario, allo scopo di determinare la conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari, comprese quelle relative alla non discriminazione e alla prevenzione dei pregiudizi, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;
 - b) le prescrizioni imposte da un'autorità garante della concorrenza o da un altro organismo competente di una parte al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;
 - c) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o
 - d) il diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 2, lettera a), a norma del quale l'articolo III dell'AAP è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 12.12

Fiducia dei consumatori online

1. Riconoscendo l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese misure che:
 - a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, comprese le pratiche commerciali idonee a indurre in errore;
 - b) impongono ai fornitori di merci e ai prestatori di servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche rispettando i diritti dei consumatori riguardo a merci e servizi non richiesti; e
 - c) concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.
2. Ciascuna parte garantisce ai consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito ai consumatori del commercio realizzato per via non elettronica a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue politiche.
3. Le parti riconoscono l'importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti, così come l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti al fine di proteggere i consumatori e di rafforzare la fiducia dei consumatori online.

4. Le parti riconoscono i vantaggi dei meccanismi volti a facilitare la risoluzione dei reclami relativi alle transazioni commerciali elettroniche transfrontaliere. A tal fine le parti esaminano le opzioni per rendere tali meccanismi disponibili per le transazioni commerciali elettroniche transfrontaliere tra loro.

ARTICOLO 12.13

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace degli utenti dalle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.
2. Ciascuna parte provvede affinché non siano inviate comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti che sono persone fisiche, salvo qualora essi abbiano espresso il loro consenso a ricevere comunicazioni di commercializzazione. Il consenso è definito conformemente al diritto della parte interessata.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna parte consente alle persone che, conformemente al diritto di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un utente nel contesto della fornitura di merci o della prestazione di servizi, di inviare a detto utente comunicazioni di commercializzazione diretta per proprie merci o propri servizi analoghi.
4. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti di chiederne la cessazione a titolo gratuito in qualsiasi momento.

5. Ciascuna parte fornisce agli utenti l'accesso a mezzi di ricorso contro i fornitori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 12.14

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni normative seguenti nel contesto del commercio digitale:

- a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
- b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
- c) la protezione dei consumatori online, compresi i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e il rafforzamento della fiducia dei consumatori;
- d) le sfide per le PMI in relazione all'uso del commercio elettronico;
- e) l'e-government; e
- f) altre questioni pertinenti per lo sviluppo del commercio digitale.

2. Si precisa che il presente articolo non si applica alle norme e alle garanzie di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali.
3. Le parti, ove opportuno, collaborano e partecipano attivamente nei consessi internazionali per promuovere lo sviluppo del commercio digitale.
4. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle questioni di cibersicurezza pertinenti per il commercio digitale.

ARTICOLO 12.15

Scambi di merci non cartacei

1. Al fine di creare un ambiente transfrontaliero privo di supporti cartacei per gli scambi di merci, le parti riconoscono l'importanza di eliminare i moduli e i documenti cartacei richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci. A tal fine le parti sono incoraggiate a eliminare i moduli e i documenti cartacei, ove opportuno, e a passare all'uso di moduli e documenti in formati basati sui dati.
2. Ciascuna parte si adopera per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti amministrativi commerciali che rilascia o controlla o che sono richiesti nel corso di normali operazioni commerciali. Ai fini del presente paragrafo il termine "formato elettronico" comprende i formati adatti all'interpretazione automatizzata e al trattamento elettronico senza intervento umano, nonché le immagini e i moduli digitalizzati.

3. Ciascuna parte si adopera per accettare le versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali come equivalente giuridico delle versioni cartacee dei documenti amministrativi commerciali.
4. Le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e nei consessi internazionali per migliorare l'accettazione delle versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali.
5. Nell'elaborare iniziative che prevedono il ricorso a scambi di merci non cartacei, ciascuna parte si adopera per tenere conto dei metodi concordati dalle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 12.16

Accesso aperto a internet

Le parti riconoscono i vantaggi derivanti dal fatto che gli utenti nei rispettivi territori, fatte salve le politiche e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte, possano:

- a) accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su internet, nonché distribuire e utilizzare tali servizi e applicazioni, fatta salva una gestione ragionevole della rete che non blocchi o rallenti il traffico per motivi commerciali;
- b) collegare dispositivi di loro scelta a internet, purché tali dispositivi non danneggino la rete; e

- c) avere accesso alle informazioni sulle pratiche di gestione della rete dei loro prestatori di servizi di accesso a internet.

CAPO 13

ENERGIA E MATERIE PRIME

ARTICOLO 13.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra le parti al fine di promuovere, sviluppare e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e la produzione sostenibile di materie prime, anche attraverso l'uso di tecnologie verdi.

ARTICOLO 13.2

Principi

1. Ciascuna parte conserva il diritto sovrano di determinare se all'interno del suo territorio, nelle sue acque arcipelagiche e territoriali, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale siano disponibili zone per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime.

2. Ciascuna parte mantiene il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure che sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime e compatibili con il presente accordo.

ARTICOLO 13.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale analogo con il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel suo territorio;
- b) "bilanciamento": azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i gestori della rete assicurano in modo continuo il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta;
- c) "prodotti energetici": le merci da cui è generata energia e che sono elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime)¹;
- d) "idrocarburi": le merci elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime);

¹ Si precisa che il termine "prodotti energetici" non comprende le merci agricole, i prodotti forestali o i prodotti della pesca diversi da biogas o biocarburanti.

- e) "materie prime": materiali utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali e che sono elencati con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime)¹;
- f) "energia elettrica rinnovabile": energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- g) "energia rinnovabile": energia prodotta da fonti solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, biologiche e oceaniche così come da altre fonti ambientali in cui la fonte di energia originaria è rinnovabile;
- h) "norma": norma quale definita nell'allegato 1 dell'accordo TBT; e
- i) "regolamento tecnico": regolamento tecnico quale definito nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 13.4

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare prodotti energetici o materie prime dall'altra parte o esportare prodotti energetici o materie prime verso l'altra parte².

¹ Si precisa che il termine "materie prime" non comprende le merci agricole, i prodotti forestali o i prodotti della pesca.

² Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato il capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) e non include un diritto derivante dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 13.5

Prezzi all'esportazione

Una parte non impone, mediante misure quali licenze o prescrizioni relative a un prezzo minimo, un prezzo più elevato per le sue esportazioni di prodotti energetici o di materie prime verso l'altra parte rispetto al prezzo praticato per tali prodotti energetici o materie prime quando sono destinati al mercato interno.

ARTICOLO 13.6

Prezzi sul mercato interno

Ciascuna parte si adopera per garantire che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale riflettano l'offerta e la domanda effettive. La parte che decide di regolamentare il prezzo della fornitura interna di prodotti energetici e materie prime (di seguito "prezzo regolamentato") può farlo solo per conseguire un obiettivo legittimo di politica pubblica e unicamente imponendo un prezzo regolamentato chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

ARTICOLO 13.7

Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime

1. La parte che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esplorazione o la produzione di energia elettrica, idrocarburi o materie prime:
 - a) rilascia tale autorizzazione conformemente alle condizioni e procedure di cui agli articoli 10.33 (Obiettività, imparzialità e indipendenza) e 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni); e
 - b) garantisce un processo trasparente per il rilascio delle autorizzazioni e pubblica almeno il tipo di autorizzazione e la zona o parte della zona interessata, in modo da consentire ai richiedenti potenzialmente interessati di presentare domande.

2. Una parte può rilasciare le autorizzazioni senza rispettare le condizioni e procedure di cui all'articolo 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni) e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:
 - a) la zona è stata oggetto di una precedente procedura conforme all'articolo 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni) e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;
 - b) la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione; o

c) l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.

3. Una parte può imporre a un soggetto cui è stata rilasciata un'autorizzazione il pagamento di un contributo finanziario o in natura¹. Il contributo finanziario o in natura è fissato in modo da non interferire con la gestione e il processo decisionale di tale soggetto.

4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano fornite le motivazioni del rigetto della sua domanda in modo da consentirgli di avvalersi di procedure di ricorso o riesame. Le procedure di ricorso o riesame sono rese pubbliche in anticipo.

ARTICOLO 13.8

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari impongano una valutazione dell'impatto ambientale per le attività connesse alla produzione di prodotti energetici o materie prime, qualora tali attività possano avere un impatto significativo sull'ambiente.

¹ Si precisa che i termini "contributo finanziario" e "contributo in natura" di cui al presente paragrafo non comprendono le garanzie o i pagamenti richiesti affinché un soggetto possa adempiere l'obbligo di finanziare e portare a termine la dismissione né le garanzie o i pagamenti richiesti per le attività successive alla dismissione.

2. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale di cui al paragrafo 1, ciascuna parte, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari:
- a) garantisce che tutte le persone interessate, comprese le organizzazioni non governative, dispongano tempestivamente di un'effettiva opportunità, come pure di un periodo di tempo adeguato, per partecipare alla valutazione dell'impatto ambientale così come di un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale;
 - b) tiene conto delle conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale riguardo agli effetti sull'ambiente prima di rilasciare l'autorizzazione;
 - c) rende pubbliche le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale; e
 - d) individua e valuta, se del caso, gli effetti significativi di un progetto:
 - i) sulla popolazione e sulla salute umana;
 - ii) sulla biodiversità;
 - iii) sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul clima; e
 - iv) sul patrimonio culturale e sul paesaggio, compresi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità pertinenti al progetto in questione.

ARTICOLO 13.9

Rischi e sicurezza delle operazioni in mare

1. Ciascuna parte provvede affinché le funzioni di regolamentazione relative alla sicurezza e alla tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano esercitate indipendentemente dalle funzioni di regolamentazione relative allo sviluppo economico e alla concessione di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ad esempio mantenendo soggetti giuridici distinti.
2. Ciascuna parte stabilisce, se del caso, le condizioni necessarie per la sicurezza dell'esplorazione e della produzione in mare di idrocarburi nel proprio territorio, al fine di proteggere l'ambiente marino e le comunità costiere dall'inquinamento. Tali condizioni si basano su elevati standard di sicurezza e di tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
3. Le parti cooperano, se del caso, per promuovere a livello internazionale elevati standard di sicurezza e tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi condividendo le informazioni e aumentando la trasparenza in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali.

ARTICOLO 13.10

Accesso alle infrastrutture energetiche per i produttori di energia elettrica rinnovabile

1. Fatto salvo l'articolo 13.7 (Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime), ciascuna parte provvede affinché i produttori di energia elettrica rinnovabile nel suo territorio ottengano l'accesso alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel suo territorio secondo modalità non discriminatorie, ragionevoli e corrispondenti ai costi entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta di accesso e a condizioni che consentano un uso affidabile di tali infrastrutture.
2. Ciascuna parte provvede affinché i proprietari o i gestori delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel suo territorio pubblichino le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 e adottino misure adeguate al fine di ridurre al minimo le limitazioni della produzione di energia elettrica rinnovabile.
3. Ciascuna parte garantisce l'esistenza di mercati del bilanciamento in cui i produttori di energia rinnovabile possano acquisire beni e servizi secondo modalità ragionevoli e non discriminatorie.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte di adottare o mantenere in vigore, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, deroghe al diritto di accesso alle proprie infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché tali deroghe siano necessarie per conseguire un obiettivo politico legittimo, come la necessità di mantenere la stabilità del sistema elettrico.

ARTICOLO 13.11

Organismo di regolamentazione

Ciascuna parte mantiene o istituisce un organismo di regolamentazione indipendente o un altro organismo indipendente che sia:

- a) giuridicamente distinto e funzionalmente separato dai seguenti soggetti, ai quali non deve rispondere del proprio operato:
 - i) altre autorità; o
 - ii) gestori o soggetti che forniscono le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica o vi hanno accesso; e
- b) incaricato di risolvere, entro un periodo di tempo ragionevole, le controversie relative alle modalità, alle condizioni e alle tariffe adeguate per l'accesso alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e per il loro utilizzo.

ARTICOLO 13.12

Cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

1. Conformemente agli articoli 9.5 (Norme internazionali) e 9.6 (Norme), le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori o gli organismi di normazione situati nei rispettivi territori nel settore dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile sostenibile, al fine di contribuire alla politica in materia di energia sostenibile e clima.
2. Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare le pertinenti iniziative di reciproco interesse relative alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità riguardanti l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile sostenibile.

ARTICOLO 13.13

Ricerca, sviluppo e innovazione

Le parti promuovono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime e cooperano, se del caso, anche al fine di:

- a) promuovere la diffusione di informazioni e migliori pratiche su politiche rispettose dell'ambiente ed economicamente efficienti in materia di prodotti energetici e materie prime, così come procedure e tecnologie efficaci sotto il profilo dei costi nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime, in modo compatibile con un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale; e

- b) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie, procedure e processi efficienti sotto il profilo energetico e rispettosi dell'ambiente nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime, atti a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente lungo le intere catene dei prodotti energetici e delle materie prime.

ARTICOLO 13.14

Cooperazione in materia di prodotti energetici e materie prime

Le parti cooperano, se del caso, nel settore dei prodotti energetici e delle materie prime al fine, tra l'altro, di:

- a) ridurre o eliminare le misure aventi effetti di distorsione degli scambi e degli investimenti nei paesi terzi che incidono sui prodotti energetici e sulle materie prime;
- b) coordinare le loro posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni relative agli scambi e agli investimenti connesse ai prodotti energetici e alle materie prime e promuovere programmi internazionali nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime;
- c) favorire lo scambio di dati di mercato nel settore:
 - i) dei prodotti energetici, comprese informazioni riguardanti l'organizzazione dei mercati dell'energia, la promozione delle nuove tecnologie energetiche e l'efficienza energetica;
 - e

- ii) delle materie prime;
- d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme internazionali, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile;
- e) promuovere i valori dell'approvvigionamento e dell'estrazione responsabili a livello mondiale e massimizzare il contributo dei rispettivi settori delle materie prime e delle relative catene del valore industriali al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- f) promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la formazione in ambiti pertinenti di interesse comune nel settore dei prodotti energetici e delle materie prime;
- g) favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sugli sviluppi delle politiche interne;
- h) promuovere l'uso efficiente delle risorse (ossia migliorare i processi produttivi così come la durabilità, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio, la facilità di riutilizzo e riciclaggio dei prodotti); e
- i) promuovere a livello internazionale elevati standard di sicurezza e tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e dell'estrazione mineraria, condividendo le informazioni e aumentando la trasparenza in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali.

CAPO 14

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 14.1

Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'AAP.
2. Le seguenti disposizioni dell'AAP sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, per essere applicate agli appalti disciplinati dall'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) del presente accordo:
 - a) articoli da I a IV e articoli da VI a XV, articolo XVI, paragrafi da 1 a 3, e articoli XVII e XVIII; e
 - b) appendici da II, a IV per quanto riguarda ciascuna parte.
3. In deroga all'articolo 1.5 (Relazione con altri accordi internazionali), paragrafo 5, se una delle disposizioni dell'AAP di cui al paragrafo 2, lettera a), è modificata, tali modifiche non sono automaticamente integrate nel presente capo, ma le parti si consultano al fine di modificare, se del caso, il presente capo.

4. Si precisa che i riferimenti agli "appalti disciplinati" contenuti nelle disposizioni integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, a norma del paragrafo 2 sono intesi come riferimenti agli appalti disciplinati dall'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici).

ARTICOLO 14.2

Disposizioni supplementari

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano oltre alle disposizioni di cui all'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP).

2. Per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi elettronici nella conduzione degli appalti e nella pubblicazione degli avvisi, tutti gli avvisi relativi ad appalti disciplinati ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4, compresi gli avvisi di gara d'appalto, gli avvisi per estratto, gli avvisi di appalti programmati e gli avvisi di aggiudicazione:

- a) sono accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet; e
- b) possono anche essere pubblicati su un mezzo cartaceo appropriato.

La documentazione di gara è messa a disposizione per via elettronica e, per la presentazione delle offerte, le parti utilizzano mezzi elettronici nella misura più ampia possibile.

3. Per quanto riguarda i sistemi di registrazione e le procedure di qualificazione, a norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'AAP, se una parte, compresi i suoi enti appaltanti, o qualsiasi altra autorità competente, mantiene un sistema di registrazione dei fornitori, tale parte provvede affinché le informazioni nel sistema di registrazione dei fornitori siano accessibili per via elettronica e i fornitori interessati possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. Un fornitore che soddisfa le condizioni per la registrazione è registrato entro un periodo di tempo ragionevole. Un fornitore che non soddisfa le condizioni per la registrazione ne è informato e riceve le motivazioni per iscritto entro un periodo di tempo ragionevole.

4. Per quanto riguarda le gare selettive a norma dell'articolo IX, paragrafo 5, dell'AAP, l'ente appaltante che bandisce una gara d'appalto selettiva non limita il numero di fornitori invitati a presentare un'offerta al fine di evitare una concorrenza effettiva.

5. Per quanto riguarda la considerazione degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro, una parte può:

a) consentire agli enti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro connessi all'oggetto dell'appalto, purché tali considerazioni siano:

i) non discriminatorie; e

- ii) indicate nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara;
 - b) adottare misure adeguate per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai propri obblighi e alle proprie norme in materia ambientale, sociale e del lavoro, come pure a quelli esistenti a livello internazionale, purché tali disposizioni legislative, regolamentari, obblighi e norme non siano discriminatorie.
6. Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione nello stabilire le condizioni di partecipazione, un ente appaltante di una parte può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto conformemente all'articolo VIII, paragrafo 2, lettera b), dell'AAP, ma non impone come condizione dell'appalto una precedente esperienza acquisita nel territorio della parte.

ARTICOLO 14.3

Scambio di statistiche

Ogni due anni ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte statistiche bilaterali sugli appalti pubblici, in funzione della loro disponibilità nei sistemi ufficiali online degli appalti di ciascuna parte.

ARTICOLO 14.4

Modifiche e rettifiche del campo di applicazione

1. Una parte può modificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) conformemente ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9 del presente articolo. Una parte può rettificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.
2. Una modifica o una rettifica degli allegati relativi a una parte dell'appendice I dell'AAP che entra in vigore a norma dell'articolo XIX dell'AAP entra automaticamente in vigore e diventa applicabile, ai fini del presente accordo, *mutatis mutandis*.
3. Una parte che intende modificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici):
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
 - b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere il campo di applicazione a un livello comparabile a quello esistente prima della modifica.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all'altra parte se la modifica interessa un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.

5. L'altra parte può presentare obiezioni a una modifica di cui al paragrafo 3 se ritiene che:
- a) l'adeguamento compensativo proposto a norma del paragrafo 3, lettera b), non sia idoneo a mantenere il campo di applicazione concordato a un livello comparabile; o
 - b) la modifica non interessi un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza come previsto al paragrafo 4.

L'altra parte presenta obiezioni per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a); in caso contrario si considera che abbia accettato l'adeguamento compensativo o la modifica, anche ai fini del capo 26 (Risoluzione delle controversie).

6. Le seguenti variazioni della rispettiva sezione di una parte dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) sono considerate una rettifica di natura puramente formale, purché tali modifiche non incidano sul campo di applicazione concordato di cui al presente capo:

- a) la variazione del nome di un ente;
- b) la fusione di due o più enti elencati in tale sezione; e
- c) la separazione di un ente elencato in tale sezione in due o più enti che sono aggiunti agli enti elencati nella medesima sezione.

7. Nel caso di proposte di rettifica di una parte nella rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici), la parte ne dà notifica all'altra parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previsto dall'AAP.

8. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una rettifica di natura puramente formale di cui al paragrafo 6 e descrive gli effetti della rettifica proposta sul campo di applicazione concordato di cui al presente accordo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

9. Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se non viene raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) può deferire la questione alla risoluzione delle controversie, conformemente al capo 26 (Risoluzione delle controversie). La modifica o la rettifica prevista della pertinente sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) ha effetto solo in caso di accordo fra le parti o sulla base di una decisione finale di un panel costituito dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

ARTICOLO 14.5

Negoziati successivi

Le parti avviano negoziati sull'accesso al mercato al fine di apportare miglioramenti al campo di applicazione di cui all'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici), sezione B (Elenco della Nuova Zelanda), sottosezioni 2 (Enti dell'amministrazione regionale e locale) e 3 (Altri enti), il prima possibile dopo che le autorità locali, gli enti dei servizi statali o del settore statale della Nuova Zelanda:

- a) sono contemplati dalla Nuova Zelanda in un altro accordo commerciale internazionale; o
- b) sono tenuti a seguire le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici¹ successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo².

¹ Le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici sono lo strumento principale della Nuova Zelanda per la regolamentazione degli appalti pubblici. Una direttiva estesa a tutta l'amministrazione (*Whole of Government Direction*) emanata il 22 aprile 2014 a norma della sezione 107 del *Crown Entities Act 2004* ha imposto a determinate classi di enti di seguire le norme in materia di appalti pubblici.

² Si precisa che la presente lettera non si applica qualora uno o più enti interessati fossero tenuti a seguire le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici alla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 15

POLITICA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLO 15.1

Principi della concorrenza

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 15.2

Neutralità sotto il profilo della concorrenza

Il presente capo si applica a tutte le imprese, pubbliche o private.

ARTICOLO 15.3

Attività economica

Il presente capo si applica alle imprese solo nella misura in cui esse svolgono un'attività economica. Ai fini del presente capo, il termine "attività economica" si riferisce all'offerta di merci o servizi su un mercato.

ARTICOLO 15.4

Quadro legislativo

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un diritto della concorrenza che:
 - a) si applica a tutte le imprese;
 - b) si applica in tutti i settori dell'economia¹; e

¹ Si precisa che a norma dell'articolo 42 TFUE le regole di concorrenza dell'Unione sono applicabili al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- c) affronta in modo efficace tutte le pratiche seguenti:
- i) gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e la cooperazione informale tra imprese che si sostituisce ai rischi della concorrenza, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) gli sfruttamenti abusivi di una posizione dominante da parte di una o più imprese; e
 - iii) le concentrazioni tra imprese che ostacolino in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2. Le parti provvedono affinché le imprese incaricate della gestione di compiti di interesse pubblico siano sottoposte alle regole del presente capo, nei limiti in cui l'applicazione di tali regole non osti, in linea di diritto o di fatto, all'adempimento degli specifici compiti di interesse pubblico affidati a tali imprese. I compiti di interesse pubblico affidati sono trasparenti e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione delle regole di cui al presente capo non va oltre quanto strettamente necessario per l'adempimento dei compiti affidati.

ARTICOLO 15.5

Attuazione

1. Ciascuna parte mantiene un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile per la piena applicazione e l'effettiva esecuzione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 15.4 (Quadro legislativo), paragrafo 1, e dotata dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.
2. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente, nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di essere sentite e il diritto al riesame giudiziario.
3. Ciascuna parte rende pubbliche le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza e gli eventuali orientamenti utilizzati per la loro applicazione, ad eccezione delle procedure operative interne.
4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza siano applicate in modo da non creare discriminazioni sulla base della nazionalità.
5. Ciascuna parte provvede affinché, prima dell'imposizione di una sanzione o di una misura correttiva nell'ambito di un procedimento esecutivo, al convenuto sia data la possibilità di essere sentito e di fornire prove a sua difesa. In particolare, ciascuna parte provvede affinché il convenuto abbia una ragionevole possibilità di esaminare e contestare le prove su cui si basa l'imposizione della sanzione o della misura correttiva.

6. Fatte salve le eventuali espunzioni necessarie per salvaguardare le informazioni riservate, ciascuna parte provvede affinché i motivi di qualsiasi sanzione o misura correttiva applicata per violazione del suo diritto della concorrenza siano messi a disposizione del convenuto in un procedimento esecutivo delle sue disposizioni legislative o regolamentari in materia di concorrenza.

7. Ciascuna parte provvede affinché i destinatari di una decisione che impone una sanzione o una misura correttiva per violazione del suo diritto della concorrenza abbiano la possibilità di chiedere il riesame giudiziario di tale decisione.

ARTICOLO 15.6

Diritto dei privati di agire in giudizio

1. Ai fini del presente articolo, per "diritto dei privati di agire in giudizio" si intende il diritto di una persona di presentare ricorso, anche chiedendo provvedimenti inibitori, rimedi pecuniari o di altro tipo, tramite un organo giurisdizionale o un altro tribunale indipendente per i danni alle sue attività o proprietà causati da una violazione del diritto della concorrenza di una parte, in modo autonomo o a seguito dell'accertamento di una violazione da parte dell'autorità o delle autorità garanti della concorrenza della parte.

2. Riconoscendo che il diritto dei privati di agire in giudizio rappresenta un importante complemento all'applicazione, ad opera delle autorità pubbliche, del diritto della concorrenza di una parte, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore disposizioni legislative o altre misure che prevedano il diritto autonomo dei privati di agire in giudizio.

ARTICOLO 15.7

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in materia di politica della concorrenza e di applicazione del diritto della concorrenza.
2. Per agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme di riservatezza previste dal diritto di ciascuna parte.
3. Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le loro attività di applicazione del diritto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti o casi connessi.

ARTICOLO 15.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 16

SOVVENZIONI

ARTICOLO 16.1

Principi

Le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono tuttavia che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati, di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e di danneggiare l'ambiente. In linea di principio, le sovvenzioni non dovrebbero essere concesse da una parte quando incidono negativamente, o possono incidere negativamente, sulla concorrenza o sugli scambi o quando danneggiano in modo significativo l'ambiente.

ARTICOLO 16.2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capo, per "sovvenzione" si intende:
 - a) una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione sia concessa a un'impresa che fornisce merci o servizi¹; e

¹ Il presente articolo non pregiudica l'esito di eventuali future discussioni in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dell'andamento di tali discussioni future in seno all'OMC, le parti possono modificare il presente accordo a tale riguardo.

b) una sovvenzione quale definita alla lettera a) del presente paragrafo che è specifica ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. Qualsiasi sovvenzione soggetta all'articolo 16.7 (Sovvenzioni vietate) è considerata specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.

2. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese nella misura in cui esse svolgono un'attività economica. Il presente capo si applica a tutte le imprese, pubbliche o private. Ai fini del presente capo, il termine "attività economica" si riferisce all'offerta di merci o servizi su un mercato.

3. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese incaricate di funzioni o compiti specifici di interesse pubblico, nei limiti in cui l'applicazione del presente capo non osti, in linea di diritto o di fatto, all'adempimento delle funzioni o dei compiti specifici di interesse pubblico affidati a queste imprese. Tali funzioni o compiti specifici di interesse pubblico sono affidati in anticipo in modo trasparente e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione del presente capo non va oltre quanto strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni o dei compiti di interesse pubblico affidati. Ai fini del presente paragrafo, la formulazione "funzioni o compiti specifici di interesse pubblico" comprende gli obblighi di servizio pubblico.

4. Gli articoli 16.6 (Consultazioni) e 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle amministrazioni regionali e locali di ciascuna parte. Nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente capo, ciascuna parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per garantire il rispetto del presente capo da parte delle proprie amministrazioni regionali e locali.

5. Gli articoli 16.6 (Consultazioni) e 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applicano al settore audiovisivo.

6. L'articolo 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applica alle sovvenzioni concesse per:

- a) risarcire i danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali di natura non economica, purché tali sovvenzioni siano temporanee; e
- b) rispondere a un'emergenza sanitaria o economica nazionale o mondiale, purché tali sovvenzioni siano temporanee, mirate e proporzionate, tenuto conto dei danni arrecati dall'emergenza o da essa derivanti.

ARTICOLO 16.3

Relazione con l'accordo OMC

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SCM, dall'accordo sull'agricoltura, dall'articolo XVI del GATT 1994 o dall'articolo XV del GATS.

ARTICOLO 16.4

Sovvenzioni alla pesca

Ciascuna parte si astiene dal concedere o dal mantenere sovvenzioni dannose alla pesca. A tal fine le parti cooperano per:

- a) conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 14.6;
- b) attuare l'accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca, concluso a Ginevra il 17 giugno 2022, che vieta, tra l'altro, le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN"); e
- c) proseguire i negoziati nel quadro dell'OMC per l'adozione di discipline globali relative al divieto di alcune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

ARTICOLO 16.5

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute nel proprio territorio, ciascuna parte rende trasparenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, le informazioni seguenti:

- a) la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

- b) la forma della sovvenzione;
 - c) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione; e
 - d) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.
2. Ciascuna parte rispetta gli obblighi di trasparenza di cui al paragrafo 1 mediante:
- a) notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM;
 - b) notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o
 - c) pubblicazione, ad opera della parte o per suo conto, su un sito web accessibile al pubblico.
3. In deroga agli obblighi di trasparenza di cui al paragrafo 1, una parte ("parte richiedente") può chiedere all'altra parte ("parte chiamata a rispondere") informazioni supplementari in merito a una sovvenzione concessa da quest'ultima, tra cui:
- a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
 - b) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione;
 - c) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione;
 - d) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

- e) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
- f) le misure adottate per limitare il potenziale effetto distorsivo sulla concorrenza, sugli scambi o sull'ambiente; e
- g) qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti negativi della sovvenzione.

4. La parte chiamata a rispondere fornisce alla parte richiedente le informazioni richieste a norma del paragrafo 3 per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La parte chiamata a rispondere, se non fornisce in toto o in parte le informazioni richieste dalla parte richiedente, spiega i motivi della mancata comunicazione di tali informazioni nella risposta scritta di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 16.6

Consultazioni

1. La parte richiedente, se in qualsiasi momento dopo aver presentato una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 16.5 (Trasparenza), paragrafo 3, ritiene che una sovvenzione concessa dalla parte chiamata a rispondere incida negativamente, o possa incidere negativamente, sui propri interessi, può esprimere la propria preoccupazione per iscritto alla parte chiamata a rispondere e chiedere consultazioni al riguardo. Le consultazioni tra le parti per discutere delle preoccupazioni espresse si tengono entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Se dopo le consultazioni di cui al paragrafo 1 la parte richiedente ritiene che la sovvenzione in questione incida negativamente, o possa incidere negativamente, sui propri interessi in modo sproporzionato:

- a) nel caso di sovvenzioni concesse a un'impresa che fornisce merci o servizi, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi della sovvenzione sugli interessi della parte richiedente; o
- b) nel caso di sovvenzioni concesse in relazione ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di tale accordo, la parte chiamata a rispondere esamina con la debita attenzione le preoccupazioni espresse dalla parte richiedente nel rispetto dell'articolo 16.3 (Relazione con l'accordo OMC).

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.

ARTICOLO 16.7

Sovvenzioni vietate

1. Sono vietate le seguenti sovvenzioni che producono o possono produrre un notevole effetto negativo sugli scambi tra le parti:
 - a) le sovvenzioni nell'ambito delle quali un governo garantisce i debiti o le passività di talune imprese senza alcuna limitazione dell'importo di tali debiti e passività o della durata della garanzia; e
 - b) le sovvenzioni a favore di un'impresa insolvente o di un'impresa la cui insolvenza è imminente nel breve e medio termine senza la sovvenzione, se:
 - i) non esiste un piano di ristrutturazione credibile, basato su ipotesi realistiche, finalizzato a permettere all'impresa di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine; o
 - ii) l'impresa, se diversa da una PMI, non contribuisce ai costi della ristrutturazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti durante il periodo necessario per preparare un piano di ristrutturazione. Tale sostegno temporaneo alla liquidità è limitato all'importo necessario per il semplice mantenimento in attività dell'impresa. Ai fini del presente paragrafo, la formulazione "sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti" comprende il sostegno alla solvibilità.

3. Le sovvenzioni concesse per garantire l'uscita ordinata di un'impresa dal mercato non sono vietate.

4. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi sono inferiori a 160 000 DSP per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

ARTICOLO 16.8

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico per il quale sono state concesse.

ARTICOLO 16.9

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica all'articolo 16.6 (Consultazioni).

CAPO 17

IMPRESE PUBBLICHE

ARTICOLO 17.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono un'attività commerciale che potrebbe incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti¹. Se tali imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati svolgono sia attività commerciali sia attività non commerciali, solo le loro attività commerciali sono contemplate dal presente capo.

2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo².

¹ Gli enti costituiti o regolamentati a norma dei *New Zealand Kiwifruit Export Regulations* 1999 o del *New Zealand Kiwifruit Industry Restructuring Act* 1999 sono esclusi dall'applicazione del presente capo, ad eccezione degli articoli 17.3 (Relazione con l'accordo OMC) e 17.7 (Scambio di informazioni). L'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) specifica l'applicazione dell'articolo 17.3 (Relazione con l'accordo OMC) ai fini del presente capo.

² Si ritiene che non rientrino nell'ambito di applicazione del presente capo:

- a) i consigli locali e gli enti di cui al capo 14 (Appalti pubblici) e al relativo allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici); e
- b) le imprese cui siano stati riconosciuti diritti e privilegi speciali, e i monopoli designati, designati dai consigli locali di cui alla lettera a).

3. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati se in uno dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato è stato inferiore a 100 milioni di DSP. Nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, tale soglia è di 200 milioni di DSP.

4. Il presente capo non si applica alle situazioni in cui imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopoli designati agiscano come enti appaltanti che svolgono procedure di appalto a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella produzione di beni o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale¹.

5. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) e l'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) non si applicano a un'attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri.

6. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica alla prestazione di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica in virtù di un mandato governativo, qualora tale prestazione di servizi finanziari:

a) sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi finanziari:

i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

¹ Questa disposizione lascia impregiudicati gli impegni assunti dalle parti nel capo 14 (Appalti pubblici), compreso in particolare il relativo allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici).

- ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
- b) sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi finanziari:
 - i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
- c) sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE definito all'articolo 17.2 (Definizioni), lettera b), purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.

7. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) conformemente all'articolo 10.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 3.

8. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica nella misura in cui un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato di una parte effettui acquisti o vendite di beni o servizi in virtù:

- a) di qualunque misura non conforme esistente, conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi), che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica secondo quanto indicato nel proprio rispettivo elenco di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti); o

- b) di qualunque misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per settori, sottosettori o attività, conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi), secondo quanto indicato nel proprio rispettivo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 17.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) “attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri”: qualsiasi attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non è svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) “accordo dell'OCSE”: l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell'ambito dell'OCSE o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1° gennaio 1979;
- c) “attività commerciale”: un'attività svolta a scopo lucrativo da un'impresa e il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati da tale 'impresa¹;

¹ Si precisa che un'attività svolta da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non è un'attività commerciale.

- d) “considerazioni commerciali”: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
- e) “designare un monopolio”: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
- f) “monopolio designato”: un soggetto, compresi un consorzio di imprese o un’agenzia governativa, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
- g) “impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali”: un’impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, in linea di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali¹; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa le imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita a due o più il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

¹ Si precisa che la concessione di un contingente, di una licenza o di un permesso in relazione a una risorsa scarsa o alla distribuzione di prodotti di esportazione su mercati in cui sono in vigore contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure connesse non costituisce di per sé un diritto o un privilegio speciale.

- h) “impresa pubblica”: un’impresa in cui una parte:
- i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
 - ii) controlla l’esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;
 - i) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
 - i) ha il potere di controllare le decisioni dell’impresa attraverso qualsiasi altra interessanza partecipativa, compresa una partecipazione di minoranza; o
 - v) ha il potere di dirigere le attività dell’impresa o di esercitare altrimenti un grado equivalente di controllo conformemente al proprio diritto.

ARTICOLO 17.3

Relazione con l'accordo OMC

L'articolo XVII del GATT 1994, l'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, l'articolo VIII del GATS e i paragrafi da 18 a 21 della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*¹.

ARTICOLO 17.4

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.
2. Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

¹ L'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) precisa, tra le parti e unicamente ai fini del presente accordo, l'interpretazione che le parti danno del modo in cui devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafo 4, del GATT 1994 ai fini del presente paragrafo.

ARTICOLO 17.5

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle sue imprese pubbliche o delle sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ciascuno dei suoi monopoli designati:

- a) agisca in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
- b) nell'acquisto di beni o servizi:
 - i) accordi ai beni o ai servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a beni o servizi simili forniti da imprese della parte; e
 - ii) accordi ai beni o ai servizi forniti da un'impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a beni o servizi simili forniti da imprese di investitori della parte nel mercato rilevante di quest'ultima; e
- c) nella vendita di beni o servizi:
 - i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato alle imprese della parte; e

- ii) accordi a un'impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a imprese di investitori della parte nel mercato rilevante di quest'ultima.

2. Purché tali modalità o condizioni diverse o tali rifiuti si basino su considerazioni commerciali, il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato:

- a) acquisti o fornisca beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, comprese quelle relative al prezzo; o
- b) rifiuti di acquistare o fornire beni o servizi.

ARTICOLO 17.6

Quadro regolamentare

- 1. Ciascuna parte rispetta e utilizza al meglio le pertinenti norme internazionali, comprese le linee guida sul governo societario delle aziende pubbliche elaborate dall'OCSE.
- 2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte:
 - a) sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e

- b) agisca in modo imparziale¹ in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati².
3. Ciascuna parte provvede all'applicazione delle proprie disposizioni legislative alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 17.7

Scambio di informazioni

1. La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato ("soggetto" nel presente articolo) dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni sulle attività commerciali del soggetto connesse all'attuazione degli obblighi del presente capo conformemente al paragrafo 2.

¹ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte esercita le proprie funzioni di regolamentazione deve essere valutata facendo riferimento a un modello generale o alle pratiche di detto organismo di regolamentazione.

² Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno accettato obblighi specifici relativi a un organismo di regolamentazione, o a qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte, prevalgono le pertinenti disposizioni di tali capi.

2. La parte che risponde alla richiesta fornisce le informazioni seguenti alla parte richiedente, purché la richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto possono incidere sugli interessi della parte richiedente nel quadro del presente capo e indichi quali tra le informazioni seguenti devono essere fornite:

- a) l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte che risponde alla richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
- b) una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti che la parte che risponde alla richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;
- c) una descrizione della struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
- d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o monitorano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri o organismi pubblici, nonché dei diritti e delle pratiche di tali ministeri o organismi pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente del soggetto;

- e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
 - f) le eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma del diritto della parte che risponde alla richiesta;
 - g) per quanto riguarda i soggetti disciplinati dal *New Zealand Local Government Act 2002* o dalla legislazione che lo sostituirà, qualsiasi informazione che questi soggetti sono tenuti a fornire a norma di tale atto o della legislazione che lo sostituirà; e
 - h) eventuali informazioni supplementari disponibili al pubblico in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e gli audit effettuati da terzi.
3. Fatto salvo l'articolo 25.7 (Divulgazione delle informazioni), i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impongono a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sarebbe incompatibile con il suo diritto.
4. Una parte che risponde alla richiesta, se non dispone delle informazioni richieste, ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.

CAPO 18

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 18.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere la creazione, la produzione, la diffusione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi nelle parti e tra di esse, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;
- b) promuovere, sostenere e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e
- c) garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale cui le parti hanno aderito.
2. Ciascuna parte provvede all'esecuzione del presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
3. Il presente capo non osta a che una parte introduca una protezione e un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estese di quanto prescritto dal presente capo, purché tale protezione e applicazione non siano in contrasto con il presente capo.

ARTICOLO 18.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "diritti di proprietà intellettuale": tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da 18.8 (Autori) a 18.45 (Protezione delle privative per ritrovati vegetali) del presente capo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

- b) "cittadino": in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall'accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l'egida dell'OMPI cui una parte ha aderito;
- c) "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- d) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; e
- e) "WPPT": il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

ARTICOLO 18.4

Accordi internazionali

1. Ciascuna parte rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali seguenti:
 - a) l'accordo TRIPS;
 - b) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

- c) il WPPT;
 - d) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013; e
 - e) il trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994.
2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare i seguenti accordi internazionali o aderire ai medesimi:
- a) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, concluso a Pechino il 24 giugno 2012;
 - b) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006; e
 - c) l'atto di Ginevra (1999) dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.
3. Ciascuna parte provvede affinché nel proprio territorio siano disponibili le procedure previste a norma degli accordi internazionali seguenti:
- a) il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007; e
 - b) il trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 3 ottobre 2001.

ARTICOLO 18.5

Esaurimento

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di determinare se o a quali condizioni si applichi l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a norma di tale parte.

ARTICOLO 18.6

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione¹ della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961, nel WPPT o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

¹ Ai fini del presente paragrafo, la "protezione" comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisizione, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come pure le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale oggetto in modo specifico del presente capo, compresa un'adeguata protezione giuridica volta a prevenire l'elusione delle misure tecnologiche efficaci di cui all'articolo 18.17 (Protezione delle misure tecnologiche) e le misure riguardanti le informazioni sul regime dei diritti di cui all'articolo 18.18 (Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti).

2. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tale deroga:

- a) sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari della parte non incompatibili con il presente capo; e
- b) non sia applicata in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.7

Accordo TRIPS e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Il presente capo è interpretato e attuato in modo compatibile con tale dichiarazione.

2. Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato dell'accordo TRIPS, compresa l'appendice dell'allegato dell'accordo TRIPS, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 18.8

Autori

Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere per quanto riguarda almeno i fonogrammi, i programmi informatici¹ e le opere cinematografiche.

ARTICOLO 18.9

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione² delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

¹ Una parte può escludere i programmi informatici nei casi in cui il programma informatico stesso non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.

² Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle fissazioni delle loro esecuzioni, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e
- f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

ARTICOLO 18.10

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dei loro fonogrammi, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 18.11

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte riconosce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; e
- e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

ARTICOLO 18.12

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali¹

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi² qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico³.
2. Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica sia ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

¹ Una parte può conformarsi al presente articolo riconoscendo diritti esclusivi agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico.

² Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi, come diritti esclusivi, per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

³ Ciascuna parte può decidere che la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 18.13

Durata della protezione¹

1. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina 70 anni dopo che l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase del presente paragrafo, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.
4. Se una parte stabilisce che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva è calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico o, in mancanza di tale pubblicazione lecita o comunicazione lecita al pubblico, 70 anni dalla realizzazione dell'opera.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono le durate della protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.
6. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell'esecuzione. Tuttavia, se la fissazione di un'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico, se anteriore.
7. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico. Ciascuna parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.
8. Le durate della protezione previste dal presente articolo sono calcolate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
9. Ciascuna parte può prevedere durate della protezione più lunghe di quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 18.14

Diritto sulle vendite successive¹

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Ciascuna parte può stabilire che il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. Il diritto di ciascuna parte stabilisce la procedura per la riscossione di tale remunerazione e il relativo importo.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono la protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18.15

Gestione collettiva dei diritti

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, e si adoperano per favorirla, al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nei rispettivi territori e il trasferimento, tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.
2. Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza degli organismi di gestione collettiva, e si adoperano per favorirla, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.
3. Se un organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio di una parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza, le parti riconoscono che è importante che l'organismo di gestione collettiva rappresentante:
 - a) non operi discriminazioni nei confronti dei titolari di diritti dell'organismo di gestione collettiva rappresentato;
 - b) versi in modo preciso, regolare e diligente gli importi dovuti all'organismo di gestione collettiva rappresentato; e

- c) fornisca all'organismo di gestione collettiva rappresentato le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per suo conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tale importo.

ARTICOLO 18.16

Limitazioni ed eccezioni

Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 18.8 (Autori) a 18.12 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali) soltanto in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare.

ARTICOLO 18.17

Protezione delle misure tecnologiche¹

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono la protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro:
 - a) una persona che fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi o pubblicizzi per la vendita o il noleggio dispositivi, prodotti o componenti che:
 - i) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso oltre a quello di eludere misure tecnologiche; o
 - ii) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche; e
 - b) una persona che presti un servizio promosso, pubblicizzato o commercializzato con la finalità di rendere possibile l'elusione di misure tecnologiche o di contribuirvi.
3. Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altro materiale protetto, non autorizzati dal titolare dei diritti d'autore o dei diritti connessi contemplati dalla presente sottosezione.
4. Una parte può adottare o mantenere in vigore misure appropriate, ove necessario, per garantire che l'adeguata protezione giuridica di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impedisca ai beneficiari di avvalersi delle limitazioni e delle eccezioni di cui all'articolo 18.16 (Limitazioni ed eccezioni).

ARTICOLO 18.18

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro una persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, gli atti seguenti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sottosezione, dai quali siano state rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove la persona che compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dal diritto di una parte.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi di cui al paragrafo 2 figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altro materiale di cui al presente articolo.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 18.19

Classificazione dei marchi

Ciascuna parte mantiene in vigore un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, concluso a Nizza il 15 giugno 1957, modificato il 28 settembre 1979.

ARTICOLO 18.20

Segni di un marchio

Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio o i suoni, purché tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

- b) essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

ARTICOLO 18.21

Diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte stabilisce che un marchio registrato conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:
 - a) un segno identico al marchio registrato in relazione a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato; e
 - b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio registrato e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso anche il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nella parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato in questione¹.

3. Il diritto del titolare di un marchio registrato di cui al paragrafo 2 può estinguersi se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

ARTICOLO 18.22

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

¹ Una parte può adottare misure supplementari appropriate al fine di garantire il regolare transito dei medicinali generici.

2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 18.23

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 18.24

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nel corso di operazioni commerciali:

- a) del nome o dell'indirizzo dei terzi;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di produzione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o
- c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso da parte dei terzi sia conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.

3. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nel corso di operazioni commerciali di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle disposizioni legislative della parte in questione ed è esercitato entro i limiti del territorio in cui è riconosciuto.

ARTICOLO 18.25

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di tempostabilito dal diritto di ciascuna parte¹, esso non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo ininterrotto di cui alla prima frase e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso, che intervengono in un periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte² precedente la presentazione della domanda di decadenza e cominciato non prima della scadenza del periodo ininterrotto di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa abbiano luogo solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata la domanda di decadenza.

2. Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
 - a) sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del titolare del marchio, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

¹ Ai fini della presente frase il periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte è di almeno tre anni.

² Ai fini della presente frase il periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte è di almeno un mese.

- b) sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

ARTICOLO 18.26

Domande in malafede

Un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 18.27

Protezione dei disegni e modelli registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari di tali modelli un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.
2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello registrato o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali¹.

¹ Una parte può conformarsi all'articolo 18.27 (Protezione dei disegni e modelli registrati) per quanto riguarda l'esportazione e la detenzione conferendo al titolare del disegno o modello registrato il diritto di vietare ai terzi di offrire a fini di vendita o noleggio, o di vendere o noleggiare, articoli recanti o contenenti il disegno o modello registrato in modo da dar luogo all'esportazione o alla detenzione di tali articoli.

3. Una parte può disporre che un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso sia considerato nuovo o originale solo:

- a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto complesso ; e
- b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente di cui alla lettera a) possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 18.28

Durata della protezione

Ciascuna parte provvede affinché il titolare di un disegno o modello registrato possa ottenere il rinnovo della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno. Ciascuna parte provvede affinché la durata della protezione disponibile per i disegni e modelli registrati sia complessivamente di almeno 15 anni dalla data di deposito di una domanda di registrazione.

ARTICOLO 18.29

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

1. Ciascuna parte conferisce ai titolari di un disegno o modello non registrato il diritto di vietare l'uso del medesimo da parte di terzi, salvo consenso del titolare, solo qualora l'uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nel rispettivo territorio. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto¹.
2. La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico nel territorio della parte.

ARTICOLO 18.30

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

¹ Una parte può conformarsi all'articolo 18.29 (Protezione conferita a disegni e modelli non registrati) per quanto riguarda l'esportazione conferendo al titolare del disegno o modello non registrato il diritto di vietare ai terzi di vendere, immettere sul mercato o importare il prodotto recante o contenente il disegno o modello non registrato in modo da dar luogo all'esportazione di tale prodotto.

2. La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati unicamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un disegno o modello conferisce diritti, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18.27 (Protezione dei disegni e modelli registrati), paragrafo 1, se ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 18.31

Relazione con il diritto d'autore

Ciascuna parte provvede affinché un disegno o modello, anche non registrato, possa beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore della parte a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 18.32

Ambito di applicazione, procedure e definizioni

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, liquidi alcolici e prodotti alimentari originari delle parti.
2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "indicazione geografica": un'indicazione che identifica un prodotto come originario di una parte, o di una regione o località di detta parte, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - b) "classe di prodotti": una classe di prodotti descritta nell'allegato 18-A (Classi di prodotti); e
 - c) "disciplinare": per quanto riguarda il prodotto pertinente per un'indicazione geografica, i requisiti approvati per l'uso di tale indicazione geografica nella commercializzazione del prodotto in questione.

3. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche, la Nuova Zelanda protegge le indicazioni geografiche dell'Unione elencate nella sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche - Unione europea) dell'allegato 18-B, sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche), conformemente almeno al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche, l'Unione protegge le indicazioni geografiche della Nuova Zelanda elencate nella sezione B (Elenco delle indicazioni geografiche - Nuova Zelanda) dell'allegato 18-B, sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche), conformemente almeno al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 18.33

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. L'elenco delle classi di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) e l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere modificati con decisione del comitato per il commercio, anche mediante l'aggiunta di indicazioni geografiche, l'aggiornamento dell'elenco delle classi di prodotti o la soppressione delle indicazioni geografiche che hanno cessato di essere protette nel loro luogo di origine.

2. Le aggiunte all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) non possono superare 30 indicazioni geografiche di ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le nuove indicazioni geografiche sono aggiunte dopo il completamento della procedura di opposizione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e previo esame delle nuove indicazioni geografiche con reciproca soddisfazione delle parti.

3. Ciascuna parte dispone che possano essere presentate obiezioni a una richiesta di protezione di un'indicazione geografica nell'ambito della procedura di opposizione di cui all'articolo 18.32 (Ambito di applicazione, procedure e definizioni), paragrafi 3 e 4, e che tali richieste di protezione possano essere respinte o comunque non accolte. I motivi di opposizione a una richiesta di protezione di un'indicazione geografica sono i seguenti:

- a) l'indicazione geografica è identica, o simile al punto da generare confusione, a un marchio che è stato registrato, o che è oggetto di una domanda di registrazione, in buona fede nella parte per lo stesso prodotto o un prodotto simile, o a un marchio in relazione al quale sono stati acquisiti diritti nella parte mediante l'uso in buona fede in relazione allo stesso prodotto o a un prodotto simile;
- b) l'indicazione geografica è identica o simile a un marchio in relazione a un prodotto che non è simile a quello per il quale il marchio è registrato qualora il marchio sia notoriamente conosciuto nella parte e l'uso dell'indicazione geografica indichi un nesso tra il prodotto e il titolare del marchio e rischi di pregiudicare gli interessi del titolare del marchio;
- c) l'indicazione geografica è un termine correntemente usato nella parte come denominazione comune per il prodotto interessato;
- d) l'indicazione geografica è un termine usato nella parte come nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;

e) l'indicazione geografica è omonima o parzialmente omonima; e

f) l'uso o la registrazione dell'indicazione geografica nella parte potrebbero essere offensivi.

4. Ai fini della presente sottosezione, nel determinare se un termine sia correntemente usato in una parte come denominazione comune per il prodotto interessato, la parte può tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano il termine nella parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini di tale interpretazione dei consumatori possono figurare prove dell'eventuale utilizzo del termine per riferirsi allo stesso tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti pertinenti, e prove del modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nella parte in questione.

5. Nel valutare le obiezioni alla protezione presentate da una persona in relazione a uno qualsiasi dei motivi elencati al paragrafo 3, una parte basa la propria valutazione unicamente sulla situazione esistente in tale parte.

ARTICOLO 18.34

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte prevede, in relazione alle indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche), gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio:
 - a) l'uso commerciale di un'indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile¹ non conforme al disciplinare applicabile dell'indicazione geografica anche qualora:
 - i) venga indicata la vera origine del prodotto;
 - ii) l'indicazione geografica sia una traduzione² o una traslitterazione³; o
 - iii) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili;
 - b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto; e

¹ Ai fini della presente sottosezione, per "prodotto simile" si intende un prodotto che rientra nella stessa classe di prodotti elencati nell'allegato 18-A (Classi di prodotti).

² Si precisa che resta inteso che ciò deve essere valutato caso per caso. La presente disposizione non si applica quando è fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra l'indicazione geografica e la traduzione del termine.

³ Ai fini della presente sottosezione, per "traslitterazione" si intende la conversione di caratteri conformemente alla fonetica della lingua o delle lingue originali dell'indicazione geografica pertinente.

- c) qualsiasi altro uso di un'indicazione geografica che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, tra cui l'uso commerciale di un'indicazione geografica in una maniera che sfrutta la notorietà di tale indicazione geografica, anche quando il prodotto in questione è utilizzato come ingrediente.
2. La presente sottosezione non si applica a un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) che non è più protetta a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte.
3. Se un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) cessa di essere protetta nel territorio della parte di origine, la parte di origine ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e chiede la cancellazione della protezione di tale indicazione geografica.
4. Le disposizioni della presente sottosezione lasciano impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora il nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di un'indicazione geografica dell'altra parte in relazione a un prodotto per il quale la pertinente indicazione è identica o simile:
- a) al nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; o

b) al termine correntemente usato in tale parte come denominazione comune per il prodotto interessato.

6. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di un singolo elemento contenuto in un'indicazione geografica composta dell'altra parte in relazione a un prodotto per il quale il singolo elemento è identico o simile:

a) al nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; o

b) al termine correntemente usato in tale parte come denominazione comune per il prodotto interessato.

7. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di una parola, traduzione o traslitterazione di una parola contenuta in un'indicazione geografica dell'altra parte se tale parola, o tale traduzione o traslitterazione è una parola inglese comune come "mountain", "alps" o "river".

ARTICOLO 18.35

Data di protezione

1. Ciascuna parte dispone che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) e di cui all'articolo 18.32 (Ambito di applicazione, procedure e definizioni) siano protette a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche).

2. Per le indicazioni geografiche aggiunte all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte dispone che tali indicazioni geografiche siano protette conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche) a decorrere dalla data in cui le denominazioni sono state pubblicate a fini della procedura di opposizione come previsto all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.

ARTICOLO 18.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.
2. Il paragrafo 1 non limita la facoltà di una parte di regolamentare la produzione o la commercializzazione di prodotti cui si riferisce un'indicazione geografica conformemente al diritto di tale parte.

ARTICOLO 18.37

Relazione con i marchi

1. La registrazione di un marchio contenente o costituito da un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) è rifiutata o annullata d'ufficio se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo consentono, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda un prodotto che rientra nella classe di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) per tale indicazione geografica e che non è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica.
2. Qualora un marchio sia stato oggetto di una domanda di registrazione o registrato in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una parte prima della data di protezione dell'indicazione geografica conformemente all'articolo 18.35 (Data di protezione), le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione in tale parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione del marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi del diritto della parte in materia di marchi.
3. Il diritto di una parte può disporre che qualsiasi richiesta fatta in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nella parte in questione.

ARTICOLO 18.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte dispone che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) siano applicate d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente al suo diritto, mediante misure amministrative e giudiziarie appropriate.

ARTICOLO 18.39

Regole generali

1. Nel caso di indicazioni geografiche omonime, per le quali è chiesta la protezione conformemente all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), per prodotti che rientrano nella stessa categoria di prodotti, il comitato per il commercio adotta una decisione intesa a stabilire le condizioni pratiche che permettano di distinguere tra loro le indicazioni omonime in questione, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
2. Una parte che, nell'ambito dei negoziati per un accordo internazionale con un paese terzo, prende in esame la possibilità di proteggere un'indicazione geografica che identifica un prodotto originario di tale paese terzo ne informa l'altra parte, dandole modo di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica sia protetta, qualora:
 - a) l'indicazione geografica in esame nei negoziati con il paese terzo sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche); e

- b) il prodotto in questione rientri nella classe di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) per l'indicazione geografica omonima dell'altra parte.
3. Il disciplinare di un'indicazione geografica elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) è quello approvato, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità competenti della parte del cui territorio il prodotto è originario.
4. La protezione di un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) può essere annullata solo dalla parte di cui il prodotto è originario.
5. Possono essere commercializzate e vendute fino ad esaurimento delle scorte le merci che sono state descritte e presentate a norma di legge ma secondo modalità vietate dalla presente sottosezione alla data:
- a) di entrata in vigore del presente accordo;
- b) dell'adozione, mediante decisione del comitato per il commercio, di una modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche conformemente all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche); o
- c) in cui termina il pertinente periodo transitorio di cui all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche).

ARTICOLO 18.40

Sistemi di protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore un sistema per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) un mezzo ufficiale per mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate;
 - b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che un'indicazione geografica da registrare identifichi un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di tale parte, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
 - d) una procedura per la cancellazione della protezione di un'indicazione geografica, che tenga conto dei legittimi interessi dei terzi e di quelli degli utilizzatori delle indicazioni geografiche registrate in questione.

SOTTOSEZIONE 5

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 18.41

Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni

1. Ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "segreto commerciale": le informazioni che:
 - i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
 - ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e
 - iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e

b) "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i seguenti comportamenti:

- a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;
- b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);
 - ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o
 - iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; e
- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di imporre a una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti contrario alle leali pratiche commerciali:

- a) la scoperta o la creazione indipendente;
- b) il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto di ciascuna parte; e
- d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata in ciascuna parte.

ARTICOLO 18.42

Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per quanto riguarda la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, o che hanno accesso alla documentazione di tali procedimenti giudiziari civili, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

- a) disporre misure provvisorie, conformemente al diritto di una parte, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
- b) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
- c) ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;
- d) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto di una parte, la possibilità di limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti, di limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e di rendere disponibile la decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati; e

e) imporre sanzioni alle parti o ad altre persone che partecipano al procedimento giudiziario e non ottemperano, o rifiutano di ottemperare, agli ordini dell'autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie non siano tenute a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere conformemente al diritto di una parte per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto di una parte.

ARTICOLO 18.43

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico¹

1. Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici (di seguito "autorizzazione all'immissione in commercio"), salvo qualora siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

¹ Ai fini del presente articolo, il termine "prodotto farmaceutico" è definito dal diritto di ciascuna parte. Nel caso dell'Unione, per "prodotto farmaceutico" si intende un "medicinale".

2. Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella parte in questione (di seguito "prima autorizzazione all'immissione in commercio") e nel rispetto delle condizioni stabilite nel proprio diritto, l'autorità responsabile del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all'immissione in commercio basate sui risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentati nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, salvo altrimenti disposto da accordi internazionali riconosciuti da entrambe le parti.

ARTICOLO 18.44

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli¹

1. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo. Durante il periodo di validità di tale diritto temporaneo, la relazione di una prova o di uno studio non può essere utilizzata a beneficio di altre persone che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo, salvo qualora sia dimostrato l'esplicito consenso del primo proprietario. Ai fini del presente articolo, per "diritto temporaneo" si intende "protezione dei dati".

¹ Ai fini del presente articolo, il termine "prodotto chimico agricolo" è definito dal diritto di ciascuna parte. Nel caso dell'Unione, per "prodotto chimico agricolo" si intende un "prodotto fitosanitario".

2. La relazione di una prova o di uno studio di cui al paragrafo 1 dovrebbe soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) essere necessaria per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire altri usi; e
 - b) essere riconosciuta conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale, conformemente al diritto di ciascuna parte.
3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nel territorio della parte.
4. Ciascuna parte può stabilire norme per evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati.

SOTTOSEZIONE 6

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 18.45

Protezione delle privative per ritrovati vegetali¹

Ciascuna parte dispone di un sistema² per proteggere le privative per ritrovati vegetali che dà effetto alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991.

¹ Si precisa che le parti convengono che le misure di cui all'articolo 25.6 (Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi), paragrafo 1, possono includere misure relative alle questioni contemplate dalla presente sottosezione che la Nuova Zelanda ritiene necessarie per proteggere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25.6 (Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi).

² Si precisa che, ai fini della presente sottosezione, il sistema può essere un sistema sui generis.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 18.46

Obblighi generali

1. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i rimedi complementari indicati di seguito, necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹.
2. Tali misure, procedure e rimedi:
 - a) sono giusti ed equi;

¹ Ai fini della presente sezione, i "diritti di proprietà intellettuale" non comprendono i diritti di cui alla sezione B (Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale), sottosezione 5 (Protezione di informazioni segrete).

- b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;
- c) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi; e
- d) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

ARTICOLO 18.47

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto di una parte;
- b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo; e

- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo.

ARTICOLO 18.48

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatte salve le opportune garanzie e la tutela delle informazioni riservate.
2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, se del caso, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

ARTICOLO 18.49

Elementi di prova

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità giudiziarie competenti di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e, nel comprovare queste affermazioni, ha indicato prove che si trovano sotto il controllo della controparte, che tali prove siano prodotte dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per consentire alle proprie autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 18.50

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel quadro dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le proprie autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore o presunto autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni pertinenti, detenute da tale persona o sotto il suo controllo, sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente articolo, per "ogni altra persona" si intende una persona che almeno:
 - a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
 - c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o
 - d) sia stata indicata dalla persona di cui alle lettere a), b) o c) come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso:
 - a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e
 - b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve altre disposizioni del diritto di una parte che:
 - a) accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto di proprietà intellettuale;

- b) disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero ogni altra persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 18.51

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dal diritto della parte in questione, il proseguimento della presunta violazione di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa per impedire l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le proprie autorità giudiziarie possano ordinare il blocco cautelativo della cessione o del commercio dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione nonché, se previsto dal diritto di una parte, il sequestro conservativo di tali beni, compreso il congelamento dei conti bancari e di altri beni patrimoniali del presunto autore della violazione. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale pertinente o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi da 1 a 3, di imporre all'attore di fornire qualsiasi prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

ARTICOLO 18.52

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, alle stesse condizioni le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 18.53

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché le proprie autorità giudiziarie possano emettere un'ingiunzione nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.54

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le proprie autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 18.52 (Misure correttive) o all'articolo 18.53 (Ingiunzioni), possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 18.52 (Misure correttive) o all'articolo 18.53 (Ingiunzioni), se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 18.55

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio subito da quest'ultimo a causa della violazione.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1:

- a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o in alternativa
- b) possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

3. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, ciascuna parte può prevedere la possibilità che le proprie autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento dei danni che può essere prestabilito.

ARTICOLO 18.56

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo qualora il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 18.57

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte dispone che, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 18.58

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla sezione C (Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale):

- a) affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia ritenuto tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore compaia sull'opera nei modi usuali; e
- b) la lettera a) si applica ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 18.59

Procedure amministrative

Nella misura in cui un rimedio civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, le procedure amministrative sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 18.60

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità doganali di una parte domande con cui chiede di bloccare merci sospettate di violare almeno marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche e disegni e modelli industriali (di seguito "merci sospette") o di sospenderne lo svincolo.
2. Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentano alle proprie autorità doganali di gestire le domande di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna parte dispone che, su richiesta delle sue autorità doganali, il richiedente la cui domanda sia stata accolta o registrata sia tenuto a rimborsare i costi sostenuti dalle autorità doganali o da altri soggetti che agiscono per conto di tali autorità dal momento in cui le merci sospette sono state bloccate o ne è stato sospeso lo svincolo, comprese le spese di stoccaggio, movimentazione, distruzione o rimozione delle merci sospette.
4. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione delle domande di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Ciascuna parte provvede affinché le domande accolte o registrate si applichino a spedizioni multiple.
6. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.
7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali utilizzino l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette.
8. Ciascuna parte dispone di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione, qualora le persone interessate concordino sulla distruzione o non vi si oppongano. Se tali merci non sono distrutte, ciascuna parte, tranne in casi eccezionali, provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9. Una parte può disporre di procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.
10. Una parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può inoltre escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
11. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e, ove necessario, con le altre autorità¹ preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
12. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. In particolare le parti condividono informazioni, per quanto possibile e ove necessario, sugli scambi di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale che incidono su una parte.
13. Fatte salve altre forme di cooperazione, la reciproca assistenza amministrativa prevista dal CCMAA si applica in relazione alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte conformemente al presente articolo.

¹ Si precisa che il termine “altre autorità” non comprende le autorità giudiziarie.

ARTICOLO 18.61

Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle sue autorità doganali, siano esse contemplate o no dalla presente sottosezione, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18.62

Modalità della cooperazione

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo.
2. La cooperazione delle parti in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ove necessario e opportuno, può comprendere le attività seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione e applicazione;

- b) lo scambio di esperienze sui progressi legislativi;
- c) lo scambio di esperienze sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) lo scambio di esperienze sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;
- e) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, compreso il coordinamento con paesi terzi;
- f) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
- g) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;
- h) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
- i) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle parti;
- j) la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico in merito alle politiche relative alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

- k) la promozione della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle PMI;
 - l) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata; e
 - m) lo scambio di informazioni ed esperienze sugli aspetti connessi alla proprietà intellettuale delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali.
3. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sottosezione 4 (Indicazioni geografiche).
4. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 18.63

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti gli interessati, anche nei modi seguenti:

- a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie volte a trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;
- b) le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e
- c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.

ARTICOLO 18.64

Comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche svolge le funzioni seguenti per quanto riguarda il presente capo:
 - a) procede a scambi di informazioni ed esperienze su questioni relative alla proprietà intellettuale, anche nel settore delle indicazioni geografiche, compresi gli sviluppi legislativi e politici, e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse connessa all'attuazione e al funzionamento del presente capo;
 - b) è responsabile dello scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche); e
 - c) in applicazione dell'articolo 18.39 (Regole generali), paragrafo 2, tratta qualsiasi questione derivante dai disciplinari delle indicazioni geografiche protette dell'altra parte elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche).

CAPO 19

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 19.1

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa"), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo "The Future We Want", approvato con risoluzione A/RES/66/288 dell'Assemblea generale dell'ONU adottata il 27 luglio 2012, e l'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata con risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015 ("Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"), e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente.

3. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
4. Le parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.
5. Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni ambientale e sociale (soprattutto gli aspetti relativi al lavoro), nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 19.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di:
 - a) definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile;
 - b) fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati, anche per quanto riguarda la protezione sociale; e

c) adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti.

Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi e le norme riconosciute a livello internazionale menzionati nel presente capo.

3. Ciascuna parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.

4. Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

6. Una parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

7. Una parte non stabilisce né utilizza il proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, o altre misure in materia di ambiente o lavoro, in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 19.3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.
2. Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
3. Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione e suoi seguiti, , ciascuna parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
 - a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio¹;

¹ Le parti riaffermano l'importanza della ratifica del protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato a Ginevra l'11 giugno 2014 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 103a sessione.

c) abolizione effettiva del lavoro minorile; e

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Le parti accolgono con favore la decisione della 110a conferenza internazionale del lavoro con la quale un ambiente di lavoro sicuro e sano è stato aggiunto ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro. Al più tardi in occasione della sua prima riunione il comitato per il commercio può adottare una decisione intesa a modificare di conseguenza il paragrafo 3 per tenere conto di tale aggiunta.

5. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate¹.

6. Le parti si scambiano periodicamente informazioni, in modo appropriato, sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL.

7. Ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni dell'OIL che la Nuova Zelanda e gli Stati membri hanno rispettivamente ratificato e che sono entrate in vigore.

8. Ciascuna parte, tenendo debitamente conto delle condizioni e delle circostanze nazionali, promuove, attraverso le proprie disposizioni legislative e le proprie pratiche, gli obiettivi strategici dell'OIL nei quali si articola l'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa dell'OIL, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, altre condizioni di lavoro e protezione sociale; e

¹ Le parti osservano che tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL.

b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra le parti sociali e le competenti autorità pubbliche.

9. Ciascuna parte:

a) adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali; e

b) mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.

10. Ciascuna parte ricorda i propri obblighi a norma del paragrafo 7, qualora abbia ratificato le pertinenti convenzioni dell'OIL relative al paragrafo 9, lettera a) o b).

11. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;

b) lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

c) rafforzamento della protezione dei diritti del lavoro per i gruppi vulnerabili di ciascuna parte;
e

- d) incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.

ARTICOLO 19.4

Commercio e parità di genere

1. Le parti riconoscono la necessità di far progredire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne e di promuovere una prospettiva di genere nelle relazioni commerciali e di investimento delle parti. Esse riconoscono inoltre l'importante contributo attuale e futuro delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti sottolineano di conseguenza la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.
2. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive possono contribuire a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC del 12 dicembre 2017 a Buenos Aires.
3. Le parti sottolineano l'importanza di incorporare una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva come pure il ruolo chiave che possono svolgere al riguardo politiche sensibili alla dimensione di genere e l'integrazione di genere. Le politiche sensibili alla dimensione di genere e l'integrazione di genere comprendono la promozione della partecipazione delle donne all'economia e al commercio internazionale, anche garantendo pari diritti e l'accesso delle donne a opportunità di partecipazione al mercato del lavoro.

4. Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico e la trasparenza in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda il loro impatto sulla crescita economica inclusiva e sulla politica commerciale e la loro pertinenza a tale riguardo.

5. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 19.2 (Diritto di legiferare e livelli di protezione) in relazione alle rispettive disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere e le pari opportunità per donne e uomini.

6. Ciascuna parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dalle convenzioni delle Nazioni Unite di cui è parte che trattano della parità di genere o dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7. Le parti collaborano sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di parità di genere, compreso per quanto riguarda le attività che consentano alle donne, in particolare alle lavoratrici e alle imprenditrici, di accedere alle opportunità create dal presente accordo e di beneficiarne. A tal fine le parti facilitano la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi, tra cui le wāhine Māori¹ nel caso della Nuova Zelanda.

¹ Il termine "wāhine Māori" si riferisce alle donne indigene della Nuova Zelanda.

8. La cooperazione di cui al paragrafo 7 verte su questioni di interesse comune, tra cui:
- a) scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere;
 - b) condivisione di esperienze e migliori pratiche in materia di elaborazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e rafforzamento delle politiche e dei programmi volti a potenziare la partecipazione delle donne all'attività economica, compreso il commercio internazionale;
 - c) promozione della partecipazione, della leadership e dell'istruzione delle donne, in particolare nei settori in cui le donne sono tradizionalmente sottorappresentate, come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), nonché innovazione, commercio elettronico e qualsiasi altro settore connesso al commercio;
 - d) promozione dell'inclusione finanziaria, dell'alfabetizzazione finanziaria e dell'accesso ai finanziamenti e all'istruzione nel settore del commercio; e
 - e) scambio di informazioni ed esperienze in merito alle misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche o alle norme tecniche relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio che non operino discriminazioni in base al genere.

9. Riconoscendo l'importanza dei lavori in materia di commercio e genere che si stanno svolgendo a livello multilaterale, le parti cooperano nei consessi internazionali e multilaterali, compreso in sede di OMC e OCSE, per l'avanzamento delle questioni commerciali e di genere e per una migliore comprensione di tali questioni, anche, se del caso, attraverso dichiarazioni volontarie nell'ambito delle rispettive relazioni nazionali durante gli esami delle politiche commerciali in sede di OMC.

ARTICOLO 19.5

Accordi ambientali multilaterali e governance internazionale dell'ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP") e del suo massimo organo direttivo, l'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEA"), nonché degli accordi ambientali multilaterali (di seguito "MEA"), quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte attua efficacemente i MEA, i relativi protocolli e le relative modifiche da essa ratificati che sono entrati in vigore.
3. Le parti si scambiano periodicamente informazioni, in modo appropriato, sulle rispettive situazioni per quanto riguarda l'adesione ai MEA, i relativi protocolli e le relative modifiche.

4. Le parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione nell'articolo 25.1 (Eccezioni generali).

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA, OCSE, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO") e OMC. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:
 - i) condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare; e
 - ii) promozione di iniziative che contribuiscano a un'economia circolare, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti;
- b) iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento;
- c) iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;

- d) incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente; e
- e) altri aspetti dei MEA attinenti al commercio, anche per quanto riguarda l'attuazione.

ARTICOLO 19.6

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi gli impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale.
3. L'impegno di una parte ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
- a) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;
 - b) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, ad esempio affrontando la questione degli ostacoli tariffari e non tariffari o adottando quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili; e
 - c) promuove lo scambio di quote di emissione quale strumento politico efficace per ridurre in modo efficiente le emissioni di gas a effetto serra e promuove l'integrità ambientale nello sviluppo dei mercati internazionali del carbonio.

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale e regionale, compreso con i paesi terzi e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, dell'OMC, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 ("protocollo di Montreal"), dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, anche in termini di mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, trasporti sostenibili, sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, monitoraggio delle emissioni e provvedimenti in materia di emissioni in relazione ai paesi terzi, a seconda dei casi;
- b) scambi in materia di politiche e aspetti tecnici riguardanti lo sviluppo e l'attuazione di misure di fissazione del prezzo del carbonio a livello interno e internazionale, compreso lo scambio di quote di emissione, e la promozione di norme efficaci di integrità ambientale nella loro attuazione;
- c) sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che dovranno essere applicate da e per le navi che operano nel commercio internazionale; e

- d) sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

ARTICOLO 19.7

Commercio e riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili

1. Le parti richiamano l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 12.C inteso a razionalizzare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, anche attraverso la progressiva eliminazione di quelli dannosi, il patto di Glasgow per il clima, adottato a Glasgow il 13 novembre 2021, e la dichiarazione ministeriale dell'OMC sulle sovvenzioni ai combustibili fossili, adottata a Ginevra il 14 dicembre 2021, che incoraggiano gli sforzi intesi a conseguire tale obiettivo.
2. Le parti riconoscono che le sovvenzioni ai combustibili fossili possono causare distorsioni sui mercati, svantaggiare l'energia rinnovabile e pulita ed essere incompatibili con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 le parti condividono l'obiettivo di riformare e ridurre progressivamente le sovvenzioni ai combustibili fossili e ribadiscono il loro impegno ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo in conformità delle circostanze nazionali, tenendo pienamente conto nel contempo delle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

4. Le parti rafforzano la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di sovvenzioni ai combustibili fossili, a livello bilaterale e nei consessi internazionali. Riconoscendo che l'OMC può svolgere un ruolo centrale nel programma di riforma relativo ai combustibili fossili, le parti collaborano e incoraggiano gli altri membri dell'OMC a portare avanti la riforma e a perseguire nuove discipline in materia di sovvenzioni ai combustibili fossili in sede di OMC, anche attraverso una maggiore trasparenza e la presentazione di relazioni che consentano di valutare gli effetti commerciali, economici e ambientali dei programmi di sovvenzione ai combustibili fossili.

ARTICOLO 19.8

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (di seguito "convenzione sulla diversità biologica") e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES"), e con le decisioni adottate nel loro ambito.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:

- a) attua misure per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

- b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali che soddisfano i criteri per l'inserimento in elenco, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie oggetto di commercio internazionale;
- c) promuove il commercio di prodotti ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità; e
- d) prende provvedimenti appropriati per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di specie esotiche invasive.

3. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, proteggere, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle popolazioni indigene e delle comunità locali che incarnano stili di vita tradizionali che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, così come il ruolo del commercio internazionale a tal fine.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;

- b) commercio nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi;
- c) lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione;
- d) accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo in linea con gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica; e
- e) condivisione di informazioni e di esperienze in materia di gestione per quanto riguarda i movimenti, la prevenzione, il rilevamento, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, al fine di intensificare gli sforzi intesi a valutare e affrontare i rischi e gli effetti negativi che tali specie comportano.

ARTICOLO 19.9

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, anche in relazione ai paesi terzi, mediante provvedimenti legislativi o di altro tipo;
 - b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di prodotti forestali ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; e
 - c) scambia informazioni con l'altra parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse.

3. Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, al fine di ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato di merci associate alla deforestazione o al degrado forestale.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, della riduzione della deforestazione e del degrado forestale, della conservazione delle foreste, del disboscamento illegale come pure sul ruolo delle foreste e dei prodotti a base di legno nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nelle bioeconomie circolari, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.

ARTICOLO 19.10

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.
2. Le parti riconoscono che una gestione inadeguata della pesca, forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva nonché la pesca INN minacciano gli stock ittici, i mezzi di sussistenza delle persone che adottano pratiche di pesca responsabili e la sostenibilità del commercio dei prodotti della pesca, e confermano la necessità di prendere provvedimenti per porre fine a tali pratiche.

3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna parte:
- a) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine per garantire l'uso sostenibile delle risorse marine viventi sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, dell'applicazione dell'approccio precauzionale e delle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in linea con i pertinenti accordi delle Nazioni Unite e della FAO¹, al fine di:
 - i) prevenire la sovraccapacità e la pesca eccessiva;
 - ii) ridurre al minimo le catture accessorie di specie non bersaglio e novellame; e
 - iii) promuovere la ricostituzione degli stock ittici sovrasfruttati;
 - b) partecipa in modo costruttivo ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") di cui la parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione basate sui migliori dati scientifici disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio ed un'applicazione efficaci degli strumenti delle ORGP; e

¹ Tra i pertinenti accordi delle Nazioni Unite e della FAO figurano l'UNCLOS, l'accordo FAO volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare concluso a Roma il 24 novembre 1993, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali adottato il 4 agosto 1995 e degli stock ittici altamente migratori, l'accordo FAO concluso a Roma il 22 novembre 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile adottato con la risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995 ("codice di condotta della FAO per una pesca responsabile").

c) attua un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo, e promuove la conservazione a lungo termine delle tartarughe marine, degli uccelli marini, dei mammiferi marini e di altre specie riconosciute come minacciate nei pertinenti accordi internazionali di cui è firmataria.

4. Le parti riconoscono che la pesca INN minaccia gli stock ittici e i mezzi di sussistenza dei pescatori responsabili, così come riconoscono l'importanza di un'azione concordata a livello nazionale, regionale e internazionale per contrastare la pesca INN conformemente agli strumenti regionali e internazionali¹ e nell'ambito dei pertinenti quadri bilaterali e internazionali.

5. Per sostenere gli sforzi intesi a lottare contro la pesca INN e contribuire a prevenire, scoraggiare ed eliminare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con la pesca INN, ciascuna parte sostiene sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed applicazione, anche adottando, esaminando o rivedendo, a seconda di casi, misure efficaci per:

a) dissuadere le navi battenti le sue bandiere come pure i suoi cittadini dal sostenere o praticare la pesca INN, e contrastare la pesca INN quando questa è praticata o sostenuta; e

¹ Tra gli strumenti regionali e internazionali applicabili a seconda dei casi figurano il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del 2001, la dichiarazione di Roma del 2005 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottata a Roma il 12 marzo 2005, l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009, il registro mondiale della FAO delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento, nonché gli strumenti che istituiscono le ORGP o adottati dalle ORGP, definite come organizzazioni o accordi intergovernativi nel settore della pesca, a seconda dei casi, competenti per stabilire misure di conservazione e di gestione.

b) incoraggiare la tracciabilità e facilitare la tracciabilità e la certificazione elettroniche per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali, e incoraggiare la cooperazione e lo scambio di informazioni.

6. Le parti promuovono lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali, culturali e ambientali, anche con riguardo all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

7. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, FAO, OCSE, Assemblea generale delle Nazioni Unite, ORGP e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

ARTICOLO 19.11

Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono che allo sviluppo sostenibile possono contribuire in modo significativo:

a) gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e

b) il ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti o ad altre iniziative volontarie.

2. A tal fine le parti ricordano l'impegno, assunto a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), a eliminare i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra parte. Tali prodotti ambientali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima prevenendo, limitando, riducendo al minimo o riparando i danni ambientali all'acqua, all'aria e al suolo e contribuendo alla diffusione di tecnologie che permettono di mitigare i cambiamenti climatici. Un elenco indicativo di tali prodotti ambientali figura nell'elenco A dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali)¹.

3. Le parti ricordano inoltre i loro impegni in materia di servizi ambientali e attività manifatturiere a norma del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), compresi gli allegati di tale capo. Tali servizi ambientali e tali attività manifatturiere contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima prevenendo, limitando, riducendo al minimo o riparando i danni ambientali all'acqua, all'aria e al suolo e sostenendo la transizione verso un'economia circolare. Un elenco indicativo di tali servizi ambientali e di tali attività manifatturiere figura nell'elenco B dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali)².

4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:

a) prodotti e servizi ambientali;

¹ Tale elenco di prodotti ambientali dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali) non è esaustivo e lascia impregiudicato l'approccio che la Nuova Zelanda o l'Unione possono adottare in altri negoziati per quanto riguarda gli elenchi dei prodotti ambientali.

² Tale elenco di servizi ambientali e attività manifatturiere non è esaustivo e lascia impregiudicato l'approccio che la Nuova Zelanda o l'Unione possono adottare in altri negoziati per quanto riguarda gli elenchi dei servizi ambientali e delle attività manifatturiere.

- b) prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e
- c) prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.

5. Le attività di promozione e agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:

- a) azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;
- b) l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;
- c) la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;
- d) attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e
- e) il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA.

6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 19.12

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) promuove, anche sostenendone la diffusione e l'uso, i pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani "attuazione del quadro "Protect, Respect and Remedy" delle Nazioni Unite approvato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nella sua risoluzione A/HRC/RES/17/4 del 16 giugno 2011 ("principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani"); e
 - b) promuove la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione a tale riguardo. Ciascuna parte attua misure volte a promuovere l'adozione della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale in seno alla FAO, le parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 19.13

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali.

2. Conformemente all'approccio precauzionale¹, in caso di rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 19.14

Trasparenza

Al fine di orientare l'elaborazione e l'attuazione di queste misure, ciascuna parte offre alle persone interessate e ai portatori di interessi, per quanto possibile e opportuno, una ragionevole possibilità di formulare osservazioni in merito:

- a) alle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti; e
- b) alle misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

¹ Si precisa che, in relazione all'attuazione del presente accordo nel territorio dell'Unione, l'approccio precauzionale fa riferimento al principio di precauzione.

ARTICOLO 19.15

Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni seguenti:
 - a) svolge i compiti di cui all'articolo 26.13 (Misure di conformità), paragrafo 3, lettera b);
 - b) contribuisce ai lavori del comitato per il commercio sulle questioni contemplate dal presente capo, anche per quanto riguarda i temi da discutere con i gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni); e
 - c) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo come concordato dalle parti.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
4. Ciascuna parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente capo. Una parte può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) nonché il punto di contatto dell'altra parte, designato a norma dell'articolo 19.16 (Punti di contatto).

ARTICOLO 19.16

Punti di contatto

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti in relazione alle materie contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 20

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE CON I MĀORI

ARTICOLO 20.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "Aotearoa New Zealand": la Nuova Zelanda, parte del presente accordo. Aotearoa ("lunga nuvola bianca") è un termine Māori che si riferisce alla Nuova Zelanda;

- b) "te ao Māori": la visione del mondo dei Māori basata su un approccio olistico alla vita;
- c) "mātauranga Māori": le conoscenze tradizionali dei Māori legate al concetto di te ao Māori;
- d) "tikanga Māori": i protocolli, le usanze e le pratiche abituali dei Māori;
- e) "kaupapa Māori": un approccio radicato in te ao Māori;
- f) "approcci relazionali Māori": i legami familiari o whakapapa, e la costruzione di relazioni solide, che sono valori fondamentali al centro della te ao Māori e del loro modo di agire;
- g) "benessere" da un punto di vista te ao Māori: l'equilibrio e l'interconnessione fra numerosi fattori necessari affinché i singoli individui e i gruppi possano stare realmente bene e prosperare, tra cui taha tinana (corpo), taha hinengaro (mente), taha wairua (spirito), whenua (terra), whakapapa (genealogia) e kaitiakitanga (tutela della natura); il benessere può comprendere anche aspetti ambientali, economici e culturali;
- h) "taonga": un oggetto, un elemento, una risorsa naturale o un avere di grande valore o pregio, che può essere materiale o immateriale;
- i) "Mānuka": termine Māori utilizzato esclusivamente per l'albero *Leptospermum scoparium* coltivato in Aotearoa New Zealand e per i prodotti, tra cui miele e olio, provenienti da tale albero. Mānuka (le varianti ortografiche come "Manuka" e "Maanuka") riveste un'importanza culturale per i Māori come taonga e medicina tradizionale; e

j) "wāhine Māori": donne indigene di Aotearoa New Zealand.

ARTICOLO 20.2

Contesto e finalità

1. Le parti riconoscono che il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi è un documento fondamentale di importanza costituzionale per Aotearoa New Zealand.
2. Le parti riconoscono l'importanza del commercio internazionale per consentire e promuovere il benessere dei Māori, così come le difficoltà che possono incontrare i Māori nell'accesso alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dal commercio internazionale.
3. Il presente capo mira a perseguire una cooperazione reciproca al fine di contribuire agli sforzi di Aotearoa New Zealand per consentire la realizzazione e l'avanzamento delle aspirazioni economiche e del benessere dei Māori.
4. Le parti riconoscono che, nel caso di Aotearoa New Zealand, è importante che la cooperazione a norma del presente capo sia attuata in modo compatibile con il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi e, ove opportuno, in base a te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori.

5. Le parti riconoscono il valore che approcci Māori, basati su te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori, possono apportare all'elaborazione e all'attuazione in Aotearoa New Zealand di politiche e programmi che proteggano e promuovano le aspirazioni commerciali ed economiche dei Māori.

6. Le parti riconoscono il valore di una maggiore partecipazione dei Māori agli scambi e agli investimenti internazionali, compreso il commercio digitale. Ciò avviene anche mediante la promozione di approcci relazionali Māori, basati su te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori, nel caso di Aotearoa New Zealand.

7. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare i legami interpersonali che possono derivare dalle opportunità create dal presente capo per entrambe le parti.

ARTICOLO 20.3

Strumenti internazionali

1. Le parti prendono atto degli strumenti seguenti:
 - a) la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata a New York il 13 settembre 2007, e le rispettive posizioni espresse su tale dichiarazione;

- b) la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005;
- c) l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile.
- d) i diritti e le responsabilità ad esse derivanti dalla convenzione sulla diversità biologica; e
- e) i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

ARTICOLO 20.4

Disposizioni del presente accordo a favore dei Māori

Oltre al presente capo, altri capi del presente accordo contengono disposizioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione dei Māori alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dal presente accordo che, nel caso di Aotearoa New Zealand, contribuiscono ulteriormente a far sì che i Māori possano esercitare i loro diritti e interessi a norma del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi. Tra tali disposizioni figurano:

- a) il capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), per quanto riguarda in particolare Mānuka, il miele di Mānuka, l'olio di Mānuka e altre merci di interesse per i Māori;

- b) il capo 7 (Sistemi alimentari sostenibili), compresa la cooperazione in materia di conoscenza, partecipazione e leadership indigena nei sistemi alimentari, in linea con le circostanze nazionali, a norma dell'articolo 7.4 (Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari);
- c) il capo 10 (Scambi di servizi e investimenti);
- d) il capo 12 (Commercio digitale);
- e) il capo 14 (Appalti pubblici);
- f) il capo 18 (Proprietà intellettuale);
- g) il capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), anche per quanto riguarda le wāhine Māori a norma dell'articolo 19.4 (Commercio e parità di genere);
- h) il capo 21 (Piccole e medie imprese);
- i) il capo 24 (Disposizioni istituzionali), compresa la rappresentanza dei Māori nel caso di Aotearoa New Zealand nei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) e nel forum della società civile di cui all'articolo 24.7 (Forum della società civile); e
- j) il capo 25 (Eccezioni e disposizioni generali), anche per quanto riguarda il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi a norma dell'articolo 25.6 (da te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi).

ARTICOLO 20.5

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono che le attività di cooperazione a norma del presente capo si svolgono nell'ambito del quadro esistente stabilito dall'accordo di partenariato e in funzione delle risorse a disposizione di ciascuna parte¹.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le parti possono coordinare le attività di cooperazione, con i Māori nel caso di Aotearoa New Zealand, e con altri portatori di interessi pertinenti se del caso. Tali attività di cooperazione possono comprendere:
 - a) collaborare per migliorare la capacità delle imprese di proprietà dei Māori di avere accesso alle opportunità commerciali e di investimento create dal presente accordo e di beneficiarne;
 - b) collaborare per sviluppare legami tra le imprese dell'Unione e quelle di proprietà dei Māori, in particolare le PMI, in modo da facilitare l'accesso alle catene di approvvigionamento esistenti e a quelle nuove, creare opportunità di commercio digitale e rafforzarle nonché facilitare la cooperazione tra le imprese per quanto riguarda il commercio di prodotti dei Māori;
 - c) sostenere i legami in materia di scienza, ricerca e innovazione, se del caso, tra le comunità dell'Unione e le comunità Māori, a norma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda²; e

¹ Si precisa che il presente capo non stabilisce obblighi giuridici o finanziari che impongono alle parti di considerare, avviare o concludere singole attività di cooperazione.

² GU UE L 171 dell'1.7.2009, pag. 28.

d) collaborare e scambiare informazioni ed esperienze in materia di indicazioni geografiche.

3. Nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può invitare a partecipare e a esprimere pareri i pertinenti portatori di interessi e, nel caso di Aotearoa New Zealand, i Māori conformemente al te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi.

4. Qualsiasi forma di cooperazione avviene su richiesta di una parte, secondo modalità convenute di comune accordo per ciascuna attività di cooperazione.

ARTICOLO 20.6

Meccanismo istituzionale

1. Conformemente all'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio), paragrafo 1, lettera b), il comitato per il commercio sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione, tra l'altro, del presente capo.

2. Conformemente all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni), il gruppo consultivo interno di ciascuna parte¹ fornisce consulenza a tale parte sulle questioni contemplate dal presente accordo, comprese quelle questioni contemplate dal presente capo, e può presentare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente capo.

¹ Nel caso di Aotearoa New Zealand, il gruppo consultivo interno comprende rappresentanti dei Māori.

3. Conformemente all'articolo 24.7 (Forum della società civile), il forum della società civile¹ che riunisce le organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri dei gruppi consultivi interni, instaura un dialogo sull'attuazione del presente accordo, compresa l'attuazione del presente capo.

4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti e scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese questioni non contemplate dal presente accordo.

ARTICOLO 20.7

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

¹ Nel caso di Aotearoa New Zealand, il forum della società civile comprende rappresentanti dei Māori.

CAPO 21

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 21.1

Obiettivi

Le parti riconoscono l'importanza delle PMI nelle loro relazioni bilaterali commerciali e di investimento e riaffermano il loro impegno a rafforzare la capacità delle PMI di beneficiare del presente accordo.

ARTICOLO 21.2

Condivisione di informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un mezzo digitale, come un sito web specifico per le PMI, che consenta al pubblico nell'Unione e in Nuova Zelanda di accedere facilmente alle informazioni relative al presente accordo, tra cui:

a) una sintesi del presente accordo; e

- b) informazioni destinate alle PMI contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che ciascuna parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti; e
 - ii) qualsiasi altra informazione supplementare che la parte considera utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.

- 2. Ciascuna parte, tramite il mezzo digitale di cui al paragrafo 1, fornisce l'accesso:
 - a) al testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati e appendici, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
 - b) al mezzo digitale equivalente dell'altra parte; e
 - c) alle informazioni delle proprie autorità e di altri soggetti appropriati che la parte ritiene utili per le persone interessate a commerciare, investire o concludere affari in tale parte.

- 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), comprendono, se del caso, quanto segue:
 - a) la normativa doganale e le procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli e documenti e altre informazioni correlate;

- b) le misure sanitarie e fitosanitarie a norma del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- c) i regolamenti tecnici e altri elementi a norma del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);
- d) le norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi relativi agli appalti pubblici e altre informazioni pertinenti a norma del capo 14 (Appalti pubblici);
- e) le disposizioni regolamentari e le procedure relative ai diritti di proprietà intellettuale a norma del capo 18 (Proprietà intellettuale);
- f) le procedure di registrazione delle imprese; e
- g) altre informazioni che la parte ritiene possano essere utili per le PMI.

4. Ciascuna parte fornisce l'accesso tramite il mezzo digitale di cui al paragrafo 1, ad esempio mediante un link su un sito web che rimanda a una banca dati consultabile o un mezzo analogo, alle seguenti informazioni generiche e specifiche per prodotto relative al proprio mercato:

- a) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese le aliquote della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;
- b) accise;

- c) imposte (imposta sul valore aggiunto o imposta sulle vendite);
- d) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;
- e) regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- f) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;
- g) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;
- h) altre misure tariffarie;
- i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e
- j) informazioni connesse alle misure o alle normative non tariffarie.

5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni rese disponibili a norma del presente articolo al fine di garantire che siano aggiornate ed esatte.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo facilmente utilizzabile dalle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

7. Una parte si astiene dall'imporre oneri alle persone dell'una o dell'altra parte per l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per le PMI incaricato di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto del punto di contatto per le PMI. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI:
 - a) garantiscono che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI in modo che le PMI di entrambe le parti possano beneficiare del presente accordo;

 - b) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 21.2 (Condivisione di informazioni) siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Una parte può, tramite il punto di contatto per le PMI, proporre informazioni supplementari che l'altra parte può includere tra le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 21.2 (Condivisione di informazioni);

 - c) esaminano qualsiasi questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, tra cui:
 - i) scambio di informazioni e cooperazione, se del caso, per assistere il comitato per il commercio nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti del presente accordo attinenti alle PMI; e

- ii) assistenza ad altri comitati, punti di contatto e gruppi di lavoro istituiti dal presente accordo nell'esame di questioni pertinenti per le PMI;
 - d) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al comitato per il commercio per esame; e
 - e) esaminano qualsiasi altra questione inerente alle PMI nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti.
3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario e svolgono le loro attività in presenza o attraverso mezzi appropriati, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.
4. Nello svolgimento delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 21.4

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 22

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 22.1

Principi generali

1. Ciascuna parte è libera di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari e alla cooperazione regolamentare a norma del presente accordo in modo compatibile con il quadro giuridico, le pratiche e i principi fondamentali¹ che sono alla base del proprio sistema di gestione regolamentare.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:
 - a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;
 - b) prendere provvedimenti che rischino di compromettere o pregiudicare l'obiettivo di politica pubblica di una determinata misura di regolamentazione;
 - c) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi di politica pubblica; o
 - d) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

¹ Per l'Unione, tali principi comprendono i principi inclusi nel TFUE e da esso derivanti.

3. Ciascuna parte è libera di definire le proprie priorità in materia di regolamentazione e di elaborare e adottare misure di regolamentazione per affrontare queste priorità garantendo i livelli di protezione che ritiene appropriati.

ARTICOLO 22.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità di regolamentazione":
 - i) per l'Unione, la Commissione europea; e
 - ii) per la Nuova Zelanda, il ramo esecutivo del governo della Nuova Zelanda;
- b) "misure di regolamentazione", salvo altrimenti disposto nel presente capo:
 - i) per l'Unione:
 - A) i regolamenti e le direttive di cui all'articolo 288 TFUE; e
 - B) gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE;

ii) per la Nuova Zelanda:

- A) i progetti di legge del governo (*Government bills*) che possono diventare atti di applicazione generale (*Public Acts*) del Parlamento della Nuova Zelanda, tranne ai fini degli articoli 22.9 (Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore) e 22.10 (Accesso alle misure di regolamentazione), nel qual caso si intendono gli atti di applicazione generale del Parlamento della Nuova Zelanda; e
- B) regolamenti adottati con decreto del Consiglio (*Order in Council*).

ARTICOLO 22.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione emanate o introdotte dall'autorità di regolamentazione di una parte in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
2. Si precisa che il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 22.4

Trasparenza dei processi e dei meccanismi

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione del pubblico descrizioni dei processi e dei meccanismi generali in base ai quali prepara, elabora, valuta o riesamina le sue misure di regolamentazione. Ciò avviene mediante un mezzo digitale.
2. Le descrizioni dei processi e dei meccanismi generali di cui al paragrafo 1 fanno riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, compresi orientamenti, norme o procedure riguardanti le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 22.5

Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare¹

In applicazione dell'articolo 22.4 (Trasparenza dei processi e dei meccanismi), per la preparazione o l'elaborazione di misure di regolamentazione l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene processi o meccanismi interni di coordinamento, consultazione e riesame interni. Tali processi o meccanismi mirano tra l'altro a:

- a) promuovere buone prassi regolamentari, come quelle previste nel presente capo;

¹ Si precisa che una parte può conformarsi all'articolo 22.5 (Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare) e all'articolo 22.9 (Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore), paragrafo 1, mediante qualsiasi combinazione di processi o meccanismi, separati o combinati.

- b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti nelle misure di regolamentazione della parte;
- c) assicurare la conformità agli obblighi in materia di scambi e investimenti internazionali; e
- d) promuovere la presa in conto degli effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione o di elaborazione, compresi eventualmente gli effetti sulle PMI.

ARTICOLO 22.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste¹

1. Ciascuna parte compila, almeno una volta all'anno, un elenco o elenchi delle principali misure di regolamentazione² previste che essa si aspetta ragionevolmente di adottare entro un anno e rende pubblici tale elenco o tali elenchi.
2. Per ogni misura di regolamentazione principale di cui al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte dovrebbe rendere pubblici quanto prima:
 - a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e

¹ Nel caso della Nuova Zelanda, per "misure di regolamentazione" ai fini del presente articolo si intendono i regolamenti adottati con decreto del Consiglio, come specificato all'articolo 22.2 (Definizioni), lettera b), punto ii), lettera B).

² L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire cosa si intende per misura di regolamentazione "principale" ai fini del presente capo.

- b) il calendario previsto per l'adozione, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica.

ARTICOLO 22.7

Consultazione pubblica

1. Nel preparare o nell'elaborare le principali misure di regolamentazione, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, per quanto possibile e opportuno:
 - a) rende pubblici dettagli sufficienti su tali principali misure di regolamentazione, ad esempio pubblicando i progetti di misure di regolamentazione o documenti di consultazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi;
 - b) offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.
2. Ai fini della fornitura di informazioni e della ricezione di osservazioni relative alle consultazioni pubbliche, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte rende le informazioni accessibili al pubblico con mezzi digitali, preferibilmente mediante un portale elettronico dedicato.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per rendere pubblica una sintesi dei risultati delle consultazioni e delle osservazioni ricevute, a eccezione di quanto necessario a proteggere informazioni riservate o a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati.

ARTICOLO 22.8

Valutazione d'impatto

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte riafferma la propria intenzione di realizzare, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in fase di preparazione.

2. Ai fini della realizzazione della valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte promuove l'individuazione e l'esame degli elementi seguenti:

- a) la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare;
- b) eventuali opzioni regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;
- c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale delle opzioni, come i possibili effetti sugli scambi e sugli investimenti internazionali o l'impatto sulle PMI; e

- d) il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti eventualmente esistenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze, se del caso.
3. Per qualsiasi valutazione d'impatto realizzata da un'autorità di regolamentazione di una parte in merito a una misura di regolamentazione, tale autorità riferisce in merito ai fattori presi in considerazione nella sua valutazione e sintetizza i risultati pertinenti. Le informazioni sono rese pubbliche al più tardi quando la misura di regolamentazione cui si riferiscono è resa pubblica.

ARTICOLO 22.9

Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore

1. In applicazione dell'articolo 22.4 (Trasparenza dei processi e dei meccanismi), l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene processi o meccanismi intesi a promuovere il riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore.
2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per garantire che i riesami periodici, se del caso, valutino:
- a) l'esistenza di possibilità per conseguire i suoi obiettivi di politica pubblica in modo più efficiente ed efficace¹; e

¹ Si precisa che tale valutazione può riguardare le possibilità di ridurre gli oneri regolamentari superflui, anche a carico delle PMI.

b) se sia probabile che le misure di regolamentazione oggetto del riesame restino adeguate allo scopo.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, per quanto possibile e opportuno, rende pubblici gli eventuali progetti di riesami periodici e i relativi risultati delle misure di regolamentazione in vigore.

ARTICOLO 22.10

Accesso alle misure di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro o mediante un mezzo digitale unico, che sia accessibile al pubblico, consultabile, gratuito e periodicamente aggiornato.

ARTICOLO 22.11

Cooperazione regolamentare

1. Le parti riconoscono l'importanza di creare un meccanismo semplice che consenta di individuare le potenziali opportunità di cooperazione regolamentare tra di esse.

2. Una parte può proporre un'attività di cooperazione regolamentare all'altra parte. Essa trasmette la sua proposta al punto di contatto dell'altra parte designato conformemente all'articolo 22.12 (Punti di contatto per la cooperazione regolamentare).

3. Le proposte possono riguardare:
 - a) scambi bilaterali di informazioni sugli approcci in materia di cooperazione regolamentare; o
 - b) una cooperazione informale tra le autorità di regolamentazione.
4. L'altra parte risponde alla proposta entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Ove opportuno, e previo accordo delle autorità di regolamentazione, l'attuazione di un'attività di cooperazione regolamentare può essere effettuata dalle divisioni, dai servizi o dalle agenzie competenti di ciascuna parte.

ARTICOLO 22.12

Punti di contatto per la cooperazione regolamentare

Nel più breve tempo possibile dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato di coordinare le attività di cooperazione regolamentare a norma dell'articolo 22.11 (Cooperazione regolamentare) e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

ARTICOLO 22.13

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 23

TRASPARENZA

ARTICOLO 23.1

Obiettivi

1. Riconoscendo l'incidenza che i rispettivi contesti regolamentari possono avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, specialmente le PMI.
2. Le parti riaffermano i propri impegni in materia di trasparenza a norma dell'accordo OMC e fondano il presente capo su tali impegni.

ARTICOLO 23.2

Definizione

Ai fini del presente capo, per "decisione amministrativa" si intende una decisione o azione con effetto giuridico che si applica a una persona, una merce o un servizio specifico in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa se richiesta dal diritto di una parte.

ARTICOLO 23.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure e le proprie decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo siano pubblicate tempestivamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a qualsiasi persona di prenderne conoscenza.
2. Ciascuna parte spiega, per quanto possibile e opportuno, l'obiettivo e la motivazione delle disposizioni legislative e regolamentari, delle procedure e delle decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna parte prevede, per quanto possibile e opportuno, un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

ARTICOLO 23.4

Richieste di informazioni

1. Ciascuna parte mantiene meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito a disposizioni legislative o regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

2. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente informazioni e risponde alle domande riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, in vigore o previste, relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo, salvo qualora sia istituito un meccanismo specifico a norma di un altro capo del presente accordo.

ARTICOLO 23.5

Procedimenti amministrativi

1. Ciascuna parte gestisce tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. Ciascuna parte, quando è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, merci o servizi specifici dell'altra parte riguardo all'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, procedure o decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1:
- a) si adopera per fornire alle persone direttamente interessate dal procedimento amministrativo un ragionevole preavviso, conformemente al suo diritto, compresa una descrizione della natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e
 - b) fornisce a tali persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.

ARTICOLO 23.6

Ricorso e riesame

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica delle decisioni amministrative relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo. Ciascuna parte provvede affinché i propri organi giudiziari, arbitrali o amministrativi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa.

2. Per quanto riguarda gli organi o le procedure di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi a tali organi o che sono coinvolte in tali procedure dispongano:

- a) di una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) di una decisione fondata sulle prove e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Ciascuna parte provvede affinché la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o ulteriore riesame secondo quanto previsto nel suo diritto.

ARTICOLO 23.7

Relazione con altri capi

Le disposizioni del presente capo integrano le norme specifiche stabilite in altri capi del presente accordo.

CAPO 24

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 24.1

Comitato per il commercio

1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio composto da rappresentanti di entrambe le parti, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Ciascuna parte può sottoporre al comitato per il commercio tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio si riunisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.
3. Le riunioni del comitato per il commercio si svolgono alternativamente a Bruxelles o a Wellington, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato per il commercio può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti.

4. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro della Nuova Zelanda responsabile per il commercio e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio, o dai rispettivi delegati.

ARTICOLO 24.2

Funzioni del comitato per il commercio

1. Il comitato per il commercio:
 - a) esamina i modi per rafforzare ulteriormente gli scambi e gli investimenti tra le parti;
 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo;
 - c) sorveglia, orienta e coordina i lavori dei comitati specializzati e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo e raccomanda loro l'adozione dei provvedimenti necessari;
 - d) esamina qualsiasi proposta di modifica del presente accordo;
 - e) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), ricerca modalità e metodi adeguati per prevenire o risolvere i problemi che possono insorgere nei settori contemplati dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;

- f) in caso di adesione di un paese terzo all'Unione, esamina i possibili effetti di tale adesione sul presente accordo e considera le misure di adeguamento o transizione eventualmente necessarie, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione; e
- g) esamina e discute qualsiasi questione di interesse, diversa da quelle di cui alle lettere da a) a f), relativa a un settore contemplato dal presente accordo.

2. Il comitato per il commercio può:

- a) decidere di istituire comitati specializzati o altri organismi diversi da quelli istituiti a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), sciogliere tali comitati specializzati o tali altri organismi e determinarne o modificarne la composizione, le funzioni e i compiti;
- b) affidare responsabilità a comitati specializzati o ad altri organismi istituiti a norma del presente accordo;
- c) delegare alcuni dei suoi poteri o responsabilità a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera a) o d) del presente paragrafo;
- d) raccomandare alle parti eventuali modifiche del presente accordo;
- e) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;

- f) tranne che in relazione al presente capo e sino alla fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, adottare decisioni che modificano il presente accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;
- g) adottare decisioni secondo quanto previsto dal presente accordo o formulare raccomandazioni conformemente all'articolo 24.5 (Decisioni e raccomandazioni);
- h) comunicare sulle questioni relative al presente accordo con tutte le parti interessate, compresi il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile;
- i) adottare decisioni volte a modificare il presente accordo conformemente all'articolo 27.1 (Modifiche), paragrafo 3, nei casi di cui all'articolo 24.3 (Modifiche del presente accordo da parte del comitato per il commercio); e
- j) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti.

3. Il comitato per il commercio informa regolarmente il comitato misto istituito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato in merito alle sue attività e a quelle dei suoi comitati specializzati o di altri organismi, se del caso, in occasione delle riunioni periodiche di tale comitato misto.

ARTICOLO 24.3

Modifica del presente accordo da parte del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio può adottare decisioni volte a modificare le seguenti parti del presente accordo conformemente, se del caso, alle pertinenti disposizioni incluse nei capi, negli allegati o nelle appendici indicate di seguito nonché conformemente all'articolo 27.1 (Modifiche), paragrafo 3¹:

- a) allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);
- b) capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto), allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), compresa l'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)), allegato 3-C (Testo dell'attestazione di origine) e allegato 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4);
- c) allegati 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali), 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS), 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica), 6-E (Certificazione) e 6-F (Controlli all'importazione e oneri);

¹ Si precisa che, nei casi in cui nel presente articolo è fatto riferimento agli allegati, il comitato per il commercio ha anche il potere di modificare le appendici di tali allegati anche se tali appendici non sono esplicitamente menzionate nel presente articolo.

- d) allegati 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti), 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b, sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive), 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)) e 9-E (Vino e liquidi alcolici);
- e) lo strumento di reciproco riconoscimento di cui al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.39 (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), paragrafo 5¹;
- f) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), paragrafo 1, e allegati 10-A (Misure esistenti) e 10-B (Misure future), al fine di integrare le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni per quanto riguarda lo stabilimento o l'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari negoziate a norma del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), paragrafo 11;
- g) allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime);
- h) allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici);

¹ Si precisa che il comitato per il commercio ha il potere di adottare tale strumento mediante decisione quale allegato del presente accordo, nonché di modificarlo o revocarlo dopo la sua adozione.

- i) allegati 18-A (Classi di prodotti) e 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche);
- j) capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafi 3 e 4;
- k) allegato 24 (Regolamento interno del comitato per il commercio);
- l) allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie) e 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori); e
- m) qualsiasi altra disposizione o altro allegato o altra appendice per cui il presente accordo preveda esplicitamente la possibilità di tali decisioni.

ARTICOLO 24.4

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti:
 - a) il comitato per gli scambi di merci, che tratta le questioni contemplate dai capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), 5 (Misure di difesa commerciale) e 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);

- b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le questioni contemplate dai capi 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) e 8 (Benessere degli animali);
 - c) il comitato sui sistemi alimentari sostenibili, che tratta le questioni contemplate dal capo 7 (Sistemi alimentari sostenibili);
 - d) il comitato sul vino e i liquidi alcolici, che tratta le questioni contemplate dall'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici);
 - e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che tratta le questioni contemplate dal capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile); e
 - f) il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, che tratta le questioni contemplate dai capi 10 (Scambi di servizi e investimenti), 11 (Movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti), 12 (Commercio digitale), 14 (Appalti pubblici) e 18 (Proprietà intellettuale).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale agisce in qualità di comitato specializzato sotto l'egida del comitato per il commercio e tratta le questioni contemplate dai capi 3 (Regole di origine e procedure di origine) e 4 (Dogane e agevolazione degli scambi) nonché dalle disposizioni in materia di applicazione alla frontiera e cooperazione doganale di cui al capo 18 (Proprietà intellettuale) e da altre disposizioni inerenti alle dogane che figurano nel presente accordo.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, i comitati specializzati si riuniscono una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione o in Nuova Zelanda o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati sono composti da rappresentanti di ciascuna parte e sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti di ciascuna parte.
5. Ciascun comitato specializzato può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.
6. Per le questioni attinenti ai rispettivi ambiti di competenza elencati al paragrafo 1, i comitati specializzati hanno il potere di:
 - a) monitorare ed esaminare l'attuazione e il funzionamento del presente accordo;
 - b) esaminare e discutere le questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente accordo, fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie);
 - c) adottare decisioni qualora previsto dal presente accordo o formulare raccomandazioni;

- d) svolgere i lavori preparatori necessari per sostenere le funzioni del comitato per il commercio, anche il comitato per il commercio deve adottare decisioni o raccomandazioni; e
- e) offrire alle parti uno spazio per scambiare informazioni, discutere delle migliori pratiche e condividere esperienze di attuazione.

7. Per le questioni attinenti ai rispettivi ambiti di competenza elencati al paragrafo 1, i comitati specializzati:

- a) comunicano al comitato per il commercio con sufficiente anticipo il calendario e l'ordine del giorno delle loro riunioni;
- b) riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni; e
- c) svolgono i compiti ad essi assegnati ed esercitano le responsabilità ad essi delegate dal comitato per il commercio.

8. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce a una parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

9. Ciascuna parte provvede affinché, quando un comitato specializzato si riunisce, tutte le autorità competenti per ogni questione all'ordine del giorno siano rappresentate, nelle modalità ritenute appropriate da ciascuna parte, e ogni questione possa essere discussa al livello di competenze adeguato.

ARTICOLO 24.5

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio o, a seconda dei casi, da un comitato specializzato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i panel di cui al capo 26 (Risoluzione delle controversie). Le parti adottano le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni adottate dal comitato per il commercio. Le raccomandazioni non sono vincolanti.
2. Il comitato per il commercio o, a seconda dei casi, un comitato specializzato adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.

ARTICOLO 24.6

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte designa un gruppo consultivo interno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla parte sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Nel caso della Nuova Zelanda, il gruppo consultivo interno comprende rappresentanti dei Māori. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse disposizioni del presente accordo.

2. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.
3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte può pubblicare l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e pubblica i dati del punto di contatto del gruppo consultivo interno.
4. Le parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni.

ARTICOLO 24.7

Forum della società civile

1. Le parti facilitano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione del presente accordo e, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio, concordano orientamenti operativi per il funzionamento di tale forum.
2. Il forum della società civile si adopera per riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio. Le parti possono anche facilitare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi virtuali.

3. Il forum della società civile è aperto alla partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni). Ciascuna parte si adopera per promuovere una rappresentanza equilibrata, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Nel caso della Nuova Zelanda, il forum della società civile comprende rappresentanti dei Māori.

4. I rappresentanti delle parti che partecipano al comitato per il commercio partecipano, se del caso, a una sessione della riunione del forum della società civile al fine di presentare informazioni sull'attuazione del presente accordo e di avviare un dialogo con il forum della società civile. Tale sessione è copresieduta dai copresidenti del comitato per il commercio o, se del caso, dai loro delegati. Le parti pubblicano, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

CAPO 25

ECCEZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25.1

Eccezioni generali

1. Ai fini dei capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) e 4 (Dogane e agevolazione degli scambi), del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), e dei capi 12 (Commercio digitale), 13 (Energia e materie prime) e 17 (Imprese pubbliche), l'articolo XX del GATT 1994, e le relative note interpretative e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 10 (Scambi di servizi e investimenti), 11 (Movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti), 12 (Commercio digitale), 13 (Energia e materie prime) e 17 (Imprese pubbliche) può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:
 - a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico¹;

¹ Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza.

3. Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con un capo o una sezione di cui paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

- a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c) le misure adottate per attuare MEA possono rientrare nell'articolo XX, lettera b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Una parte, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato impediscano l'informazione o l'esame preliminare, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte in questione ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 25.2

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a) imporre a una parte di fornire informazioni o autorizzare l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

- b) impedire a una parte di prendere i provvedimenti che essa ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iii) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 25.3

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "imposte dirette": tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze.

- b) "residenza": la residenza a fini fiscali; e
- c) "convenzione fiscale": una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità di cui qualsiasi Stato membro, l'Unione o la Nuova Zelanda sono firmatari.

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o degli Stati membri o della Nuova Zelanda, derivanti da convenzioni fiscali. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione o i gli Stati membri e la Nuova Zelanda, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale¹.

3. Gli articoli 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

¹ Si precisa che ciò lascia impregiudicato il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

4. Fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:

- a) sono finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace¹ delle imposte dirette; o
- b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o
- ii) si applicano ai non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o
- iii) si applicano ai residenti e ai non residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o
- v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

ARTICOLO 25.4

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1. La parte che incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia temporanee per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti¹.
2. Le misure di salvaguardia temporanee adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1:
 - a) sono compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;
 - c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare delle circostanze descritte al paragrafo 1;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
e
 - e) non sono discriminatorie, in modo che l'altra parte riceva un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi paese che non è una parte in situazioni analoghe.

¹ Si precisa che le gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o la minaccia di tali gravi difficoltà, possono essere causate anche da gravi difficoltà, o dalla minaccia di gravi difficoltà, relative a politiche monetarie o di cambio.

3. Per quanto riguarda gli scambi di merci, una parte può adottare misure di salvaguardia temporanee al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Qualsiasi misura di salvaguardia temporanea adottata o mantenuta in vigore a norma del presente paragrafo è compatibile con il GATT 1994 e con la relativa intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti.

4. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, una parte può adottare misure di salvaguardia temporanee al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Qualsiasi misura di salvaguardia temporanea adottata o mantenuta in vigore a norma del presente paragrafo è compatibile con l'articolo XII del GATS.

ARTICOLO 25.5

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione, l'Unione può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia temporanee in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di salvaguardia temporanee adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra la Nuova Zelanda e un paese terzo in situazioni analoghe.

ARTICOLO 25.6

Te Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi

1. Purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi di merci, degli scambi di servizi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la Nuova Zelanda adotti le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole in relazione alle questioni contemplate dal presente accordo, compreso nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi.
2. Le parti convengono che l'interpretazione del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni in materia di risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo. Al presente articolo si applica altrimenti il capo 26 (Risoluzione delle controversie). L'Unione può chiedere a un panel costituito a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel) di stabilire unicamente se una misura di cui al paragrafo 1 sia incompatibile con i diritti ad essa derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 25.7

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie). In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Ciascuna parte considera riservate le informazioni che l'altra parte ha comunicato in via riservata al comitato per il commercio o ai comitati specializzati.

ARTICOLO 25.8

Deroghe dell'OMC

Se un diritto o un obbligo di cui al presente accordo è identico a un diritto o a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsiasi misura presa in conformità di una decisione di concessione di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione identica contenuta nel presente accordo.

CAPO 26

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 26.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo e dell'accordo sanitario al fine di giungere, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 26.2

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo e dell'accordo sanitario (di seguito "disposizioni contemplate").
2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo e dell'accordo sanitario, a eccezione:
 - a) del capo 5 (Misure di difesa commerciale), sezioni B (Dazi antidumping e compensativi) e C (Misure di salvaguardia globali);
 - b) del capo 15 (Politica della concorrenza);
 - c) dell'articolo 16.6 (Consultazioni);
 - d) del capo 20 (Cooperazione economica e commerciale con i Māori);
 - e) del capo 21 (Piccole e medie imprese);
 - f) del capo 22 (Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare); e

- g) delle disposizioni del trattato di Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, in rapporto alla sua interpretazione, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 26.3

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 26.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata.
2. Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura in questione e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni ("parte convenuta") risponde tempestivamente a tale richiesta di consultazioni e comunque entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni e si svolgono nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni o entro 90 giorni da tale data per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle che coinvolgono merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale che perdono rapidamente il loro valore commerciale, si tengono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si ritengono concluse entro tale termine di 15 giorni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

5. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sull'applicazione del presente accordo o dell'accordo sanitario. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.

6. Nelle controversie riguardanti le disposizioni del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) che si riferiscono agli accordi o agli strumenti multilaterali di cui al capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organismi od organizzazioni pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni o organismi. Se del caso, le parti chiedono il parere di tali organizzazioni pertinenti o dei relativi organismi, o di altri esperti o organismi che ritengono appropriati. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) o il parere di altri esperti.

7. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti dell'una o dell'altra parte in eventuali procedimenti successivi.

8. Una misura proposta da una parte, ma non ancora attuata, può essere oggetto di consultazioni a norma del presente articolo, ma non può essere oggetto delle procedure del panel a norma della sezione C (Procedure del panel) né di mediazione a norma della sezione D (Mediazione).

SEZIONE C

PROCEDURE DEL PANEL

ARTICOLO 26.4

Avvio delle procedure del panel

1. La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può richiedere la costituzione di un panel se:
 - a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data in cui è stata presentata;
 - b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, rispettivamente;
 - c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o

d) le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata.

2. La richiesta di costituzione di un panel (di seguito "richiesta di costituzione di un panel") è presentata per iscritto all'altra parte e, se del caso, a qualsiasi organismo esterno incaricato a norma del paragrafo 4. Nella richiesta di costituzione di un panel la parte attrice indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.

3. Ciascuna parte provvede affinché la richiesta di costituzione di un panel sia tempestivamente resa pubblica.

4. Il comitato per il commercio può decidere di incaricare un organismo esterno di assistere i panel a norma del presente capo, anche fornendo sostegno amministrativo e giuridico. La decisione del comitato per il commercio tratta anche dei costi derivanti da tale incarico.

ARTICOLO 26.5

Costituzione di un panel

1. Un panel è composto da tre membri.

2. Entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un panel, le parti si consultano in buona fede al fine di giungere a un accordo sulla composizione del panel.

3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un membro:

- a) dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel); o
- b) per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), dal sottoelenco di tale parte figurante nell'elenco CSS stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 1, lettera b).

Qualora una parte non nomini un membro del panel dal proprio sottoelenco entro il termine di cui al paragrafo 3, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 10 giorni dalla scadenza di detto termine, estrae a sorte il membro del panel dal sottoelenco della parte che non ha proceduto alla nomina. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte.

4. Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 10 giorni dalla scadenza di detto termine, estrae a sorte il presidente del panel:

- a) dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2; o
- b) per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), dal sottoelenco di presidenti figurante nell'elenco CSS stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 1, lettera b).

Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte.

5. Salvo diversa decisione delle parti, il panel si considera costituito 15 giorni dopo che i tre membri selezionati hanno accettato la nomina conformemente all'articolo 10 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie). Ciascuna parte rende tempestivamente pubblica la data di costituzione del panel.

6. Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) non sia ancora stato stabilito, oppure non contenga nominativi sufficienti o contenga solo nominativi di persone non disponibili nel momento in cui deve essere selezionato un membro del panel a norma del paragrafo 3 o 4, i membri del panel sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.6

Elenchi dei membri del panel

1. Nel corso della sua prima riunione dopo la data di entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio stabilisce:

a) un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel; e

- b) un elenco separato di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) ("elenco CSS").
2. Ciascuno degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è composto dai sottoelenchi seguenti:
- a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione;
 - b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della Nuova Zelanda; e
 - c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.
3. Ciascuno dei sottoelenchi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprende almeno tre persone. Il sottoelenco di cui al paragrafo 2, lettera c), non comprende più di sei persone. Il comitato per il commercio provvede affinché i sottoelenchi contengano sempre tale numero di persone.
4. Il comitato per il commercio può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il panel secondo la procedura di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

ARTICOLO 26,7

Requisiti per i membri del panel

1. Ciascun membro del panel:
 - a) possiede comprovate competenze nel campo del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente accordo;
 - b) è indipendente dalle parti, non è collegato alle parti né riceve istruzioni dalle medesime;
 - c) esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e
 - d) rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).
2. Il presidente dispone inoltre di esperienza in merito alle procedure di risoluzione delle controversie.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, ciascun membro del panel che figura nell'elenco CSS possiede conoscenze o competenze specialistiche in materia di:
 - a) diritto del lavoro o diritto ambientale;
 - b) questioni oggetto del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile); o

c) risoluzione delle controversie nell'ambito di accordi internazionali.

4. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 26.8

Funzioni del panel

Il panel:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a tali disposizioni;
- b) espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni sui fatti, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e la logica cui si ispirano le sue constatazioni e le sue raccomandazioni; e
- c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 26.9

Mandato del panel

1. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data della costituzione del panel, il panel ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un panel, procedere a constatazioni sull'applicabilità delle disposizioni contemplate e sulla conformità della misura in questione a tali disposizioni e presentare una relazione conformemente agli articoli 26.11 (Relazione interinale) e 26.12 (Relazione finale)."

2. Le parti, qualora concordino un mandato del panel diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al panel il mandato del panel concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 26.10

Decisione sull'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il panel decide, entro 10 giorni dalla sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2. Se il panel decide che la controversia riguarda questioni urgenti, i termini applicabili di cui alla sezione C (Procedure del panel) del presente capo sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 26.5 (Costituzione di un panel) e 26.9 (Mandato del panel).

ARTICOLO 26.11

Relazione interinale

1. Il panel presenta una relazione interinale alle parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il panel presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al panel una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dalla presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta scritta dell'altra parte entro sei giorni dalla presentazione di tale richiesta.

ARTICOLO 26.12

Relazione finale

1. Il panel presenta la sua relazione finale alle parti entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il panel presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.
2. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale di cui all'articolo 26.11 (Relazione interinale), paragrafo 2, e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.

ARTICOLO 26.13

Misure di conformità

1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per ottemperare tempestivamente alle constatazioni e alle raccomandazioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, le misure che ha adottato o intende adottare per conformarsi.
3. Per quanto riguarda inoltre le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile):
 - a) entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, la parte convenuta informa i propri gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) e il punto di contatto dell'altra parte istituito a norma dell'articolo 19.16 (Punti di contatto) delle misure che ha adottato o che intende adottare per conformarsi; e
 - b) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di conformità. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26.14

Periodo ragionevole

1. La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per assicurare la conformità.

2. Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario, non prima di 20 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 26.15

Verifica della conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, le misure prese per conformarsi alla relazione finale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 54 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

ARTICOLO 26.16

Misure correttive temporanee

1. Su richiesta della parte attrice, la parte convenuta avvia consultazioni con la parte attrice al fine di concordare una compensazione reciprocamente accettabile se:
 - a) la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;
 - b) la parte convenuta non notifica le misure di conformità prese entro il termine di cui all'articolo 26.13 (Misure di conformità) o prima della data di scadenza del periodo ragionevole;
 - c) il panel constata l'inesistenza delle misure di conformità; o

d) il panel constata l'incompatibilità tra la misura di conformità presa e le disposizioni contemplate.

2. Per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), il presente articolo si applica se:

a) si verifica una situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo, e la relazione finale del panel a norma dell'articolo 26.12 (Relazione finale) constata una violazione:

i) dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafo 3; o

ii) dell'articolo 19.6 (Commercio e cambiamenti climatici), paragrafo 3 del presente articolo, se il panel, nella sua relazione finale, constata che la parte convenuta non si è astenuta da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi; o

b) si verifica una situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), e la decisione del panel a norma dell'articolo 26.15 (Verifica della conformità) constata una violazione:

i) dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafo 3; o

ii) dell'articolo 19.6 (Commercio e cambiamenti climatici), paragrafo 3, se il panel, nella sua decisione, constata che la parte convenuta non si è astenuta da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

3. Qualora la parte attrice, nelle circostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, decida di non chiedere l'avvio di consultazioni in materia di compensazione o qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni al riguardo, la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate. Tale notifica precisa il livello della sospensione degli obblighi prospettata.
4. La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 3, salvo qualora la parte convenuta inoltri una richiesta scritta a norma del paragrafo 6.
5. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
6. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi notificato sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione o che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte, può chiedere per iscritto al panel originario, prima che scada il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 4, di pronunciarsi in merito. Il panel comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi o al fatto che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte entro 30 giorni dalla data della richiesta. Gli obblighi non sono sospesi fino a quando il panel non ha comunicato la propria decisione. La sospensione degli obblighi è coerente con tale decisione.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

- a) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 26.26 (Soluzione concordata);
- b) le parti hanno convenuto che la misura di conformità presa ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
- c) la misura di conformità presa che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 26.17

Riesame delle misure di conformità successive all'adozione di misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità prese a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta conformità.

2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, ciascuna parte può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito; in caso contrario la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se il panel constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del panel.

3. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito.

ARTICOLO 26.18

Sostituzione dei membri del panel

Se durante una procedura di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione un membro del panel non è in grado di partecipare, rinuncia a partecipare o deve essere sostituito perché non rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel) e qualsiasi membro sostitutivo del panel assume tutti i poteri e i compiti del membro originario. Il termine per la presentazione della relazione o della decisione del panel è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del panel.

ARTICOLO 26.19

Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie

1. Le procedure del panel sono disciplinate dalla presente sezione e dall'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).
2. Le udienze del panel sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.20

Sospensione e chiusura della procedura

1. Su richiesta di entrambe le parti, il panel sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.
2. Il panel riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se il panel non riprende i lavori alla fine del periodo di sospensione conformemente al presente paragrafo, l'autorità del panel decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.
3. In caso di sospensione dei lavori del panel, i termini pertinenti stabiliti nella presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori del panel.

ARTICOLO 26.21

Diritto di chiedere e ricevere informazioni

1. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni pertinenti che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono tempestivamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del panel.
2. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte tutte le informazioni che ritenga appropriate. Il panel ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se del caso, i termini e le condizioni concordati dalle parti.
3. Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), i pareri degli esperti esterni o le informazioni richieste dal panel dovrebbero includere informazioni e pareri forniti dall'OIL o da organismi od organizzazioni pertinenti istituiti a norma dei MEA.
4. Il panel esamina le comunicazioni *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).
5. Tutte le informazioni o i pareri ottenuti dal panel a norma del presente articolo sono comunicati alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 26.22

Norme di interpretazione

1. Il panel interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.
2. Il panel tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC, nonché arbitrati derivati dal DSU.
3. Le relazioni e le decisioni del panel non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 26.23

Relazioni e decisioni del panel

1. Le deliberazioni del panel rimangono riservate. Il panel si adopera per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del panel.
2. Le relazioni e le decisioni del panel sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3. Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del panel così come le proprie comunicazioni, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

4. Il panel e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al panel conformemente agli articoli da 34 a 36 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.24

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione delle disposizioni contemplate e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo commerciale internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro in cui risolvere la controversia.

2. Una parte, dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo commerciale internazionale, non avvia procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, del presente articolo salvo qualora il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3. Ai fini del presente articolo:

a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte conformemente all'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel);

- b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte conformemente all'articolo 6 della DSU; e
- c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo commerciale internazionale si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo commerciale internazionale di cui le parti della controversia sono firmatarie. Una parte non può invocare l'accordo OMC o un altro accordo commerciale internazionale tra le parti per impedire all'altra parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma del presente capo.

SEZIONE D

MEDIAZIONE

ARTICOLO 26.25

Mediazione

Le parti possono ricorrere alla mediazione in relazione a qualsiasi misura che una parte ritenga incidere negativamente sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. La procedura di mediazione è descritta nell'allegato 26-C (Regolamento di procedura per la mediazione).

SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26.26

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 26.2 (Ambito di applicazione).
2. Se giungono a una soluzione concordata durante le procedure del panel o durante una procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione concordata al presidente del panel o al mediatore, a seconda dei casi. All'atto di tale notifica si pone fine alle procedure del panel o alla procedura di mediazione.
3. La soluzione concordata cui giungono le parti è resa pubblica.
4. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
5. Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 26.27

Termini

1. Salvo diversamente indicato, tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. Per quanto riguarda la sezione C (Procedure del panel), il panel può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 26.28

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alle procedure del panel o alla procedura di mediazione.
2. Salvo altrimenti disposto nell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie), le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del panel e dei mediatori è conforme alle norme dell'OMC.

3. Il comitato per il commercio può adottare una decisione per stabilire i parametri o altri dettagli relativi al compenso e al rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori, comprese eventuali spese connesse sostenute nel corso del procedimento. In attesa di tale decisione, il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori nonché delle eventuali spese connesse sono determinati conformemente all'articolo 10 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.29

Modifiche degli allegati

Il comitato per il commercio può modificare gli allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie) e 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).

CAPO 27

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27.1

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo.
2. Le modifiche al presente accordo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore di tali modifiche, o in una data posteriore eventualmente concordata dalle parti.
3. Il comitato per il commercio può modificare il presente accordo mediante decisione, ove previsto all'articolo 24.3 (Modifiche del presente accordo da parte del comitato per il commercio). La decisione del comitato per il commercio specifica la data di entrata in vigore delle modifiche al presente accordo o, se richiesto dall'ordinamento interno di una parte, dispone che tali modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta dell'avvenuto espletamento degli obblighi e adempimenti di legge delle parti ancora pendenti.

ARTICOLO 27.2

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda.

ARTICOLO 27.3

Denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia a norma del paragrafo 2.
2. Una parte può notificare all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La notifica all'Unione è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e la notifica alla Nuova Zelanda è trasmessa al ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda. La denuncia del presente accordo ha effetto decorsi sei mesi dalla data della notifica, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 27.4

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte adempie gli obblighi stabiliti nel presente accordo in buona fede.
3. Il presente accordo fa parte del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Una parte può inoltre adottare tali misure appropriate relative al presente accordo nel caso di un atto o di un'omissione che vanifica nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi. Tali misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 dell'accordo di partenariato.

ARTICOLO 27.5

Autorità delegata

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché, qualora una persona giuridica, compresa un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, eserciti poteri normativi, amministrativi o poteri pubblici di altro tipo ad essa delegati da tale parte, questa persona agisca conformemente agli obblighi di tale parte derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 27.6

Mancanza di efficacia diretta

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico.
2. Una parte non prevede nel proprio diritto interno il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura dell'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 27.7

Disposizioni legislative e regolamentari e loro modifiche

Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

ARTICOLO 27.8

Parti integranti del presente accordo

1. Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati, le appendici, le dichiarazioni, le dichiarazioni comuni e le note a piè di pagina.
2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante del capo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. Si precisa che:
 - a) l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) e le relative appendici costituiscono parte integrante del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci);

- b) l'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto), l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) e le sue appendici e gli allegati 3-C (Testo dell'attestazione di origine), 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4), 3-E (Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra) e 3-F (Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino) costituiscono parte integrante del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- c) gli allegati 6-A (Autorità competenti), 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali), 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS), 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica), 6-E (Certificazione) e 6-F (Controlli all'importazione e oneri) costituiscono parte integrante del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- d) l'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), l'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti) e la sua appendice, gli allegati 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive) e 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)) così come l'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) e le sue appendici costituiscono parte integrante del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);

- e) gli allegati 10-A (Misure esistenti), 10-B (Misure future), 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali), 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) e 10-F (Circolazione delle persone fisiche per motivi professionali) costituiscono parte integrante del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti);
- f) l'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime) costituisce parte integrante del capo 13 (Energia e materie prime);
- g) l'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) costituisce parte integrante del capo 14 (Appalti pubblici);
- h) gli allegati 18-A (Classi di prodotti) e 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) costituiscono parte integrante del capo 18 (Proprietà intellettuale);
- i) l'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali) costituisce parte integrante del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile);
- j) l'allegato 24 (Regolamento interno del comitato per il commercio) costituisce parte integrante del capo 24 (Disposizioni istituzionali);
- k) gli allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie), 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) e 26-C (Regolamento di procedura per la mediazione) costituiscono parte integrante del capo 26 (Risoluzione delle controversie);
e

- l) l'allegato 27 (Dichiarazione comune sulle unioni doganali) costituisce parte integrante del capo 27 (Disposizioni finali).

ARTICOLO 27.9

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per la Nuova Zelanda